

ADR Ingegneria S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231



INDICE

Premessa	4
1. ADR Ingegneria S.p.A	4
2. Finalità del Modello e suo valore contrattuale.....	4
3. Struttura del Modello	5
4. Destinatari.....	6
Parte Generale.....	7
1. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da ADR Ingegneria S.p.A	8
1.1 I principi ispiratori del Modello.....	8
1.1.1 Il sistema organizzativo.....	8
1.1.2 Gli strumenti di governance.....	8
1.1.3 Il sistema di risk management e di controllo interno	9
1.2 Modalità operative per la predisposizione e l'aggiornamento del Modello.....	10
1.2.1 Il risk assessment.....	10
1.2.2 I processi a potenziale rischio 231	10
1.2.3 Predisposizione e adozione del Modello.....	11
1.2.4 Aggiornamento del Modello.....	12
2. L'Organismo di Vigilanza	14
2.1 Requisiti dell'OdV.....	14
2.2 Identificazione dell'OdV, requisiti di professionalità, cause di (in)eleggibilità, decadenza	14
2.3 Funzioni e poteri dell'OdV	16
2.4 Segnalazioni all'OdV.....	18
2.5 Flussi informativi relativi alle aree di rischio	20
2.6 Comunicazioni dell'OdV nei confronti degli organi societari.....	21
2.7 Rapporto tra l'OdV di ADR e gli OdV delle altre società del Gruppo (ivi compresa ADR Ingegneria).....	21
3. Il sistema sanzionatorio	23
3.1 Funzioni del sistema sanzionatorio	23
3.2 Destinatari.....	23
3.3 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni.....	23
3.4 Sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale	24
3.5 Sanzioni nei confronti dei dirigenti.....	24
3.6 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti (non dirigenti).....	25
3.7 Sanzioni nei confronti di partner d'affari, consulenti e collaboratori esterni	26
4. La diffusione del Modello	27
4.1 Informazione.....	27
4.2 Formazione del personale	27



Parti Speciali

Parte Speciale 1 - *Gestione amministrativa e finanziaria*

Parte Speciale 2 - *Sistemi informativi*

Parte Speciale 3 - *Comunicazione e rapporti con i media e Gestione omaggi, liberalità, spese di ospitalità e di rappresentanza*

Parte Speciale 4 - *Affari legali e societari*

Parte Speciale 5 - *Risorse Umane*

Parte Speciale 6 - *Acquisti*

Parte Speciale 7 - *Pianificazione, Progettazione e Direzione Lavori*

Parte Speciale 8 - *Vendite*

Parte Speciale 9 - *Sistemi di monitoraggio e controllo*

Parte Speciale 10 - *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*

Parte Speciale 11-*Ambiente*

Allegati

Allegato 1 - *I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001*

Allegato 2 - *Elenco delle procedure aziendali e di Gruppo che regolano i 'processi a rischio 231'*

Codice Etico del Gruppo Atlantia

Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia

Premessa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un particolare regime di responsabilità amministrativa a carico delle società.

ADR Ingegneria S.p.A. (di seguito anche "ADR Ingegneria" o la "Società"), impegnata a coniugare le esigenze di ottimizzazione della crescita economica con i principi fondamentali dell'etica degli affari, oltre ad aver adottato il Codice Etico e la Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia S.p.A. per disciplinare il corretto svolgimento delle proprie attività, adotta e, conseguentemente, attua altresì un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche il "Modello") con il quale definire un sistema strutturato di regole e di controlli ai quali attenersi per perseguire lo scopo sociale in piena conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Il presente documento rappresenta, pertanto, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dalla Società ai sensi del richiamato D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. (di seguito anche il "Decreto" o il "D.Lgs. 231/2001").

1. ADR Ingegneria S.p.A.

ADR Ingegneria S.p.A. è una società controllata da Aeroporti di Roma S.p.A. (di seguito anche "ADR"), concessionaria della gestione del "sistema aeroportuale della Capitale", istituito dall'art. 1 della L. 755/1973 e costituito dagli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, che esercita su di essa anche attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c..

L'oggetto sociale della Società consiste nel coordinamento di tutte le attività necessarie ed opportune per la realizzazione di grandi opere aeroportuali ed, in particolare, di quelle destinate alla costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di aeroporti; in tale ambito, esegue anche servizi di ingegneria, progettazione, direzione lavori e servizi tecnici.

Con apposito atto del 03 marzo 2021, ADR Ingegneria ha preso in affitto il ramo d'azienda della Società SPEA ENGINEERING S.p.A. costituito dall'attività di prestazione dei servizi di ingegneria aeroportuale comprensivi dei servizi di pianificazione, progettazione e direzione lavori delle infrastrutture aeroportuali.

2. Finalità del Modello e suo valore contrattuale

Nella predisposizione del proprio Modello, ADR Ingegneria si ispira ai principi contenuti nel Modello di ADR, salvo che sussistano situazioni specifiche relative alla natura, alla dimensione, al tipo di attività nonché alla struttura del sistema di procure e deleghe che impongano o suggeriscano l'adozione di misure differenti al fine di perseguire più razionalmente ed efficacemente gli obiettivi indicati nel Modello stesso.



Allo scopo, ADR Ingegneria adotta sotto la propria responsabilità il proprio Modello, dopo aver individuato le attività a rischio di reato e le misure idonee a prevenirne il compimento, secondo le modalità definite nel par. 1.2 della Parte Generale.

Il Modello ha l'obiettivo di rappresentare il sistema di regole operative e comportamentali che disciplinano l'attività della Società, nonché gli ulteriori elementi di controllo di cui quest'ultima si è dotata al fine di prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi per i quali trova applicazione il D.Lgs. 231/2001 da parte di soggetti in posizione apicale o sottoposti alla loro direzione o alla loro vigilanza.

In particolare, mediante l'individuazione dei processi nel cui ambito è teoricamente ipotizzabile la commissione degli illeciti previsti dal Decreto (di seguito anche "processi a potenziale rischio 231") e la previsione di specifici principi di controllo e di comportamento per lo svolgimento delle attività che rientrano in tali processi (di seguito anche "attività sensibili"), con l'adozione del presente Modello, ADR Ingegneria intende:

- ribadire che ogni condotta illecita è assolutamente condannata dalla Società, anche se ispirata a un malinteso interesse sociale e anche se ADR Ingegneria non fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, in quanto contraria, oltre che a disposizioni normative, anche ai principi etico-sociali cui la stessa si ispira e a cui si attiene nella conduzione della propria attività aziendale;
- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di ADR Ingegneria, in particolare nell'ambito delle attività sensibili, la consapevolezza del dovere di conformarsi alle disposizioni ivi contenute e più in generale alle normative di legge e aziendali;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di stretto controllo e monitoraggio sulle attività sensibili e all'implementazione di strumenti *ad hoc*, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione degli illeciti.

L'osservanza del Modello è obbligatoria e le eventuali violazioni dello stesso costituiscono inadempimento del mandato intercorrente con i membri degli organi di amministrazione e di controllo e, per i dipendenti, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e determina l'applicazione delle sanzioni previste nel Sistema Disciplinare (si rimanda, a tale proposito, al par. 3 della Parte Generale).

3. Struttura del Modello

Il Modello di ADR Ingegneria si compone di una Parte Generale e di 11 Parti Speciali. In particolare:

- la Parte Generale descrive gli elementi essenziali del Modello stesso, in termini di principi ispiratori e modalità operative seguite per il suo sviluppo e aggiornamento, i tratti distintivi dell'organismo preposto alla vigilanza sul suo funzionamento e sulla sua osservanza, il sistema disciplinare definito dalla Società nonché le modalità di diffusione del Modello;
- le Parti Speciali contengono i "Protocolli", vale a dire l'insieme dei principi di controllo e di comportamento ritenuti idonei a governare i processi per i quali è stato rilevato un potenziale rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.



Costituiscono infine parte integrante del Modello:

- l'Allegato 1 "I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001";
- l'Allegato 2 "Elenco delle procedure aziendali e di Gruppo che regolano i 'processi a rischio 231'";
- il Codice Etico del Gruppo Atlantia;
- la Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;
- la Policy ADR Gestione delle Segnalazioni.

4. Destinatari

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, ai dipendenti, ancorché eventualmente distaccati per lo svolgimento dell'attività, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su incarico della medesima.

I collaboratori, i fornitori e gli altri eventuali partner (ad esempio alcune tipologie di consulenti, tra cui quelli che operano in nome e per conto della Società nella gestione dei rapporti con funzionari pubblici, autorità giudiziarie, etc.), genericamente qualificabili come "Soggetti Terzi", in quanto estranei alla struttura organizzativa della Società e non sottoposti al suo potere direttivo, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001, dei principi enunciati dal presente Modello e dei principi etici adottati da ADR Ingegneria, attraverso la documentata presa visione del Modello, del Codice Etico e della Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia. I soggetti terzi dovranno sottoscrivere apposite clausole contrattuali che prevedano, tra l'altro, che eventuali inadempimenti a detti obblighi costituiscono una grave violazione del rapporto contrattuale e legittimano la Società a risolvere il contratto.

Parte Generale



1. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da ADR Ingegneria S.p.A.

1.1 I principi ispiratori del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato predisposto nel rispetto delle peculiarità dell'attività della Società e della sua struttura organizzativa e, pertanto, mette in evidenza, perfeziona e integra gli specifici strumenti già esistenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni e ad effettuare i controlli sulle attività aziendali, e, più in particolare:

- il sistema organizzativo;
- gli strumenti di *governance*;
- il sistema di *risk management* e di controllo interno.

1.1.1 Il sistema organizzativo

In primo luogo, ADR Ingegneria ha definito, con il supporto delle Unità / Strutture aziendali competenti di ADR, un sistema organizzativo fondato sull'individuazione e sulla mappatura di tutti i macro-processi, processi e sotto-processi in cui è possibile scomporre l'operatività aziendale e sull'attribuzione di compiti e responsabilità alle Unità / Strutture aziendali e al loro interno.

Tale sistema è formalizzato nei seguenti documenti redatti e costantemente aggiornati a cura delle Unità / Strutture aziendali competenti di ADR:

- catalogo dei processi aziendali di Aeroporti di Roma S.p.A. (alcuni dei quali rilevano anche con riferimento alla Società);
- organigrammi;
- Manuale dell'organizzazione e comunicazioni organizzative.

1.1.2 Gli strumenti di *governance*

ADR Ingegneria si è dotata di strumenti di *governance* che, pur non potendo essere dettagliatamente riportati nel presente Modello, costituiscono effettivo presidio di ogni comportamento illecito, inclusi quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001. I principali fra tali strumenti sono:

- Statuto: in conformità alle disposizioni di legge vigenti, presenta diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione;
- Sistema di procure e deleghe: stabilisce i poteri per rappresentare o impegnare la Società nei confronti dei terzi e, attraverso il sistema di deleghe di funzioni, le responsabilità per quanto concerne gli aspetti in tema di ambiente e salute e sicurezza sul lavoro;
- Codice Etico del Gruppo Atlantia: costituito da un insieme di regole di comportamento a carattere generale che tutti i soggetti interni ed esterni, che hanno direttamente o indirettamente una relazione con ADR Ingegneria, devono rispettare. È stato adottato dalla Società quale strumento di portata generale che compendia l'insieme dei valori e delle regole di condotta cui essa intende fare costante riferimento nell'esercizio delle proprie attività;



- Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia: compendia e integra in un quadro organico le regole vigenti di prevenzione e contrasto alla corruzione;
- Corpo procedurale (aziendale e di Gruppo ADR): costituito da procedure organizzative, procedure e istruzioni operative, procedure amministrativo-contabili e disposizioni al personale volte a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti della Società.

1.1.3 Il sistema di risk management e di controllo interno

Il sistema di *risk management* e di controllo interno adottato dal Gruppo ADR e, pertanto, anche da ADR Ingegneria, costituisce l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi del Gruppo e delle società che lo compongono.

Il Gruppo ADR agisce per diffondere, a tutti i livelli aziendali, la cultura della necessità di un adeguato sistema di *risk management* e di controllo interno come premessa indispensabile per orientarli al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Inoltre, la presenza di un presidio organizzativo di Enterprise Risk Management persegue l'obiettivo di assicurare l'organicità della individuazione e gestione dei rischi da parte delle diverse società e unità organizzative nelle quali si articola il Gruppo ADR.

Il modello di gestione dei rischi è basato sulla sistematica e strutturata identificazione, analisi e misurazione delle aree di rischio, sulla valutazione dell'esposizione complessiva delle società che compongono il Gruppo ai rischi e sull'indirizzo delle necessarie azioni di mitigazione.

Il Gruppo ADR è inoltre dotato di un presidio organizzativo di Internal Audit che in aderenza a quanto previsto dagli standard internazionali per la pratica professionale dell'*internal auditing* conduce un'attività indipendente e obiettiva tramite un approccio professionale e sistematico che genera valore aggiunto in quanto finalizzato a valutare e migliorare i processi di controllo interno, di gestione dei rischi di *corporate governance* e il loro effettivo funzionamento.

L'Internal Audit verifica che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sia adeguatamente disegnato ed efficacemente attuato in relazione agli obiettivi aziendali.

Il sistema di controllo interno di ADR Ingegneria si basa, oltre che sul sistema organizzativo e sugli strumenti di *governance* di cui ai precedenti paragrafi, sui seguenti elementi qualificanti:

- sistema di pianificazione, *budgeting*, controllo di gestione e *reporting*;
- sistemi informatici già orientati alla segregazione delle funzioni e regolati da procedure interne che garantiscono sicurezza, *privacy* e corretto utilizzo da parte degli utenti.

1.2 Modalità operative per la predisposizione e l'aggiornamento del Modello

1.2.1 Il risk assessment

Per la costruzione e il successivo aggiornamento del Modello, le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR identificano le Unità / Strutture aziendali responsabili, sia direttamente che indirettamente, della gestione dei singoli processi.

Attraverso l'analisi del contesto societario, nonché la valorizzazione delle esperienze maturate nell'ambito dell'operatività aziendale (cd. "analisi storica"), i referenti delle Unità / Strutture aziendali, supportati dalle Unità / Strutture aziendali competenti di ADR e, secondo le necessità, da professionisti esterni, identificano, secondo quanto previsto dalle "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo" redatte da Confindustria (di seguito anche "Linee Guida"), nell'ambito dei processi e sotto-processi (attività sensibili) di propria responsabilità, i potenziali rischi di commissione degli illeciti previsti dal Decreto, nonché le modalità teoriche di commissione degli stessi.

Tra i processi a rischio sono considerati anche quelli che, oltre ad avere un rilievo diretto come attività che potrebbero integrare condotte di reato, possono anche avere un rilievo indiretto per la commissione degli stessi reati ("condotte strumentali").

A fronte dei rischi potenziali identificati, è analizzato il sistema dei presidi organizzativi e procedurali esistente, al fine di valutarne l'efficacia in relazione alla prevenzione del rischio reato (cd. "as is analysis"). Infine, sono individuate le eventuali aree di integrazione e/o rafforzamento di tale sistema e sono definite le azioni correttive da intraprendere (cd. "gap analysis").

Il risultato di tale attività (cd. "risk assessment") è rappresentato in un documento contenente, per ciascun processo e sotto-processo nel cui ambito è stato individuato il rischio potenziale di commissione degli illeciti previsti dal Decreto, una descrizione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, delle possibili condotte illecite, nonché il dettaglio delle Unità / Strutture aziendali coinvolte e una descrizione dei presidi in essere, in termini di sistema di procure e deleghe e responsabilità organizzative, procedure e istruzioni operative, attività di controllo, segregazione delle funzioni e tracciabilità e archiviazione.

Il documento è redatto a cura delle Unità / Strutture aziendali competenti di ADR che sono, inoltre, responsabili, per conto di ADR Ingegneria, dell'archiviazione di tutta la documentazione completa riferibile all'attività di *risk assessment*.

1.2.2 I processi a potenziale rischio 231

Conformemente a quanto previsto dall'art. 6, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001, si riporta di seguito il dettaglio dei processi che, a seguito delle attività di *risk assessment* descritte al precedente paragrafo, sono stati considerati a potenziale rischio 231.

- *Parte Speciale 1: Accounting* e Bilancio; Gestione finanziaria; Gestione degli adempimenti fiscali; Assicurazioni; Gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati.



- *Parte Speciale 2:* Esercizio e gestione dei sistemi e sviluppo di soluzioni ICT.
- *Parte Speciale 3:* Gestione della comunicazione e dei rapporti con i media; Gestione di omaggi, liberalità, spese di ospitalità e di rappresentanza.
- *Parte Speciale 4:* Studio e applicazione della normativa; Gestione dei contenziosi; Affari societari.
- *Parte Speciale 5:* Selezione e reclutamento; Gestione delle risorse umane e Sviluppo professionale; Gestione delle relazioni industriali.
- *Parte Speciale 6: Supply management;* Gestione di forniture e servizi; Gestione delle operazioni infragruppo
- *Parte Speciale 7:* Pianificazione e Sviluppo Aeroportuale; Progettazione Infrastrutture di Volo, Terminal e altre infrastrutture; Direzione Lavori Infrastrutture di Volo, Lavori Terminal e altre infrastrutture; Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione; Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione.
- *Parte Speciale 8:* Vendita dei servizi di ingegneria aeroportuale, Partecipazione alle gare
- *Parte Speciale 9:* Gestione delle certificazioni; Gestione della Qualità; Gestione degli aspetti ambientali ed energetici e Gestione della Salute e sicurezza sul lavoro.
- *Parte Speciale 10:* Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- *Parte Speciale 11:* Ambiente

Si evidenzia come il modello di business del Gruppo ADR preveda lo svolgimento da parte di ADR di alcuni dei sopra menzionati processi aziendali in nome e/o per conto di ADR Ingegneria, in forza di specifico contratto di *service*. Il *service* prevede:

- una descrizione dettagliata delle attività esternalizzate;
- l'importo dei corrispettivi per i servizi resi;
- l'impegno da parte di ADR e ADR Ingegneria:
 - a rispettare nella maniera più rigorosa i propri Modelli, con particolare riguardo alle aree degli stessi che presentino rilevanza ai fini delle attività gestite in forza del contratto di *service* stesso;
 - ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che, singolarmente o congiuntamente ad altre, possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal Decreto;
 - a far osservare ai soggetti che operano per loro conto o nell'ambito dell'esecuzione del contratto i principi di cui al D.Lgs. 231/2001;
- la facoltà per entrambe le società di valutare le opportune misure di tutela da adottare nel caso di riscontrata inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del D.Lgs. 231/2001, ivi compresa quella di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

1.2.3 *Predisposizione e adozione del Modello*

In base ai risultati del *risk assessment*, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società è predisposto a cura delle Unità / Strutture aziendali competenti di ADR con l'eventuale supporto, secondo le necessità, di professionisti esterni.

In particolare, nella definizione del Modello è posta particolare attenzione al disegno e successiva gestione dei processi a potenziale rischio 231, al fine di garantire ragionevolmente:

- la separazione dei compiti attraverso una distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- che le attività sensibili siano tracciabili e corredate da adeguata documentazione (cartacea e/o informatica) al fine di consentire, in qualunque momento, la verifica delle stesse in termini di congruità, coerenza, responsabilità e rispetto delle regole prestabilite, anche in ottemperanza alle norme in vigore;
- la presenza di meccanismi di sicurezza in grado di assicurare un'adeguata protezione / accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali; in particolare, l'accesso ai dati è consentito agli operatori muniti di adeguati poteri e profili e solo per quanto occorre all'espletamento dei compiti assegnati;
- che il sistema di controllo interno posto in atto sia soggetto a una continua attività di supervisione per valutarne efficacia ed efficienza e proporre i necessari adeguamenti.

Il Modello è redatto tenendo conto delle indicazioni espresse dalle Linee Guida di Confindustria ed è adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società, essendo lo stesso un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, co. 1, lett. a) del Decreto).

I criteri per la prevenzione della commissione dei reati sono stati elaborati sulla base del cd. rischio accettabile, da intendersi nella residua *"possibilità di commettere un illecito solo violando fraudolentemente un protocollo preventivo"*.

1.2.4 Aggiornamento del Modello

Come responsabilità precipua del Consiglio di Amministrazione della Società, l'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione che come modifica, è volta a garantire, nel tempo, la perdurante attualità, l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Le modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di ADR Ingegneria.

Le modifiche meramente formali del Modello e dei suoi allegati vengono apportate dal Consigliere Delegato.

In entrambe le ipotesi, le suddette modifiche potranno essere apportate anche a seguito delle valutazioni e delle conseguenti segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza; infatti, nello svolgimento del proprio

ruolo di natura propulsiva e propositiva, l'Organismo di Vigilanza valuta e segnala - ove necessario - al Consiglio di Amministrazione gli eventuali aggiornamenti da introdurre in conseguenza di:

- novità normative o giurisprudenziali che abbiano rilevanza in materia di responsabilità amministrativa degli Enti;
- significative modifiche che siano intervenute nel perimetro e/o articolazione dei business della Società, nella struttura organizzativa, nel sistema dei poteri e nelle modalità operative di svolgimento delle attività a rischio e dei controlli a presidio delle stesse;
- significative violazioni o elusioni delle prescrizioni contenute nel Modello adottato, che ne abbiano dimostrato la non efficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- verifiche sull'efficacia del Modello, evoluzione delle *best practice* di settore;
- in tutti gli altri casi in cui si renda necessaria o utile la modifica del Modello sulla base delle segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza o di altre Unità / Strutture aziendali.

In particolare, ai fini di procedere all'aggiornamento del Modello, l'Organismo di Vigilanza valuta e segnala al Consigliere Delegato l'opportunità di effettuare una revisione del *risk assessment* (secondo le modalità descritte nel par. 1.2.1).

2. L'Organismo di Vigilanza

2.1 Requisiti dell'OdV

ADR Ingegneria istituisce un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo che vigila sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne cura l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza di ADR Ingegneria rispetta i seguenti requisiti:

- indipendenza e autonomia;
- professionalità;
- continuità di azione;
- onorabilità.

2.2 Identificazione dell'OdV, requisiti di professionalità, cause di (in)eleggibilità, decadenza

In ottemperanza all'art. 6, co. 1, lett. b) del Decreto, e sulla base delle sopraindicate indicazioni, l'Organismo di Vigilanza di ADR Ingegneria è composto da un membro esterno (soggetto non legato da rapporto di lavoro dipendente con la Società, ovvero con la società controllante), scelto tra esperti dotati di comprovate competenze ed esperienze idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo demandati allo stesso organismo e, precisamente:

- competenze tecniche specifiche di tipo giuridico (e, più in particolare, penalistico), e/o
- competenze specifiche in attività ispettiva e consulenziale (quali, a mero titolo esemplificativo, in materia di campionamento statistico, tecniche di analisi, valutazione e contenimento dei rischi, *flow-charting* di procedure e processi, elaborazione e valutazione dei questionari, metodologie per l'individuazione di frodi), e/o
- competenze specifiche in materia societaria, ovvero di controllo interno, ovvero di valutazione dei rischi aziendali.

L'OdV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione; il componente prescelto resta in carica per un periodo di 3 anni o fino alla revoca, in conformità a quanto previsto in questo paragrafo, e può essere rieletto al termine del mandato per una sola volta.

In occasione della nomina, sono determinate le adeguate risorse finanziarie annue di cui l'OdV dispone, nonché il compenso annuo spettante al suo componente.

Alla scadenza del mandato, l'Organismo di Vigilanza rimane in carica fino a quando intervenga una nuova nomina deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Quando, nel corso del mandato, l'OdV cessa dal proprio incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla sua sostituzione.

L'eventuale revoca dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza, oltre che per le intervenute cause di ineleggibilità.

Al fine di tutelare l'autonomia e, quindi, consentire un'azione concreta dell'Organismo di Vigilanza, la Società ha stabilito requisiti specifici di eleggibilità per quanti assumano tale incarico.

Ineleggibilità

Non possono essere nominati alla carica di Organismo di Vigilanza:

- gli amministratori, il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società;
- gli amministratori, il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c., e cioè l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, con una sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna (anche non definitiva) o sentenza di applicazione della pena su richiesta (il cd. patteggiamento o equivalente) o nei cui confronti è stato emesso decreto penale di condanna in Italia o all'Estero, per aver commesso uno o più reati previsti dal Decreto o altri reati dolosi che possono incidere sull'onorabilità professionale richiesta per l'incarico;
- coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto, fatto salvo il caso in cui nella sentenza sia stata esclusa la responsabilità di tali soggetti e sia stata riconosciuta la validità dei Modelli, ovvero salva l'ipotesi che la sanzione si riferisca a reati presupposto avvenuti precedentemente alla nomina;
- coloro che siano sottoposti ad amministrazione di sostegno;
- coloro che si trovino in conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società, tale da pregiudicarne l'indipendenza;
- per i componenti esterni dell'OdV, coloro che siano legati alla Società o alla società controllante o ad una società controllata da quest'ultima, ovvero agli amministratori della Società o della società controllante o di una società controllata da quest'ultima, così come al coniuge, al convivente, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società o della società controllante o di una società controllata da quest'ultima, da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; sono comunque fatti salvi gli eventuali incarichi in organi sociali di controllo (compresi Organismi di Vigilanza) della società controllante o di società controllate da quest'ultima;
- coloro che abbiano rivestito funzioni di amministrazione (nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV) di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;



- coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia);
- coloro che abbiano prestato fideiussione o altra garanzia in favore di uno degli amministratori della Società o della società controllante o di una società controllata da quest'ultima (o di loro stretti familiari), ovvero abbiano con questi ultimi rapporti patrimoniali estranei all'incarico conferito.

All'atto della nomina, l'OdV deve far pervenire al Presidente del Consiglio di Amministrazione la dichiarazione di accettazione della stessa, unitamente all'attestazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate e l'impegno a comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza di tali condizioni. Tale comunicazione dovrà essere inviata senza indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e comporterà la decadenza automatica dalla carica.

Decadenza

La perdita dei requisiti dell'OdV di cui al par. 2.1 o l'avveramento di una o più delle sopra indicate condizioni di ineleggibilità costituisce motivo di decadenza automatica dalla carica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora si verifichi una di tali circostanze, convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione affinché proceda, nella sua prima riunione successiva all'avvenuta conoscenza, alla dichiarazione di intervenuta decadenza dell'interessato dalla carica di OdV e alla sua sostituzione.

2.3 Funzioni e poteri dell'OdV

Le funzioni istituzionali dell'OdV sono state indicate all'art. 6, co. 1, lett. b) del Decreto, e sono ricomprese nelle seguenti espressioni:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli;
- curare il loro aggiornamento.

In particolare, l'OdV di ADR Ingegneria è chiamato a vigilare in merito:

- all'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal Decreto;
- all'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, verificando la coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello definito, proponendo l'adozione degli interventi correttivi e l'avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti interessati;
- all'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione all'ampliamento del novero dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del Decreto ovvero alle sopravvenute variazioni organizzative in relazione alle quali l'OdV effettua proposte di adeguamento.

A fronte degli obblighi di vigilanza sopra riportati l'OdV è chiamato, in un'ottica operativa, a svolgere i seguenti specifici compiti:

- con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello:
 - condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della valutazione sull'aggiornamento della mappatura dei processi e delle aree di attività a potenziale rischio 231;
 - verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, etc.), avvalendosi delle Unità / Strutture aziendali competenti, nonché, eventualmente, delle Funzioni aziendali competenti di ADR;
- con riferimento alla verifica dell'osservanza del Modello:
 - stimolare la promozione di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello;
 - raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare periodicamente la lista delle informazioni che devono essere trasmesse all'OdV o messe a sua disposizione;
 - in ogni caso, effettuare periodicamente verifiche ispettive interne sull'operatività posta in essere nell'ambito delle attività sensibili o non ancora pienamente rispondenti ai principi di controllo;
 - condurre le indagini interne, anche ricorrendo al supporto di professionisti esterni, per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- con riferimento all'effettuazione di segnalazioni per l'aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione:
 - sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente, nell'ambito della relazione semestrale di cui al successivo par. 2.6, una valutazione sull'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni del Decreto, ai principi di riferimento, alle novità normative e agli interventi giurisprudenziali di rilievo, nonché sull'operatività degli stessi;
 - in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione:
 - le segnalazioni sulle necessità di adeguamento del Modello alla situazione desiderata;
 - le azioni necessarie per la concreta implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (integrazione o concreta attuazione delle procedure interne, adozione di clausole contrattuali standard, etc.);
 - verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni / azioni correttive proposte.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da nessun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

Il Responsabile Anticorruzione (nominato dalla Società ai sensi dell'art. 5.2 della Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia) riferisce periodicamente sulle proprie attività all'OdV, ed assicura il raccordo con lo stesso OdV.

Tenuto conto delle peculiarità e delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza, controllo e supporto all'adeguamento del Modello, l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi anche dell'ausilio di altre Unità / Strutture aziendali e Funzioni aziendali di ADR di volta in volta individuate, nonché dell'eventuale supporto della Funzione Internal Audit del Gruppo ADR o di professionisti esterni di volta in volta individuati.

Nello svolgimento delle proprie attività di vigilanza e controllo l'OdV, senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione, avrà libero accesso presso tutte le strutture e gli uffici della Società e potrà interloquire con qualsiasi soggetto operante nelle suddette strutture ed uffici, al fine di ottenere ogni informazione o documento che esso ritenga rilevante. Le Unità / Strutture aziendali sono tenute a collaborare fattivamente con l'OdV, ponendo a disposizione quanto richiesto.

Infine, per lo svolgimento delle proprie funzioni, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa, che prevedono l'impiego di risorse adeguate ad assolvere le proprie funzioni.

L'OdV rendiconta in merito alle spese sostenute nell'ambito delle relazioni periodiche alla Società.

L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, a pena di revoca del mandato, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di professionisti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Lo svolgimento delle attività dell'OdV, la loro rendicontazione, nonché la tracciabilità dell'attività svolta sono disciplinate da apposito regolamento adottato dallo stesso OdV.

Tutte le informazioni, segnalazioni, rapporti ed altri documenti raccolti e/o predisposti in applicazione al presente Modello sono conservati dall'OdV in apposito archivio (informatico e/o cartaceo), gestito dall'OdV per un periodo di almeno 10 anni.

Nella gestione di tali informazioni, segnalazioni, rapporti ed altri documenti, l'OdV opera nell'ambito dell'organizzazione societaria – ove ADR Ingegneria è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE) 2016/679 – e conforma il proprio operato alla normativa vigente in ambito Privacy.

2.4 Segnalazioni all'OdV

L'Organismo di Vigilanza deve, in primo luogo, essere informato, da parte di tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello, di ogni circostanza rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello stesso.

In secondo luogo, all'OdV devono essere trasmesse, da parte dei Destinatari, segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del Modello, garantendo che le stesse risultino circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

In particolare, ciascun Destinatario del Modello è tenuto a comunicare tempestivamente all'OdV:

- ogni violazione o fondato sospetto di violazione di norme di comportamento, divieti e principi di controllo riportati dal Modello, nonché la commissione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- ogni violazione o fondato sospetto di violazione di norme comportamentali comunque significative in relazione al Decreto richiamate dal Codice Etico e/o dalla Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;
- tutti i rapporti predisposti dai Responsabili delle Unità / Strutture aziendali e delle Funzioni aziendali competenti di ADR nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di significatività rispetto alle norme del Decreto;
- eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possano indicare una carenza dei controlli interni.

La Società mette a disposizione dei Destinatari del Modello più canali alternativi (piattaforma informatica, casella di posta elettronica e indirizzo postale) per l'invio delle segnalazioni.

Le segnalazioni possono quindi essere effettuate tramite piattaforma informatica "Whistleblowing", accessibile dal sito internet della Società (www.adr.it) e tramite la rete intranet aziendale.

Inoltre, possono essere effettuate al seguente indirizzo di posta elettronica:

organismodivigilanza@adringegneria.it

Infine, le segnalazioni possono essere inviate a mezzo posta all'attenzione di:

Organismo di Vigilanza ADR Ingegneria - Via Pier Paolo Racchetti 1 - 00054 Fiumicino - Roma

L'OdV assicura per quanto di competenza il rispetto (e vigila sul rispetto da parte della Società) delle disposizioni di cui alla Legge n. 179/2017 in materia di tutela dei dipendenti o collaboratori che segnalano illeciti nel settore privato.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti ed applicati in conformità a quanto previsto in ordine al sistema disciplinare (si rimanda, a tale proposito, al seguente par. 3).

Ogni segnalazione pervenuta è gestita dall'Organismo di Vigilanza garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante anche al fine di evitare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalla propagazione della segnalazione medesima, fatta salva la tutela

dei diritti delle persone accusate erroneamente o in mala fede e dei diritti dei lavoratori, della Società e di terzi.

L'Organismo di Vigilanza conserva le segnalazioni ricevute in un apposito archivio informatico e cartaceo: l'accesso a detto archivio è consentito esclusivamente all'OdV stesso e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati.

La Società vieta espressamente qualsiasi atto di ritorsione o di discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti dei soggetti segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alle segnalazioni.

Inoltre, costituiscono condotte sanzionabili coerentemente con le previsioni del sistema disciplinare (si rimanda, a tale proposito, al seguente par. 3) sia la violazione da parte di un Destinatario delle misure di tutela del segnalante definite dalla Società che l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate.

Per quanto concerne ruoli, responsabilità e modalità operative di trasmissione e gestione delle segnalazioni si rimanda alle previsioni della *"Policy Segnalazioni ADR"*.

2.5 Flussi informativi relativi alle aree di rischio

Deve essere portata a conoscenza dell'OdV ogni informazione utile allo stesso per valutare la rischiosità insita nei processi aziendali, nonché per svolgere le proprie attività di verifica e vigilanza in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello.

Per tale finalità sono previsti flussi informativi di carattere periodico (trimestrale), ovvero istituiti all'occorrenza, predisposti e trasmessi dalle Unità / Strutture aziendali e dalle Funzioni aziendali di ADR che - in forza delle proprie attribuzioni - svolgono attività operativa nell'ambito dei processi e da quelle preposte alle attività di controllo, quali a titolo esemplificativo:

- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi e delle procedure aziendali vigenti;
- gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle procure;
- le visite, le ispezioni, gli accertamenti avviati da parte degli enti competenti (e.g. ASL, INPS, INAIL, etc.) o da parte di Autorità Pubbliche di Vigilanza (e.g. l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e che possano coinvolgere ADR Ingegneria;
- la reportistica in materia di salute e sicurezza sul lavoro incluse le segnalazioni di incidenti / infortuni, anche derivanti da fattori esterni che hanno comportato lesioni gravi o gravissime a dipendenti e/o a terzi;
- i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni comminate per violazioni del Modello, nonché i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale.

Le suddette informazioni e la documentazione da trasmettere e/o da mettere a disposizione dell'OdV, con le relative tempistiche ed i canali informativi da utilizzare, sono individuate nella Procedura Organizzativa "Gestione dei flussi informativi all'Organismo di Vigilanza di ADR Ingegneria".

In ogni caso, gli stessi Responsabili sono tenuti a trasmettere qualunque ulteriore informazione di cui l'OdV faccia esplicita richiesta.

2.6 Comunicazioni dell'OdV nei confronti degli organi societari

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità, con cadenza semestrale (o per fatti gravi immediatamente al manifestarsi della criticità), al Consiglio di Amministrazione attraverso una relazione scritta, che deve essere trasmessa anche al Collegio Sindacale. In particolare, la relazione deve indicare con puntualità:

- l'attività svolta nel periodo di riferimento, in termini di controlli effettuati ed esiti ottenuti;
- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate e i correttivi resisi necessari o opportuni al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
- eventuali necessità di aggiornamento del Modello;
- eventuali procedimenti sanzionatori attivati e relativi esiti;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo di commissione dei reati rilevanti;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle Unità / Strutture aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione della Società ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti e informazioni al Consiglio di Amministrazione.

D'altra parte, l'OdV potrà essere convocato in ogni momento dagli organi societari per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento e al rispetto del Modello.

Gli incontri tra detti organi e l'OdV devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti.

2.7 Rapporto tra l'OdV di ADR e gli OdV delle altre società del Gruppo (ivi compresa ADR Ingegneria)

Il Gruppo ADR ha attribuito all'OdV di ADR il compito di contribuire a favorire la conoscenza condivisa delle esperienze applicative dei Modelli adottati all'interno del Gruppo stesso.

A questo fine, l'Organismo di Vigilanza di ADR si relaziona con gli Organismi di Vigilanza delle società controllate.



In particolare, l'OdV di ADR, nel rispetto dell'autonomia funzionale delle diverse società controllate e dei limiti imposti da normative particolari (e.g. in tema di segretezza aziendale, tutela della *privacy*, etc.), interagisce con gli OdV delle controllate e potrà:

- fornire suggerimenti nell'organizzazione e nella pianificazione delle varie attività, delle verifiche da effettuare e dei programmi formativi da attuare;
- chiedere informazioni in relazione all'adozione, all'implementazione e all'aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, allo svolgimento delle attività di vigilanza e di formazione e ogni altra informazione ritenuta utile o necessaria per la corretta applicazione dei Modelli stessi e della disciplina del Decreto;
- fornire suggerimenti in merito all'aggiornamento dei sistemi di organizzazione, prevenzione e controllo qualora emergano esigenze di adeguamento degli stessi.

È prevista altresì l'organizzazione, con cadenza almeno annuale, di riunioni congiunte in cui gli OdV di ADR e delle società controllate si aggiornano relativamente alle attività svolte nel periodo e a quelle pianificate, anche con riguardo alle aree di indirizzo per le attività di vigilanza e per le eventuali modifiche e integrazioni da apportare ai Modelli organizzativi.



3. Il sistema sanzionatorio

3.1 Funzioni del sistema sanzionatorio

L'applicazione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti dal Modello costituisce una condizione essenziale per l'efficiente attuazione del Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni è conseguente alla violazione delle disposizioni del Modello e, come tale, è indipendente dall'effettiva commissione di un reato e dall'esito di un eventuale procedimento penale instaurato contro l'autore del comportamento censurabile: la finalità del sistema sanzionatorio è, infatti, quella di indurre i soggetti che agiscono in nome o per conto di ADR Ingegneria ad operare nel rispetto del Modello.

Sono parimenti oggetto di sanzione tra l'altro le violazioni delle regole prescritte nella Policy Segnalazioni ADR, che comprendono le tutele stabilite a favore del segnalante e il divieto di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

L'OdV, qualora rilevi nel corso delle sua attività di verifica e controllo una possibile violazione del Modello, darà impulso, attraverso gli organi competenti, al procedimento sanzionatorio contro l'autore dell'infrazione.

L'accertamento dell'effettiva responsabilità derivante dalla violazione del Modello e l'irrogazione della relativa sanzione avranno luogo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, delle norme della contrattazione collettiva applicabile, delle procedure interne, delle disposizioni in materia di *privacy* e nella piena osservanza dei diritti fondamentali della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

3.2 Destinatari

Il presente sistema sanzionatorio è suddiviso in Sezioni, a seconda della categoria di inquadramento dei destinatari ex art. 2095 c.c. nonché dell'eventuale natura autonoma o parasubordinata del rapporto che intercorre tra i destinatari stessi e la Società ed è rivolto:

- alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, nonché alle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (cd. Soggetti apicali) e ai componenti del Collegio Sindacale;
- alle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti apicali di cui sopra;
- ai partner d'affari, fornitori, intermediari, consulenti e collaboratori esterni, comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società (cd. Soggetti Terzi).

3.3 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle infrazioni e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, quest'ultima per imprudenza, negligenza o imperizia anche in considerazione della prevedibilità o meno dell'evento);
- rilevanza degli obblighi violati;



- gravità del pericolo creato;
- entità del danno eventualmente creato alla Società dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto e successive modifiche e integrazioni;
- posizione funzionale e livello di responsabilità ed autonomia dei soggetti coinvolti nei fatti costituenti l'infrazione;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione.

3.4 Sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale

In caso di accertata violazione da parte di uno o più amministratori di ADR Ingegneria delle disposizioni e delle procedure organizzative previste dal Modello, e in particolare nell'ipotesi di accertata commissione di un reato rilevante ai sensi del Decreto dal quale possa discendere una responsabilità amministrativa della Società, l'OdV informa immediatamente il Collegio Sindacale e il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è competente per la valutazione dell'infrazione e per l'assunzione dei provvedimenti più idonei nei confronti dell'amministratore che l'ha commessa. In tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti, escluso l'amministratore o gli amministratori che hanno commesso le infrazioni, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, e il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2406 c.c., sono competenti, in ossequio alle disposizioni di legge applicabili, per la convocazione, se considerato necessario, dell'Assemblea dei Soci. La convocazione dell'Assemblea dei Soci è obbligatoria per le deliberazioni di eventuale revoca dall'incarico o di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

In caso di violazione delle prescrizioni del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza invierà immediatamente una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale medesimo; qualora si tratti di violazioni tali da integrare la giusta causa di revoca, il Consiglio di Amministrazione, su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, proporrà all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvederà agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

3.5 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Il rispetto, da parte dei dirigenti di ADR Ingegneria, delle disposizioni e dei principi di controllo e di comportamento previsti dal Modello, così come l'adempimento dell'obbligo di far rispettare quanto previsto dal Modello stesso, costituiscono elementi fondamentali del rapporto sussistente tra essi e la Società.

In caso di accertata adozione, da parte di un dirigente, di un comportamento non conforme a quanto previsto dal Modello, o qualora sia provato che un dirigente abbia consentito a dipendenti a lui gerarchicamente subordinati di porre in essere condotte costituenti violazione del Modello, ADR Ingegneria

valuterà i provvedimenti più idonei, in ragione della gravità della condotta del dirigente, ivi inclusa la risoluzione del rapporto di lavoro.

Ove il dirigente sia munito di procure con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione disciplinare espulsiva comporterà anche la revoca della procura stessa.

Il potere di accertare le infrazioni commesse dai dirigenti e di irrogare le sanzioni è esercitato dal Consigliere Delegato, che agisce di concerto con le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR, nel rispetto delle disposizioni di legge, del CCNL applicabile e di quanto previsto nel Modello e nel Codice Etico, nonché informando previamente l'OdV.

3.6 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti (non dirigenti)

Le singole regole comportamentali previste dal presente Modello costituiscono "disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore" che, ai sensi dell'articolo 2104 c.c., ogni dipendente è tenuto ad osservare; il mancato rispetto del Modello da parte del lavoratore costituisce, pertanto, inadempimento contrattuale, a fronte del quale il datore di lavoro può irrogare le sanzioni di natura disciplinare previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il CCNL per i dipendenti da imprese edili ed affini rinnovato da ultimo, che disciplina il rapporto di lavoro tra ADR Ingegneria e i suoi dipendenti non dirigenti, stabilisce che le infrazioni del lavoratore possano essere punite, a seconda della loro gravità, con l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- (i) richiamo verbale;
- (ii) richiamo scritto;
- (iii) multa non superiore a tre ore di retribuzione;
- (iv) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo fino a tre giorni;
- (v) licenziamento con preavviso o senza preavviso.

Ove i dipendenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione più grave della multa comporterà la revoca automatica della procura stessa.

In particolare, il provvedimento disciplinare non potrà essere comminato prima di cinque giorni dalla contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le proprie difese e giustificazioni per iscritto o richiedere di essere sentito a difesa, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La comminazione del provvedimento sarà comunicata per iscritto.

Il lavoratore potrà impugnare in sede sindacale i provvedimenti di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (iv). Il licenziamento disciplinare, con o senza preavviso, potrà essere impugnato ai sensi dell'art. 6 della L. 604/1966 e ss.mm.ii..

In conformità a quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, e nel rispetto del principio di graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, si precisa che il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni saranno determinati anche in relazione:

- alle intenzionalità e circostanze, attenuanti o aggravanti, del comportamento complessivo;
- alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;



- al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;
- ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla legge.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

La reiterazione anche non specifica di infrazioni che comportino richiamo verbale, richiamo scritto, multa, determina l'applicazione del provvedimento immediatamente più grave.

I principi della tempestività e della immediatezza impongono l'irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'esito dell'eventuale giudizio penale.

Le sanzioni disciplinari previste ai punti (i) e (ii) sono comminate ai lavoratori dipendenti che, pur non operando nell'ambito di processi a potenziale rischio 231, violano le procedure previste dal Modello o adottano comportamenti non conformi al Modello.

Le sanzioni disciplinari di cui ai punti (iii) e (iv) sono comminate ai lavoratori dipendenti che, operando nell'ambito di processi a potenziale rischio 231, adottano un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello dettate per la loro specifica area di attività.

La sanzione del licenziamento con preavviso, è inflitta al dipendente che, a seguito dell'applicazione nei suoi confronti di due provvedimenti di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, compia nuovamente inosservanza delle prescrizioni dettate per lo specifico processo a potenziale rischio 231 nel quale svolge la sua attività oppure ponga nuovamente in essere, nell'espletamento delle sue attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e tale da poter determinare l'applicazione a carico di ADR Ingegneria delle sanzioni amministrative derivante da reato previste dal Decreto.

La sanzione del licenziamento senza preavviso è inflitta al dipendente che ponga in essere, nell'espletamento delle sue attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto e tale da poter determinare l'applicazione a carico di ADR Ingegneria delle sanzioni amministrative derivanti da reato previste dal Decreto.

L'accertamento delle suddette infrazioni (eventualmente su segnalazione dell'OdV) e la gestione e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono di competenza del Consigliere Delegato, che agisce di concerto con le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR. Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all'OdV per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

3.7 Sanzioni nei confronti di partner d'affari, consulenti e collaboratori esterni

L'adozione da parte di partner d'affari, fornitori, intermediari, consulenti e collaboratori esterni, comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società (cd. Soggetti Terzi) di comportamenti in contrasto con il D.Lgs. 231/2001 e con i principi e i valori contenuti nel Codice Etico e nella Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia, nonché con le procedure e/o prescrizioni loro eventualmente applicabili, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi



contratti. Analogamente è sanzionata la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, oggetto dell'incarico, tale da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa.

L'adozione di comportamenti in contrasto con il D.Lgs. 231/2001 o la violazione dei principi contenuti nel Codice Etico o nella Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia sarà considerabile inadempimento degli obblighi contrattuali e potrà dar luogo alla risoluzione del contratto da parte della Società.

4. La diffusione del Modello

4.1 Informazione

L'adozione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e i suoi successivi aggiornamenti sono comunicati ai Destinatari al momento dell'adozione o degli aggiornamenti stessi. Il Modello è inoltre pubblicato in elettronico sulla intranet aziendale.

A seguito della pubblicazione sulla intranet, i soggetti Destinatari sono impegnati, nello svolgimento delle "attività sensibili" afferenti ai processi a potenziale rischio 231, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso richiamati.

Ai nuovi assunti è data comunicazione, a cura delle Unità / Strutture aziendali competenti di ADR, in merito all'adozione del Modello, nonché i riferimenti per l'ottenimento di copia elettronica dello stesso, delle procedure aziendali e della Policy Anticorruzione, nonché copia del Codice Etico del Gruppo Atlantia.

Il Codice Etico e la Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia sono inoltre pubblicati sul sito internet della Società.

4.2 Formazione del personale

Il Modello, in ragione degli obblighi che ne derivano per il personale, entra a far parte a tutti gli effetti, contrattuali e di legge, dei regolamenti aziendali.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dalle Funzioni competenti di ADR in cooperazione con l'OdV ed è articolata mediante predisposizione di specifici piani.

Il livello di formazione è caratterizzato da un diverso approccio e grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello.

In particolare, la Società prevede l'erogazione di corsi che illustrino, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;
- il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato;
- l'Organismo di Vigilanza e la gestione del Modello nel continuo.

Le Funzioni aziendali competenti di ADR Ingegneria, in cooperazione con l'OdV, sia assicurano che il programma di formazione sia adeguato ed efficacemente attuato.



PARTE SPECIALE 1
Gestione amministrativa e finanziaria

1. Finalità

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche “il Modello”) di ADR Ingegneria S.p.A. (di seguito anche “ADR Ingegneria” o “la Società”) ha la finalità di definire i principi di controllo e di comportamento che i Destinatari (come definiti al par. 4 della Premessa alla Parte Generale) coinvolti nell’ambito dei processi elencati al successivo par. 2 devono osservare al fine di prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

I Destinatari sono comunque tenuti ad osservare anche i principi di comportamento e di controllo definiti nelle altre Parti Speciali del Modello relative ad ulteriori processi attivati / attivabili nell’ambito delle attività di cui alla presente Parte Speciale.

Tutti i Destinatari sono inoltre chiamati, ciascuno per quanto di propria competenza, al rispetto di:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico del Gruppo Atlantia;
- Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;
- sistema di poteri in vigore;
- corpo procedurale che regola i processi e, più nello specifico, procedure organizzative, procedure e istruzioni operative, procedure amministrativo-contabili e disposizioni al personale (per un dettaglio di tali documenti, si rimanda all’Allegato 2 del Modello “*Elenco delle procedure aziendali e di Gruppo che regolano i ‘processi a rischio 231’*”).

2. I processi a potenziale rischio 231

Di seguito si riportano i principali processi che la Società, sulla base dell’attività di *risk assessment*, ha considerato potenzialmente a rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nell’ambito di applicazione della presente Parte Speciale:

- *Accounting* e Bilancio;
- Gestione finanziaria;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Assicurazioni;
- Gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati.

Nei seguenti paragrafi, per ciascuno dei principali processi a potenziale “rischio 231” identificati, si riportano l’elenco dei reati e degli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti, l’ambito di applicazione, i principi di comportamento e quelli di controllo.

3. *Accounting* e Bilancio

Le principali attività sensibili in cui si articola il presente processo consistono nella gestione della contabilità

clienti e fornitori, nell'esecuzione delle registrazioni contabili, nella gestione delle attività di fatturazione, nella redazione del bilancio e delle situazioni infra-annuali e, da ultimo, nella gestione dei rapporti con i revisori.

Alcune delle suddette attività sensibili sono svolte, in tutto o in parte, in nome e/o per conto della Società da parte di Aeroporti di Roma S.p.A. (di seguito anche "ADR"), in forza di specifico contratto di *service*.

3.1 I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in oggetto sono:

- i *reati contro la Pubblica Amministrazione* (richiamati dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- i *reati societari* (richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001), tra cui: False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- i reati di *ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio* (richiamati dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);
- i *delitti di criminalità organizzata* (richiamati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- i *reati tributari* (richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000); Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000); Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000); Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

Si rimanda all'Allegato 1 del Modello "I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001" per il dettaglio di ciascuna fattispecie.

3.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e di controllo si applicano a tutti i Destinatari che operano nell'ambito del processo di *Accounting e bilancio*.

3.3 Principi di comportamento

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione del processo di *Accounting e bilancio* devono:

- assicurare che le attività inerenti al processo in oggetto siano gestite nel rispetto delle disposizioni di legge, dei Principi contabili nazionali, nonché del Codice Etico e della Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;
- osservare, nello svolgimento delle attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società e di formazione del bilancio, un comportamento corretto, trasparente e collaborativo;
- garantire che l'informativa alla base delle registrazioni contabili rispetti il principio di competenza e sia veritiera, chiara, accurata, completa e tempestiva, tale da consentire una rappresentazione fedele dell'andamento delle attività aziendali;
- assicurare che ogni operazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- rispettare i criteri di ragionevolezza e prudenza nella valutazione e registrazione delle poste contabili, anche valutative ed estimative, tenendo traccia dei parametri di valutazione e dei criteri che hanno guidato la determinazione del valore;
- fornire ai soci e al pubblico in generale informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività;
- garantire che il Bilancio di esercizio e le relazioni infra-annuali contengano, nell'ambito delle note integrative e delle relazioni sulla gestione, tutte le informazioni e i dettagli richiesti dalla legge e dai principi contabili in maniera chiara, veritiera e completa;
- garantire la tracciabilità delle attività e dei documenti inerenti al processo, assicurandone l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli eseguiti che supportano le attività, nonché di eventuali responsabilità;
- osservare scrupolosamente tutte le norme di legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nei confronti dei revisori contabili, evadendo in modo tempestivo e completo le richieste da essi provenienti nell'ambito delle attività di verifica e valutazione dei processi amministrativo-contabili.
- rispettare qualsiasi disposizione di carattere tributario sulla base della normativa *pro tempore* vigente

È inoltre espressamente vietato:

- rappresentare in contabilità (o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in Bilancio di esercizio, Relazioni e Prospetti o altre comunicazioni sociali) dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- registrare in contabilità operazioni a valori non corretti rispetto alla documentazione di riferimento, oppure a fronte di transazioni inesistenti (soggettivamente o oggettivamente) in tutto o in parte, o

- senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata, anche al fine di ottenere un beneficio fiscale;
- contribuire a qualificare un'operazione economica in modo difforme dal vero, anche al fine di indicare nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi;
 - predisporre documentazione finalizzata ad emettere fatture o altri documenti fiscalmente rilevanti per operazioni in tutto o in parte inesistenti, anche al fine di consentire a terzi un beneficio fiscale;
 - porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extra-contabili, ovvero finalizzate alla creazione di fondi neri o di contabilità parallele;
 - gestire in modo anomalo la consuntivazione di costi e ricavi;
 - omettere di comunicare dati e informazioni imposti dalla legge riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
 - restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di riduzione del capitale sociale previsti dalla legge;
 - comunicare alla società controllante dati/informazioni fittizi che comportino l'indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori;
 - ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - ledere l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, acquistando o sottoscrivendo azioni della Società (o della società controllante) fuori dai casi previsti dalla legge;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
 - ostacolare in qualsiasi modo lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei revisori contabili, ad esempio attraverso l'occultamento di documenti e informazioni da essi richiesti;
 - corrispondere, offrire o promettere, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (e.g. sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali a revisori contabili, per influenzare il loro comportamento e/o assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società.

3.4 Principi di controllo

Si elencano di seguito i principi di controllo che devono essere posti in essere nell'ambito del processo di *Accounting e bilancio* che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dal corpo procedurale già predisposto in materia (per un dettaglio dei documenti del corpo procedurale rilevanti per il presente processo, si rimanda all'Allegato 2 del Modello "*Elenco delle procedure aziendali e di Gruppo che regolano i processi a rischio 231*").

Con specifico riferimento alla gestione del processo di *accounting*, i principi di controllo che devono essere posti in essere sono i seguenti.

- La prima applicazione di un nuovo principio contabile deve avvenire a seguito di un *assessment*, a cura dei Responsabili delle Unità / Strutture aziendali competenti di ADR, delle voci contabili impattate al fine di individuare gli effetti, anche fiscali, rilevanti per la corretta rappresentazione contabile.
- La predisposizione e l'aggiornamento del Piano dei conti avviene a cura delle Unità / Strutture aziendali competenti di ADR. I conti devono essere codificati e opportunamente classificati in base alla destinazione dei valori nel Bilancio di esercizio.
- L'apertura di un nuovo conto o la modifica o chiusura di un conto esistente devono essere debitamente autorizzate dai Responsabili delle Unità / Strutture aziendali competenti di ADR, anche su richiesta motivata e tracciabile dell'Unità / Struttura aziendale competente.
- Le modifiche del Piano dei conti sul sistema informativo in uso devono essere eseguite esclusivamente da personale dotato di specifici profili autorizzativi.
- Le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR devono garantire un monitoraggio periodico sull'adeguatezza del Piano dei conti.
- Il processo di contabilizzazione è svolto attraverso registrazioni contabili automatiche, manuali e semi-automatiche. Lo svolgimento di tali attività e i controlli connessi devono essere svolti conformemente alle specifiche procedure che sovrintendono i flussi alimentanti del sistema informativo integrato (e.g. processi di ciclo attivo, ciclo passivo, ciclo immobilizzazioni, etc.) e sotto la costante supervisione delle Unità / Strutture aziendali competenti di ADR.
- Con riferimento alla fatturazione attiva, le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR devono verificare la conformità delle fatture con gli input ricevuti dalle Unità / Strutture aziendali di business per l'emissione delle fatture, assicurando l'esecuzione di controlli volti a rilevare eventuali anomalie, individuandone le motivazioni e provvedendo a sanare le stesse al fine di garantire la correttezza delle fatture emesse.
- Con riferimento alla fatturazione passiva, le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR, al ricevimento della fattura devono:
 - verificare la conformità tra contratto / ordine e la fattura stessa;
 - verificare che la documentazione autorizzativa (e.g. nota di carico, certificato di pagamento o entrata merce) ricevuta dalle Unità / Strutture aziendali o di Gruppo che gestiscono il contratto sia stata sottoscritta coerentemente con i livelli di firma vigenti.
- Una serie di controlli del sistema utilizzato dalle Unità / Strutture aziendali competenti di ADR per la registrazione delle fatture, ne assicurano la corretta registrazione.
- Le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR, con riferimento all'IVA, effettuano controlli periodici su base campionaria per la riconciliazione dei saldi comunicati dai fornitori e il relativo valore registrato a sistema.
- Le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR devono effettuare un monitoraggio mensile, attraverso il sistema informatico per la gestione delle fatture elettroniche, sullo stato delle fatture passive.

- La documentazione prodotta nell'ambito del presente processo deve essere adeguatamente archiviata a cura delle Unità / Strutture aziendali competenti della Società e di ADR.

Con specifico riferimento alla gestione del processo di Bilancio, i principi di controllo che devono essere posti in essere sono i seguenti.

- Le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR devono definire, coerentemente con le date stabilite per la sua approvazione e tenuto conto del termine previsto dallo statuto sociale, il calendario delle attività relative alla redazione del Bilancio.
- Sulla base delle tempistiche definite nel calendario per la redazione del Bilancio, l'Unità / Struttura aziendale competente di Controlling e Supporto Amministrativo, in raccordo con le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR, devono effettuare l'estrazione e la raccolta dei dati routinari e non routinari, nonché delle poste valutative, garantendo adeguate attività di verifica automatiche e manuali degli stessi (e.g. verifiche di coerenza, riconciliazioni, accertamenti, etc.).
- Dopo aver recepito i dati inerenti ad accertamenti e valutazioni e quelli relativi al carico fiscale, l'Unità / Struttura aziendale competente di Controlling e Supporto Amministrativo, in raccordo con le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR, deve predisporre una bozza di Conto economico e Stato patrimoniale, elaborando, al contempo, una bozza di Nota integrativa e Relazione sulla gestione. La bozza del fascicolo di Bilancio deve essere:
 - sottoposta ad adeguate attività di verifica da parte delle Unità / Strutture aziendali competenti (e.g. correttezza numerica dei dati esposti, coerenza del documento, completezza delle informazioni, etc.);
 - condivisa da parte delle Unità / Strutture aziendali competenti di ADR ed essere successivamente messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione.
- La bozza definitiva di Bilancio deve essere predisposta dall'Unità / Struttura aziendale competente di Controlling e Supporto Amministrativo, in raccordo con le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR, previa validazione del Direttore Generale.
- La bozza definitiva di Bilancio deve essere validata da parte del Consiglio di Amministrazione e approvata dall'Assemblea dei Soci.
- Con riferimento a ripartizione degli utili e delle riserve, riduzione e aumento del capitale sociale, devono essere applicate le disposizioni del codice civile.
- La documentazione prodotta nell'ambito del presente processo deve essere adeguatamente archiviata a cura delle Unità / Strutture aziendali competenti della Società e di ADR.

4. Gestione finanziaria

Le principali attività sensibili in cui si articola il presente processo consistono nella gestione degli incassi, dei pagamenti e delle relazioni con gli istituti di credito, della tesoreria

Alcune delle suddette attività sensibili sono svolte, in tutto o in parte, in nome e/o per conto della Società da parte di ADR, in forza di specifico contratto di *service*.

4.1 I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in oggetto sono:

- i *reati contro la Pubblica Amministrazione* (richiamati dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- i *reati societari* (richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- i *reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio* (richiamati dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);
- i *delitti di criminalità organizzata* (richiamati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- i *reati tributari* (richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000); Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000); Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000); Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

Si rimanda all'Allegato 1 del Modello "I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001" per il dettaglio di ciascuna fattispecie.

4.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e di controllo si applicano a tutti i Destinatari che operano nell'ambito del processo di *Gestione finanziaria*.

4.3 Principi di comportamento

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella *Gestione finanziaria* devono:



- assicurare che le attività inerenti al processo in oggetto siano gestite nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti (con particolare riferimento a quelle in materia di strumenti di incasso e pagamento, tracciabilità dei flussi finanziari e antiriciclaggio), nonché del Codice Etico, della Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia e del corpo procedurale vigente;
- garantire che tutte le operazioni (transazioni, rilevazioni contabili e relative attività di controllo) siano eseguite esclusivamente da personale autorizzato e risultino opportunamente autorizzate, documentate e tracciabili;
- effettuare controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali in uscita e in entrata, e garantirne la tracciabilità;
- preferire, ove possibile, il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento. L'utilizzo di pagamenti in contanti devono essere limitati ai soli casi espressamente consentiti e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di strumenti di pagamento;
- disporre pagamenti congrui con la documentazione sottostante (e.g. fattura autorizzata) e sul conto corrente segnalato dal fornitore;
- per le operazioni a mezzo assegno bancario, utilizzare la clausola di non trasferibilità;
- utilizzare le disponibilità di cassa in modo appropriato, adeguatamente giustificato e nei limiti delle necessità aziendali;
- improntare il proprio comportamento nei confronti delle controparti coinvolte nel processo in oggetto (e.g. istituti di credito, fornitori, etc.) a criteri di integrità, trasparenza e collaborazione, fornendo informazioni adeguate e complete, bandendo pratiche elusive o corruttive o minacce e violenze finalizzate a influenzare il comportamento delle stesse;
- conservare la documentazione giustificativa a supporto degli incassi, dei pagamenti e dei movimenti di cassa.

È inoltre espressamente vietato:

- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extra-contabili, ovvero finalizzate alla creazione di fondi neri;
- condurre le attività relative alla gestione dei flussi monetari e finanziari, anche infragrupo, in maniera "anomala", effettuando operazioni idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali;
- condurre le attività relative alla gestione dei flussi monetari e finanziari qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ovvero dei reati di associazione per delinquere, ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- effettuare pagamenti:
 - non adeguatamente documentati e autorizzati;
 - a fornitori in contanti oltre i limiti previsti dalla normativa;



- in favore di collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- emettere assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- corrispondere, offrire o promettere direttamente o indirettamente (e.g. attraverso l'intermediazione di un soggetto terzo), pagamenti a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, nonché a controparti private o a persone a questi riconducibili, per influenzare il loro comportamento e/o assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società.
- rendersi artefice di una gestione fraudolenta dei conti correnti bancari riferibili alla Società idonea a rendere, in tutto o in parte, inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- compiere qualsiasi atto che possa agevolare una gestione anomala dei flussi di cassa al fine di generare i presupposti per conseguire un indebito risparmio di spesa fiscale.

4.4 Principi di controllo

Si elencano di seguito i principi di controllo che devono essere posti in essere nell'ambito del processo di *Gestione finanziaria* che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dal corpo procedurale già predisposto in materia (per un dettaglio dei documenti del corpo procedurale rilevanti per il presente processo, si rimanda all'Allegato 2 del Modello "*Elenco delle procedure aziendali e di Gruppo che regolano i processi a rischio 231*").

- L'apertura e chiusura dei conti correnti deve essere autorizzata da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere.
- La gestione dei pagamenti deve sempre presupporre la verifica, da parte dell'Unità Richiedente, dell'esistenza di un'obbligazione di pagamento verso terzi in capo alla Società.
- La richiesta di pagamento deve essere formalizzata dalle Unità / Strutture aziendali richiedenti nel rispetto delle regole definite dalla normativa aziendale e deve essere sottoscritta da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere.
- L'Unità / Struttura aziendale competente di ADR deve effettuare, ai fini del pagamento, adeguate verifiche in merito alla correttezza formale delle disposizioni (e.g. verifica rispetto dei poteri di firma).
- Con riferimento agli incassi, l'Unità / Struttura aziendale competente di ADR, a seguito della rilevazione dei movimenti in entrata dal sistema di *remote banking*, deve effettuare adeguate verifiche in merito all'esistenza dei requisiti formali dell'accredito rilevato (i.e. titolarità dell'accredito), nonché alla correttezza degli importi.
- Le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR, secondo la periodicità delle chiusure contabili, sono tenute alla verifica dei saldi di tutti i conti correnti e all'effettuazione delle relative riconciliazioni, garantendo adeguata tracciabilità di tali attività.



- Il personale competente della gestione della cassa periferica in uso presso la Società deve aggiornare i registri di cassa sulla base delle disponibilità ricevute e delle spese effettuate, registrare e archiviare correttamente i giustificativi.
- Il reintegro della cassa periferica in uso presso la Società deve essere effettuato previa specifica richiesta della funzione competente, corredata dai giustificativi delle spese sostenute, e debitamente autorizzata dai soggetti preposti.
- Il personale competente della gestione della cassa periferica in uso presso la Società è tenuta, secondo periodicità definite, alla conta fisica e quadratura della stessa con la relativa documentazione a supporto.
- Le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR devono effettuare periodiche attività di verifica della consistenza della cassa periferica in uso presso la Società e delle attività di quadratura effettuate, nonché di riconciliazione.
- La documentazione prodotta nell'ambito del presente processo deve essere adeguatamente archiviata a cura delle Unità / Strutture aziendali competenti della Società e di ADR.

5. Gestione degli adempimenti fiscali

Il presente processo è svolto in nome e/o per conto della Società da parte di ADR, in forza di specifico contratto di *service*.

5.1 I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in oggetto sono:

- i *reati contro la Pubblica Amministrazione* (richiamati dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- i *reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio* (richiamati dall'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.);
- i *delitti di criminalità organizzata* (richiamati dall'art. 24-*ter* del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- i reati di contrabbando (richiamati dall'art. 25-*sexiesdecies* D. Lgs. 231/2001), tra cui: Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e spazi doganali (art. 282 d.P.R. n. 43/1973); Altri casi di contrabbando (art. 292 d.P.R. n. 43/1973);



- i *reati tributari* (richiamati dall'art. 25-*quiquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000); Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000); Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000); Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000); Indebita compensazione (art. 10-*quater* D.Lgs. 74/2000); Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

Si rimanda all'Allegato 1 del Modello "*I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001*" per il dettaglio di ciascuna fattispecie.

5.2 *Ambito di applicazione*

I successivi principi di comportamento e di controllo si applicano a tutti i Destinatari che operano nell'ambito del processo di *Gestione degli adempimenti fiscali*.

5.3 *Principi di comportamento*

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella *Gestione degli adempimenti fiscali* devono:

- assicurare che le attività inerenti al processo in oggetto siano gestite nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, nonché del Codice Etico e della Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;
- assicurare che le attività inerenti al processo in oggetto siano gestite nel rispetto della Strategia fiscale di ADR e del *Tax Control Framework* dalla stessa implementato;
- assicurare lo svolgimento di un processo periodico di monitoraggio finalizzato a intercettare l'eventuale insorgere di novità in materia tributaria;
- garantire il monitoraggio delle scadenze fiscali, sulla base delle scadenze di legge previste;
- inviare all'Unità/Struttura competente di ADR documentazione e informazioni complete e corrette in occasione delle chiusure contabili;
- collaborare con la Società controllante per una corretta e puntuale verifica del calcolo delle imposte dirette e indirette, anche sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti/elaborati dalle funzioni coinvolte;
- collaborare, laddove richiesto o necessario, con la Società controllante per la corretta predisposizione dei modelli Redditi, IRAP, IVA E degli F24, nonché per la verifica periodica dei registri IVA;
- provvedere tempestivamente, secondo i termini di legge, all'effettuazione delle dichiarazioni e pagamenti di natura fiscale sia per tributi autoliquidati che per quelli liquidati direttamente dall'Ente impositore alle Autorità competenti;



- garantire la tracciabilità del processo relativo alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali alle Autorità competenti, da effettuarsi nel rispetto delle norme di legge e regolamenti, in virtù degli obiettivi di trasparenza e corretta informazione;
- in caso di contatti con la Pubblica Amministrazione (e.g. in occasione di visite ispettive), garantire che i rapporti siano intrattenuti in maniera corretta, trasparente, imparziale e collaborativa e che a rappresentare la Società siano soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere;
- in caso di tentata concussione o di induzione indebita a dare o promettere utilità da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione nei confronti di un Destinatario, rifiutare la richiesta e riferire immediatamente l'accaduto al rispettivo Responsabile di Unità / Struttura aziendale e all'Organismo di Vigilanza;
- garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata al fine di garantire la tracciabilità delle varie fasi del processo.

È inoltre espressamente vietato:

- al fine di evadere le imposte, indicare nelle relative dichiarazioni elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o inesistenti o crediti e ritenute fittizi;
- contribuire alla registrazione ed emissione di fatture o altri documenti fiscalmente rilevanti in relazione a prestazioni fittizie (sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo) ovvero a prestazioni effettivamente rese, ma indicate con un corrispettivo o per un valore/quantitativo non rispondente al vero;
- contribuire all'emissione false fatture o note di variazione a favore di una società del Gruppo ADR ovvero della Società controllante, al fine di aumentare fittiziamente i costi di queste ultime;
- predisporre e inviare alle Autorità competenti dichiarazioni fiscali, contenenti dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero;
- omettere dichiarazioni o comunicazioni di natura fiscale, dovute per legge, al fine di evadere le imposte;
- omettere di comunicare dati e informazioni imposti dalla legge riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- fruire di regimi fiscali speciali ovvero di esenzioni e detrazioni nella consapevolezza dell'assenza dei presupposti normativi (soggettivi e oggettivi), attraverso l'alterazione dei documenti contabili o la dissimulazione delle sottostanti condizioni fattuali;
- corrispondere, offrire o promettere, direttamente o indirettamente (e.g. attraverso l'intermediazione di un soggetto terzo), anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (e.g. sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a persone a questi riconducibili, per influenzare il loro comportamento e/o assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- corrispondere o promettere denaro o altra utilità a un soggetto terzo o a persona a questo riconducibile, al fine di assicurare indebiti vantaggi di qualunque tipo alla Società, grazie all'opera di

intermediazione da questi esercitabile nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;

- cedere a pressioni o accogliere raccomandazioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio.
- porre in essere comportamenti che impediscano lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria ovvero dell'Autorità Giudiziaria, mediante l'occultamento di documenti ed informazioni richiesti, ovvero fornendo documenti ed informazioni incompleti o fuorvianti;
- comunicare alla Società controllante dati / informazioni fittizi che comportino l'indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori;
- trasmettere alla Società controllante dati / informazioni fittizie che consentano di utilizzare in compensazione crediti d'imposta inesistenti o non spettanti, con lo scopo di ottenere un indebito risparmio di spesa fiscale;
- esercitare un'indebita ingerenza su un funzionario dell'Amministrazione Finanziaria affinché questi emetta un atto amministrativo illegittimo (e.g. atto di accertamento, risposta ad un interpello, etc.) che consenta alla Società di giovare di un indebito risparmio di spesa fiscale con precipuo riguardo all'Imposta sul Valore Aggiunto.

5.4 Principi di controllo

Si elencano di seguito i principi di controllo che devono essere posti in essere nell'ambito del processo di *Gestione degli adempimenti fiscali* che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dal corpo procedurale già predisposto in materia (per un dettaglio dei documenti del corpo procedurale rilevanti per il presente processo, si rimanda all'Allegato 2 del Modello "*Elenco delle procedure aziendali e di Gruppo che regolano i 'processi a rischio 231'*").

- Con riferimento alle imposte sui redditi, l'Unità / Struttura aziendale competente di ADR deve determinare le imposte di esercizio IRES e IRAP, sulla base delle imposte imputate in bilancio e dei relativi aggiornamenti, previa adeguata attività di verifica dei dati e delle informazioni ricevute mediante confronto tra le dichiarazioni predisposte tramite l'applicativo gestionale in uso con i propri file di calcolo. L'Unità / Struttura aziendale competente di ADR ha inoltre elaborato un apposito scadenziario per assicurare la tempestiva trasmissione delle dichiarazioni. A tal fine, la Società fornisce alla controllante una rappresentazione completa, esatta e veritiera dei dati/informazioni rilevanti.
- Con riferimento agli adempimenti IVA, anche di Gruppo l'Unità / Struttura aziendale competente di ADR è tenuta al rispetto dei termini e delle condizioni definite dall'apposito regolamento del Gruppo Atlantia.



- Con riferimento agli adempimenti IVA di Gruppo, l'Unità / Struttura aziendale competente di ADR Ingegneria alle scadenze previste invia alla Controllante i dati necessari per la liquidazione del mese di riferimento. Il pagamento deve essere sottoposto per validazione alla l'Unità / Struttura aziendale competente di ADR. L'Unità / Struttura aziendale competente di ADR provvede a predisporre il bonifico di pagamento verso la Controllante (Atlantia) per l'importo da liquidare e ad acquisire l'autorizzazione nel rispetto dei poteri di rappresentanza e firma sociale. Con riferimento alla Dichiarazione IVA, l'Unità / Struttura aziendale competente di ADR definisce, sulla base della normativa vigente, i dati necessari per la predisposizione della Dichiarazione ed il calendario delle attività. L'Unità / Struttura aziendale competente di ADR, nel rispetto delle scadenze previste, predispone i dati richiesti relativi alle operazioni effettuate nell'anno precedente. L'Unità / Struttura aziendale competente di ADR verifica la congruità dei dati ricevuti rispetto agli importi versati nell'anno di riferimento con Modello F24. L'avvenuta trasmissione della Dichiarazione IVA è attestata dal rilascio della Comunicazione di avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate. A tal fine, la Società fornisce alla controllante una rappresentazione completa, esatta e veritiera dei dati/informazioni rilevanti.
- Con riferimento alla compensazione di crediti, al momento della presentazione dell'F24 per via telematica, l'Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati ed eventualmente approfondimenti manuali volti a verificare la correttezza dei crediti di cui si richiede la compensazione.
- Con riferimento ai sostituti di imposta, i Responsabili delle Unità / Strutture aziendali competenti di ADR (relativamente a lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti) devono verificare che il calcolo dei versamenti di propria competenza riportato nel prospetto di sintesi corrisponda al totale dei versamenti comunicati all'Unità / Struttura aziendale competente di ADR nel corso dell'anno, sottoscrivendo il prospetto di calcolo. Le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR devono garantire adeguata verifica in merito alla correttezza e coerenza dei dati ricevuti.
- Le dichiarazioni fiscali, predisposte in formato cartaceo ed elettronico, devono essere autorizzate da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere e trasmesse all'Amministrazione Finanziaria a cura del Rappresentante Negoziante.
- La documentazione prodotta nell'ambito del presente processo (e.g. originale delle dichiarazioni fiscali e copia della comunicazione di avvenuto ricevimento) deve essere adeguatamente archiviata a cura delle Unità / Strutture aziendali competenti di ADR, nel rispetto delle previsioni di legge.

6. Assicurazioni

Il presente processo consiste, in particolare, nell'attività sensibile di stipula e gestione delle coperture assicurative.

La suddetta attività sensibile è svolta in nome e/o per conto della Società da parte di ADR, in forza di specifico contratto di *service*.

6.1 I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in oggetto sono:

- i *reati societari* (richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- i reati di *ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio* (richiamati dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);
- i *delitti di criminalità organizzata* (richiamati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

Si rimanda all'Allegato 1 del Modello "*I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001*" per il dettaglio di ciascuna fattispecie.

6.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e di controllo si applicano a tutti i Destinatari che operano nell'ambito del processo di *Assicurazioni*.

6.3 Principi di comportamento

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione del processo di *Assicurazioni* devono:

- assicurare che le attività inerenti al processo in oggetto siano gestite nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, nonché del Codice Etico e della Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;
- improntare il proprio comportamento nei confronti delle controparti coinvolte nel processo in oggetto (e.g. broker assicurativi, esponenti delle compagnie assicurative) a criteri di integrità, trasparenza e collaborazione, fornendo informazioni adeguate e complete, bandendo pratiche elusive o corruttive o minacce e violenze finalizzate a influenzare il comportamento delle stesse;
- in caso di comportamenti posti in essere dalle controparti coinvolte nel processo in oggetto (siano esse soggetti pubblici o privati) finalizzate all'ottenimento di favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità, anche nei confronti di terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con il cliente o potenziale cliente, riferire immediatamente l'accaduto al rispettivo Responsabile di Unità / Struttura aziendale e all'Organismo di Vigilanza.

È inoltre espressamente vietato:

- con specifico riferimento alla gestione dei contratti assicurativi, simulare qualsivoglia sinistro, anche con la complicità di soggetti terzi e/o della compagnia assicurativa, al fine di ottenere un rimborso assicurativo non dovuto;

- corrispondere, offrire o promettere, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (e.g. sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali a controparti coinvolte nel processo in oggetto (siano esse soggetti pubblici o privati), per influenzare il loro comportamento e/o assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società.

6.4 Principi di controllo

Per i principi di controllo che devono essere posti in essere nell'ambito del processo di *Assicurazioni* (con specifico riferimento alla selezione e gestione dei rapporti con i *broker* assicurativi e con le compagnie assicurative) che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dal corpo procedurale già predisposto in materia (per un dettaglio dei documenti del corpo procedurale rilevanti per il presente processo, si rimanda all'Allegato 2 del Modello "*Elenco delle procedure aziendali e di Gruppo che regolano i processi a rischio 231*"), si rimanda ai principi di controllo definiti dalla Parte Speciale 6 *Acquisti*.

7. Gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati

Le principali attività sensibili in cui si articolano i presenti processi consistono nell'individuazione e richiesta dei finanziamenti pubblici o agevolati e nella relativa gestione e rendicontazione degli stessi.

Alcune delle suddette attività sensibili sono svolte, in tutto o in parte, in nome e/o per conto della Società da parte di ADR.

7.1 I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in oggetto sono:

- i *reati contro la PA* (richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.).

Si rimanda all'Allegato 1 del Modello "*I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001*" per il dettaglio di ciascuna fattispecie.

7.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e di controllo si applicano a tutti i Destinatari che operano nell'ambito del processo di *Gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati*.

7.3 Principi di comportamento

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella *Gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati* devono:

- in generale, assicurare che i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione siano intrattenuti:
 - nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché del Codice Etico, della Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia e della Procedura Gestione dei conflitti di interesse del Gruppo Atlantia;
 - in maniera corretta, trasparente, imparziale e collaborativa;
 - esclusivamente da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere, siano essi dipendenti o collaboratori ovvero da titolari di funzioni aziendali che hanno come proprio compito la gestione di tale tipologia di rapporti;
- assicurare che gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione nell'ambito dei finanziamenti pubblici o agevolati, siano effettuati con la massima diligenza, in modo da fornire tempestivamente informazioni chiare, accurate, complete e veritiere;
- sottoporre ai soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere, la documentazione inerente alla richiesta o successiva gestione e rendicontazione di finanziamenti pubblici, al fine di verificarla e approvarla prima dell'inoltro alla Pubblica Amministrazione;
- garantire che le somme ottenute a titolo di finanziamento siano utilizzate per gli scopi per cui sono state richieste;
- in caso di tentata concussione o di induzione indebita a dare o promettere utilità da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione, nei confronti di un Destinatario, rifiutare la richiesta e riferire immediatamente l'accaduto al rispettivo Responsabile di Unità / Struttura aziendale e all'Organismo di Vigilanza;
- garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata al fine di garantire la tracciabilità delle varie fasi del processo.

È inoltre espressamente vietato:

- in generale, tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre i suoi funzionari in errori di valutazione nell'ambito dell'attribuzione di finanziamenti pubblici, riconducibili, anche in via indiretta, all'Unione Europea e alle sue istituzioni/organismi e successiva verifica dell'impiego degli stessi. Nello specifico, tenere comportamenti scorretti al fine di, a titolo esemplificativo, ottenere il superamento di vincoli o di criticità nella concessione del finanziamento / contributo, in occasione di incontri con i soggetti finanziatori in fase istruttoria od ottenere particolari privilegi o agevolazioni, tramite iniziative non trasparenti e non formalizzate sul piano aziendale, in sede di approvazione e/o erogazione del finanziamento / contributo;

- esercitare indebite ingerenze su esponenti di enti pubblici al fine di ottenere l'ingiusta assegnazione di fondi / finanziamenti riconducibili, anche in via indiretta, all'Unione Europea e alle sue istituzioni/organismi;
- presentare, o concorrere con terzi alla presentazione, alla Pubblica Amministrazione di dichiarazioni, comunicazioni o informazioni non veritiere, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà o occultare atti o fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- corrispondere, offrire o promettere, direttamente o indirettamente (e.g. attraverso l'intermediazione di un soggetto terzo), anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (e.g. sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a persone a questi riconducibili, per influenzare il loro comportamento e/o assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- corrispondere o promettere denaro o altra utilità a un soggetto terzo o a persona a questo riconducibile, al fine di assicurare indebiti vantaggi di qualunque tipo alla Società, grazie all'opera di intermediazione da questi esercitabile nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- cedere a pressioni o accogliere raccomandazioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio.

7.4 Principi di controllo

Si elencano di seguito i principi di controllo che devono essere posti in essere nell'ambito del processo di *Gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati*, che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dal corpo procedurale già predisposto in materia (per un dettaglio dei documenti del corpo procedurale rilevanti per il presente processo, si rimanda all'Allegato 2 del Modello "*Elenco delle procedure aziendali e di Gruppo che regolano i 'processi a rischio 231'*").

- La documentazione rilevante nell'ambito del presente processo (e.g. istanza di finanziamento o contributo e documentazione ad essa collegata, documentazione inerente alla rendicontazione del finanziamento ricevuto, etc.) deve essere redatta dalle Unità / Strutture aziendali della Società o di ADR competenti nel rispetto della normativa applicabile e deve essere verificata in termini di completezza e correttezza e sottoscritta dai soggetti preposti.
- Prima dell'inoltro alle Pubbliche Amministrazioni erogatrici del finanziamento, tutta la documentazione rilevante nell'ambito del presente processo deve essere autorizzata da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere, previa verifica della stessa.
- Il contratto di finanziamento deve essere sottoscritto da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere.
- Nell'ambito della rendicontazione del finanziamento, l'Unità / Struttura aziendale competente della Società o di ADR deve confrontare la rendicontazione stessa con la documentazione di supporto relativa ai finanziamenti ottenuti (e.g. costo del lavoro interno, ordini di acquisto, bonifici di pagamento, etc.) e deve verificare la sua coerenza con il programma finanziato e l'avanzamento

contabile rispetto a quello fisico. I dati sulla rendicontazione inseriti nella modulistica ufficiale da trasmettere all'ente finanziatore devono essere autorizzati da soggetti muniti di idonei poteri.

- La documentazione prodotta nell'ambito del presente processo deve essere adeguatamente archiviata a cura delle Unità / Strutture aziendali competenti della Società e di ADR.



PARTE SPECIALE 2
Sistemi informativi



1. Finalità

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche “il Modello”) di ADR Ingegneria S.r.l. (di seguito anche “ADR Ingegneria” o “la Società”) ha la finalità di definire i principi di controllo e di comportamento che i Destinatari (come definiti al par. 4 della Premessa alla Parte Generale) coinvolti nell’ambito dei processi elencati al successivo par. 2 devono osservare al fine di prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

I Destinatari sono comunque tenuti ad osservare anche i principi di comportamento e di controllo definiti nelle altre Parti Speciali del Modello relative ad ulteriori processi attivati / attivabili nell’ambito delle attività di cui alla presente Parte Speciale.

Tutti i Destinatari sono inoltre chiamati, ciascuno per quanto di propria competenza, al rispetto di:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico del Gruppo Atlantia;
- Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;
- sistema di poteri in vigore;
- corpo procedurale che regola i processi e, più nello specifico, procedure organizzative, procedure e istruzioni operative, procedure amministrativo-contabili e disposizioni al personale (per un dettaglio di tali documenti, si rimanda all’Allegato 2 del Modello “*Elenco delle procedure aziendali e di Gruppo che regolano i ‘processi a rischio 231’*”).

2. I processi a potenziale rischio 231

Il principale processo che la Società, sulla base dell’attività di *risk assessment*, ha considerato potenzialmente a rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nell’ambito di applicazione della presente Parte Speciale è quello di *Esercizio e gestione dei sistemi e sviluppo di soluzioni ICT*.

Nei seguenti paragrafi, per tale processo a potenziale “rischio 231”, si riportano l’elenco dei reati e degli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti, l’ambito di applicazione, i principi di comportamento e quelli di controllo.

3. Esercizio e gestione dei sistemi e sviluppo di soluzioni ICT

Le principali attività sensibili in cui si articola il presente processo consistono, con riferimento all’esercizio e alla gestione dei sistemi ICT, nella gestione delle soluzioni ICT e della relativa continuità operativa (i.e. gestione degli accessi logici ai sistemi informatici, dei *backup*, della sicurezza di rete e del *disaster recovery*, della sicurezza fisica e ambientale).

Con riferimento allo sviluppo di soluzioni ICT, le attività sensibili consistono nel *demand management*, nella

pianificazione dei fabbisogni e nella definizione delle linee di sviluppo ICT, nello sviluppo di applicazioni e negli interventi di infrastruttura ICT e, da ultimo, nella gestione del passaggio in esercizio delle soluzioni (applicazioni e infrastrutture).

Le suddette attività sensibili sono svolte in nome e/o per conto della Società da parte di Aeroporti di Roma S.p.A. (di seguito anche "ADR") e di ADR Tel S.p.A. (di seguito anche "ADR Tel") in forza di specifici contratti di *service*.

3.1 *I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti*

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in oggetto sono:

- *i reati contro la Pubblica Amministrazione* (richiamati dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- *i delitti informatici e trattamento illecito di dati* (richiamati dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Documenti informatici (art. 491-bis c.p.); Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- *i delitti in materia di violazione del diritto d'autore* (richiamati dall'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001);
- *i reati tributari* (richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001), tra cui Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000).

Si rimanda all'Allegato 1 del Modello "*I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001*" per il dettaglio di ciascuna fattispecie.

3.2 *Ambito di applicazione*

I successivi principi di comportamento e di controllo si applicano a tutti i Destinatari che operano nell'ambito del processo di *Esercizio e gestione dei sistemi e sviluppo di soluzioni ICT*.

3.3 *Principi di comportamento*

I Destinatari di ADR e di ADR Tel coinvolti nella gestione del processo di *Esercizio e gestione dei sistemi e sviluppo di soluzioni ICT* devono:

- assicurare che tutte le attività siano gestite nell'assoluto rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti (con particolare riferimento al D.Lgs. 196/2003 e alla L. 48/2008), nonché del Codice Etico e della Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;
- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali, tutelando la sicurezza dei dati;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli informatici;
- garantire l'implementazione tecnica delle abilitazioni utenti ai sistemi informativi secondo le procedure aziendali;
- monitorare e svolgere le necessarie attività di gestione degli accessi ai sistemi informativi aziendali e di terze parti;
- garantire che i privilegi concessi a ogni utente siano conformi a quanto richiesto e approvato secondo le procedure aziendali;
- monitorare i cambiamenti organizzativi o tecnici che potrebbero determinare l'esposizione del sistema informativo a nuove minacce, rendendo inadeguato il sistema di controllo accessi;
- garantire adeguata gestione delle attività di chiusura dei profili e delle credenziali di accesso ai sistemi nei casi di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente;
- assicurare, nel rispetto della normativa applicabile, adeguata tracciabilità dell'attività svolta dagli utenti sui sistemi informativi aziendali;
- garantire l'installazione a tutti gli utenti esclusivamente di *software* originali, debitamente autorizzati o licenziati;
- monitorare la corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati;
- assicurare che la sicurezza logica e fisica dei sistemi informativi della Società sia gestita conformemente alle specifiche procedure che sovrintendono il processo in oggetto, mantenendo e aggiornando costantemente le componenti infrastrutturali che ne garantiscano l'efficacia;
- garantire che l'accesso nelle aree riservate (e.g. *server rooms*, locali tecnici, etc.) sia riconosciuto esclusivamente alle persone dotate di idonea autorizzazione, temporanea o permanente, e in ogni caso nel rispetto della normativa (interna ed esterna) vigente in materia di tutela dei dati personali.

Inoltre, tutti i Destinatari, ove l'espletamento del proprio incarico o della propria funzione richieda l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, devono:

- utilizzare le risorse informatiche aziendali o di terze parti (e.g. *personal computer*, *server*, *smartphone*, etc.) ispirandosi a principi di diligenza e correttezza, garantendone adeguata custodia;
- utilizzare gli strumenti informatici aziendali conformemente alle specifiche procedure definite ed esclusivamente per l'espletamento della propria attività lavorativa;
- limitare alle sole attività lavorative la navigazione in internet e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali;
- custodire accuratamente le proprie credenziali di accesso ai sistemi informativi utilizzati, evitando che soggetti terzi possano venirne a conoscenza, e aggiornare periodicamente le *password*;



- rispettare le *policy* di sicurezza definite con le terze parti per l'accesso a sistemi o infrastrutture di queste ultime.

È inoltre espressamente vietato a tutti i Destinatari che per l'espletamento del proprio incarico o della propria funzione utilizzino i sistemi informativi aziendali di:

- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri soggetti abilitati;
- lasciare il proprio *personal computer* senza protezione *password* e controllo degli accessi;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e *password*) alla rete aziendale o anche ad altri siti / sistemi;
- detenere, procurarsi, riprodurre o diffondere abusivamente codici di accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero permanervi contro la volontà, espressa o tacita, dell'avente diritto;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti *malware* atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici, nonché dati ed informazioni contenute nei programmi informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati.
- installare, duplicare o diffondere a terzi programmi (i.e. *software*) senza essere in possesso di idonea licenza o superando i diritti consentiti dalla licenza acquistata (e.g. in termini di numero massimo di installazioni o di utenze);
- effettuare *download* illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dal diritto d'autore;
- salvare sulle unità di memoria aziendali contenuti o file non autorizzati o in violazione del diritto d'autore;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione, o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione, al fine di procurare un vantaggio per la Società o per il Gruppo.

3.4 Principi di controllo

Si elencano di seguito i principi di controllo che devono essere posti in essere nell'ambito del processo di *Esercizio e gestione dei sistemi e sviluppo di soluzioni ICT* che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dal corpo procedurale già predisposto in materia (per un dettaglio dei documenti del corpo procedurale rilevanti per il presente processo, si rimanda all'Allegato 2 del Modello "*Elenco delle procedure aziendali e di Gruppo che regolano i 'processi a rischio 231'*").

Con specifico riferimento alla gestione degli accessi logici ai sistemi informatici, i principi di controllo che devono essere posti in essere sono i seguenti.

- L'accesso ai sistemi informatici aziendali è consentito solo al personale autorizzato.
- Ai fini dell'assegnazione o della modifica dei profili di un'utenza, l'utente deve compilare apposita richiesta, fornendo adeguate informazioni in merito a dati identificativi del richiedente, motivazioni della richiesta, durata dell'abilitazione, sistema informatico e profili di accesso per i quali si richiede l'abilitazione. La richiesta deve essere autorizzata dal responsabile dell'Unità / Struttura aziendale di appartenenza dell'utente e dalle Unità / Strutture aziendali competenti di ADR / ADR Tel.
- Nella creazione dell'utenza, le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR / ADR Tel devono garantire il rispetto del principio dell'univocità (e.g. l'identificativo che corrisponde all'utenza deve essere assegnato ad una singola persona fisica, ogni utente deve essere dotato di un proprio identificativo personale nel momento in cui entra in azienda, etc.).
- Il riconoscimento dell'utente deve avvenire attraverso *User ID* e *password*. All'utente deve essere attribuita una *password* provvisoria da modificarsi al primo accesso al sistema.
- La comunicazione delle credenziali generate o modificate e i diritti di accesso agli applicativi aziendali deve avvenire in modalità confidenziale e ogni dipendente deve provvedere alla custodia, non divulgazione della stessa e al suo periodico aggiornamento.
- Le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR / ADR Tel devono sottoporre, con l'eventuale supporto dei Responsabili di tutte le Unità / Strutture aziendali, tutte le utenze abilitate ad una rivalutazione periodica (procedurale o automatica) circa la sussistenza delle esigenze che ne hanno portato all'attivazione.
- Le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR / ADR Tel devono garantire la rimozione (sospensione e cessazione) delle utenze conformemente alle specifiche procedure che sovrintendono il processo in oggetto (e.g. a seguito di inattività delle stesse, richiesta del Responsabile dell'Unità / Struttura aziendale di appartenenza dell'utente, cessazione del rapporto di lavoro, in conseguenza di eventi anomali o utilizzi illegittimi, etc.).

Con specifico riferimento alla gestione dei *backup*, i principi di controllo che devono essere posti in essere sono i seguenti.

- Le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR / ADR Tel devono garantire che file, programmi e sistemi operativi (su aree di memoria e *server* della Società o su *server* esterni) siano sottoposti ad operazioni di *backup* automatico. Tali operazioni di *backup* devono essere effettuate sulla base della periodicità delle operazioni e assicurando periodi di conservazione conformi alle specifiche



procedure che sovrintendono il processo in oggetto.

- Le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR / ADR Tel devono:
 - sottoporre i sistemi di *backup* e i relativi supporti a periodici controlli di coerenza, verifiche di consistenza e funzionamento, anche mediante strumenti automatici;
 - conservare i supporti di *backup* in condizioni di sicurezza;
 - documentare e tracciare ogni richiesta di *restore*.

Con specifico riferimento alla gestione della sicurezza di rete e del *disaster recovery*, i principi di controllo che devono essere posti in essere sono i seguenti.

- Le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR / ADR Tel devono garantire che la rete dati preveda meccanismi di segregazione, autenticazione, cifratura e controllo in grado di garantire la sicurezza dei flussi da e verso le diverse risorse informatiche e prevenire accessi non autorizzati, conformemente ai requisiti minimi definiti nelle specifiche procedure che sovrintendono il processo in oggetto (e.g. rete dati opportunamente segregata in sotto-reti e separata dalle reti esterne e più in generale da Internet mediante *firewall*, accesso utente a Internet mediante *proxy* con *url filtering* e preventiva autorizzazione di eventuali eccezioni, etc.).
- Le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR / ADR Tel devono garantire che l'accesso remoto alle risorse informatiche da parte di utenze privilegiate (e.g. personale addetto alla manutenzione) avvenga implementando adeguati meccanismi di identificazione, autenticazione ed autorizzazione, conformemente ai requisiti minimi definiti nelle specifiche procedure che sovrintendono il processo in oggetto (e.g. accessi da remoto con credenziali univocamente assegnate, automatica disconnessione a seguito di prolungata inattività, periodico controllo e monitoraggio degli accessi da remoto, etc.).
- Le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR / ADR Tel devono garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza in tutte le fasi del ciclo di vita dei sistemi (acquisizione, implementazione, conduzione operativa e dismissione), al fine di assicurarne una corretta e sicura operatività.
- Le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR / ADR Tel, con riferimento ai sistemi centrali che ospitano servizi critici per la Società, devono definire piani per assicurarne la continuità operativa e la disponibilità in caso di eventi disastrosi, conformemente ai requisiti minimi definiti nelle specifiche procedure che sovrintendono il processo in oggetto (e.g. definizione di Piani di emergenza che garantiscano il ripristino dei servizi nel rispetto dei livelli definiti da *Recovery Time Objective* e *Recovery Point Objective*, definizione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi critici presso almeno due siti, etc.).

Con specifico riferimento alla gestione della sicurezza fisica e ambientale, i principi di controllo che devono essere posti in essere sono i seguenti.

- Le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR / ADR Tel devono garantire la sicurezza fisica dei locali che ospitano le infrastrutture tecnologiche e i sistemi informatici, assicurando, in particolare:



- che i sistemi siano ospitati presso locali tecnici dotati di dispositivi atti a prevenire danneggiamenti o malfunzionamenti delle apparecchiature dovuti ad accessi non autorizzati (e.g. porte di accesso allarmate e impianti TVCC);
- che i diritti di accesso siano periodicamente rivisti;
- che i Centri di Elaborazione Dati risiedano in aree ad accesso controllato mediante rete perimetrale e sorveglianza.
- Le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR / ADR Tel devono inoltre garantire la sicurezza ambientale dei locali che ospitano le infrastrutture tecnologiche e i sistemi informatici, assicurando, in particolare che gli stessi siano collocati in ambienti ottimali (e.g. dotati di impianti di rilevatori fumi, sistemi di condizionamento, etc.) e soggetti ad adeguata pulizia, vietando l'introduzione di materiale e strumenti non autorizzati.

Con specifico riferimento allo sviluppo di soluzioni ICT, gestione di *software*, apparecchiature, dispositivi e programmi informatici, i principi di controllo che devono essere posti in essere sono i seguenti.

- L'Unità / Struttura aziendale competente di ADR deve trasmettere alla società ADR Tel la documentazione autorizzativa e i relativi allegati per lo sviluppo applicativo sui sistemi informatici. L'Unità / Struttura aziendale richiedente deve autorizzare formalmente ad ADR Tel la richiesta di implementazione dell'attività evolutiva.
- Rilasciato lo sviluppo da parte di ADR Tel, l'Unità / Struttura aziendale richiedente deve svolgere le idonee attività di *testing*, autorizzando formalmente il passaggio in produzione ad ADR Tel, la quale è responsabile dell'archiviazione della documentazione di riferimento e dell'informativa in merito al passaggio dall'ambiente di sviluppo / test a quello di produzione dell'implementazione eseguita e, quindi, del relativo *go live*.
- Le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR / ADR Tel devono garantire:
 - l'effettuazione di controlli periodici dei *software* installati sui *server* e sulle postazioni utente e delle relative licenze;
 - il monitoraggio in merito all'aggiornamento periodico di *server* e postazioni di lavoro, sulla base delle *patch* rilasciate dai produttori dei sistemi operativi e degli applicativi.
- Le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR / ADR Tel devono sottoporre tutti i sistemi aziendali o i sistemi mediante i quali sono trasmesse o trattate le informazioni (dispositivi, apparati di rete, *server*, banche dati, applicazioni e *laptop*) a periodiche attività di *risk assessment* al fine di valutare eventuali vulnerabilità per le informazioni, assicurandosi che l'aggiornamento dei sistemi e degli apparati di protezione sia in linea con le più recenti conoscenze tecnologiche.



PARTE SPECIALE 3

***Comunicazione e rapporti con i media e Gestione omaggi,
liberalità, spese di ospitalità e di rappresentanza***

1. Finalità

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche “il Modello”) di ADR Ingegneria S.p.A. (di seguito anche “ADR Ingegneria” o “la Società”) ha la finalità di definire i principi di controllo e di comportamento che i Destinatari (come definiti al par. 4 della Premessa alla Parte Generale) coinvolti nell’ambito dei processi elencati al successivo par. 2 devono osservare al fine di prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

I Destinatari sono comunque tenuti ad osservare anche i principi di comportamento e di controllo definiti nelle altre Parti Speciali del Modello relative ad ulteriori processi attivati / attivabili nell’ambito delle attività di cui alla presente Parte Speciale.

Tutti i Destinatari sono inoltre chiamati, ciascuno per quanto di propria competenza, al rispetto di:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico del Gruppo Atlantia;
- Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;
- sistema di poteri in vigore;
- corpo procedurale che regola i processi e, più nello specifico, procedure organizzative, procedure e istruzioni operative, procedure amministrativo-contabili e disposizioni al personale (per un dettaglio di tali documenti, si rimanda all’Allegato 2 del Modello “*Elenco delle procedure aziendali e di Gruppo che regolano i ‘processi a rischio 231’*”).

2. I processi a potenziale rischio 231

Di seguito si riportano i principali processi che la Società, sulla base dell’attività di *risk assessment*, ha considerato potenzialmente a rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nell’ambito di applicazione della presente Parte Speciale:

- Gestione della comunicazione e dei rapporti con i media;
- Gestione di omaggi, liberalità, spese di ospitalità e di rappresentanza.

Nei seguenti paragrafi, per ciascuno dei principali processi a potenziale “rischio 231” identificati, si riportano l’elenco dei reati e degli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti, l’ambito di applicazione, i principi di comportamento e quelli di controllo.

3. Gestione della comunicazione e dei rapporti con i media

Le principali attività sensibili in cui si articola il presente processo consistono nella gestione dei rapporti con gli organi di informazione e le agenzie di stampa, nella redazione di comunicati stampa e di note informative e nella gestione dei canali web della Società.

Le suddette attività sensibili sono svolte, in tutto o in parte, in nome e/o per conto della Società da parte di Aeroporti di Roma S.p.A. (di seguito anche “ADR”), in forza di specifico contratto di *service*.

3.1 *I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti*

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell’ambito del processo in oggetto sono:

- i *reati societari* (richiamati dall’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- i *delitti in materia di violazione del diritto d’autore* (richiamati dall’art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001);
- i reati di *razzismo e xenofobia* (richiamati dall’art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.);
- i *delitti di criminalità organizzata* (richiamati dall’art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

Si rimanda all’Allegato 1 del Modello “*I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001*” per il dettaglio di ciascuna fattispecie.

3.2 *Ambito di applicazione*

I successivi principi di comportamento e di controllo si applicano a tutti i Destinatari che operano nell’ambito del processo di *Gestione della comunicazione e dei rapporti con i media*.

3.3 *Principi di comportamento*

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella *Gestione della comunicazione e dei rapporti con i media* devono:

- assicurare che le attività inerenti alla gestione della comunicazione e dei rapporti con i media siano gestite nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti (con particolare riferimento a quelle in materia di tutela del diritto d’autore), nonché del Codice Etico e della Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;
- nell’ambito dei canali web della Società, dei *social network*, nonché nei comunicati stampa e nelle note informative, utilizzare esclusivamente ideazioni ed elaborazioni creative (e.g. testi, musiche, illustrazioni, disegni, fotografie, etc.) di cui la Società abbia la proprietà o la disponibilità anche in forza dei compensi e/o rimborsi pattuiti con i terzi aventi diritto;
- garantire che tutte le ideazioni ed elaborazioni creative per le quali sono stati acquistati i diritti di utilizzo siano utilizzate esclusivamente entro i termini e le modalità pattuite con i terzi aventi diritto;
- qualora la gestione dei diritti di utilizzo di ideazioni ed elaborazioni creative sia affidata ad una società esterna (e.g. agenzia pubblicitaria), garantire che il relativo contratto espliciti adeguatamente

le modalità di pagamento dei diritti previsti e delle verifiche sul rispetto della normativa vigente in materia di tutela del diritto d'autore;

- improntare il proprio comportamento nei confronti di rappresentanti dei media a criteri di integrità e collaborazione, fornendo informazioni e comunicazioni relative alla Società in maniera accurata, veritiera, completa, trasparente e che siano tra loro omogenee, bandendo pratiche elusive o corruttive o minacce e violenze finalizzate a influenzare il comportamento degli stessi.

È inoltre espressamente vietato:

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia volto a diffondere o utilizzare anche solo in parte ideazioni ed elaborazioni creative, in contrasto con la normativa vigente in materia di tutela del diritto d'autore;
- riprodurre, trascrivere o porre in commercio illecitamente opere altrui o protette dal diritto d'autore;
- nell'ambito della gestione della comunicazione, compresa quella effettuata attraverso i canali web della Società, porre in essere qualsiasi comportamento che sia volto a propagandare idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero a istigare o incitare a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (ivi compresi la negazione, la minimizzazione o l'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra);
- corrispondere, offrire o promettere denaro o altra utilità a un rappresentante dei media o a un soggetto a questi riconducibile, al fine di indurlo a promuovere indebitamente l'immagine della Società, ad esempio occultando o edulcorando la diffusione di notizie relative alla stessa.

3.4 Principi di controllo

Si elencano di seguito i principi di controllo che devono essere posti in essere nell'ambito del processo di *Gestione della comunicazione e dei rapporti con i media* che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dal corpo procedurale già predisposto in materia (per un dettaglio dei documenti del corpo procedurale rilevanti per il presente processo, si rimanda all'Allegato 2 del Modello "*Elenco delle procedure aziendali e di Gruppo che regolano i 'processi a rischio 231'*").

- Ogni comunicazione rivolta agli organi di informazione deve essere preventivamente autorizzata dai responsabili dell'Unità / Struttura aziendale richiedente nonché dalle Unità / Strutture aziendali competenti di ADR che sono responsabili di validare i temi trattati e l'eventuale documentazione da trattare o presentare nell'ambito dei contatti con gli organi di informazione.
- L'Unità / Struttura aziendale interessata di ADR, prima di procedere alla pubblicazione, diffusione o utilizzo di un qualsiasi contenuto tutelato dal diritto d'autore, nell'ambito del processo in oggetto, deve verificare l'ottenimento da parte della Società di tutte le necessarie autorizzazioni e la corresponsione dei previsti diritti di sfruttamento delle opere altrui.
- I contratti sottoscritti con eventuali società di pubblicità esterne o società terze che supportano la Società nell'elaborazione dei contenuti destinati ai suoi canali web, ai *social network*, nonché ai comunicati stampa e alle note informative devono contenere l'esplicitazione delle modalità di

pagamento dei diritti previsti e delle verifiche in capo alla controparte sul rispetto della normativa vigente in materia di tutela del diritto d'autore.

- Inoltre, tali contratti devono contenere un'apposita clausola che preveda:
 - un'espressa dichiarazione da parte della controparte di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 9 dello stesso e che nessuna azione giudiziaria è pendente a proprio carico in relazione a tale normativa, nonché di impegnarsi al rispetto dei principi comportamentali previsti dal Codice Etico e dalla Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia adottati dalla Società;
 - la risoluzione del contratto in caso di violazione di quanto dichiarato.
- I contratti per l'acquisizione di diritti o con le eventuali società di pubblicità esterne o società terze che supportano la Società nell'elaborazione dei contenuti destinati ai suoi canali web, ai *social network*, nonché ai comunicati stampa e alle note informative devono essere sottoscritti da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere.
- La documentazione prodotta nell'ambito del presente processo deve essere adeguatamente archiviata a cura delle Unità / Strutture aziendali competenti della Società e di ADR.

4. Gestione di omaggi, liberalità, spese di ospitalità e di rappresentanza

4.1 I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in oggetto sono:

- i *reati contro la Pubblica Amministrazione* (richiamati dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- i *reati societari* (richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- i *reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio* (richiamati dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter); Autoriciclaggio (art. 648-ter.1);
- i *delitti di criminalità organizzata* (richiamati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- i *reati tributari* (richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazione inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000); Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000).

Si rimanda all'Allegato 1 del Modello "I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001" per il dettaglio di ciascuna fattispecie.

4.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e di controllo si applicano a tutti i Destinatari che operano nell'ambito del processo di *Gestione di omaggi, liberalità, spese di ospitalità e di rappresentanza*.

4.3 Principi di comportamento

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella *Gestione di omaggi, liberalità, spese di ospitalità e di rappresentanza*, devono:

- in generale, assicurare che le attività inerenti al processo in oggetto siano gestite nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, nonché del Codice Etico e della Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;
- garantire che gli omaggi, le spese di ospitalità e di rappresentanza erogati risultino:
 - appropriati, ragionevoli ed effettuati in buona fede;
 - tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di nessuna delle parti del rapporto né ingenerare nel beneficiario (sia esso un soggetto pubblico o privato) o in un terzo imparziale l'impressione che siano finalizzati ad acquisire, mantenere o ricompensare indebiti vantaggi o ad esercitare un'influenza illecita o impropria sulle attività o sulle decisioni del beneficiario;
 - registrati e comunque non offerti in modo occulto;
- assicurare che gli omaggi erogati risultino sempre di modico valore, intendendo per tale, in coerenza con la Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia, un valore orientativo non superiore alla soglia di 150 euro;
- garantire che la realizzazione di ogni iniziativa (i.e. omaggi e liberalità) risponda a requisiti di effettività, di congruità e adeguatezza e sia in ogni caso documentabile e tracciabile;
- garantire che le erogazioni siano mosse esclusivamente da puro spirito liberale, al fine di promuovere l'immagine della Società;
- garantire che le liberalità siano effettuate unicamente nei confronti di soggetti che risultino affidabili, con una reputazione positiva e adeguati rispetto allo scopo delle liberalità stesse;
- trasmettere alla società controllante dati e/o informazioni che permettano il monitoraggio della corretta consuntivazione e registrazione delle erogazioni;
- in caso di comportamenti posti in essere da rappresentanti di enti beneficiari (anche potenziali) di liberalità nei confronti di un Destinatario, volti a ottenere favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità, anche nei confronti di terzi, rifiutare la richiesta e riferire immediatamente l'accaduto al rispettivo Responsabile di Unità / Struttura aziendale e all'Organismo di Vigilanza;
- garantire che le spese di ospitalità e rappresentanza:
 - siano ispirate ai criteri di economicità e contenimento dei costi entro limiti di normalità;

- abbiano esclusivamente finalità di business, di promozione delle attività della Società e di sviluppo di rapporti commerciali e di *partnership*.

È inoltre espressamente vietato:

- riconoscere omaggi, liberalità, spese di ospitalità o di rappresentanza al di fuori di quanto previsto dalle specifiche procedure, dal Codice Etico e dalla Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia, quindi al di fuori delle normali pratiche commerciali o di cortesia professionale o al fine di acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- erogare liberalità attraverso pagamenti in contanti;
- porre in essere attività o operazioni (e.g. erogazioni liberali o spese di ospitalità o di rappresentanza fittizie) volte a creare disponibilità extra-contabili, ovvero finalizzate alla creazione di fondi neri o di contabilità parallele;
- instaurare rapporti o porre in essere operazioni di erogazione liberale con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ovvero dei reati di associazione per delinquere, ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- cedere a pressioni o accogliere raccomandazioni di qualsiasi natura provenienti da rappresentanti di enti beneficiari (anche potenziali) di liberalità;
- riconoscere erogazioni liberali tramite l'utilizzo o la trasmissione alla società controllante di dati/informazioni fittizi che consentano l'emissione di fatture o altri documenti attestanti operazioni inesistenti ovvero mediante il compimento di operazioni simulate (sia oggettivamente che soggettivamente) o, ancora, l'utilizzo di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti, con lo scopo di conseguire un indebito risparmio di spesa fiscale o di consentire l'evasione a terzi.

4.4 Principi di controllo

Si elencano di seguito i principi di controllo che devono essere posti in essere nell'ambito del processo di *Gestione di omaggi, liberalità, spese di ospitalità e di rappresentanza*, che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dal corpo procedurale già predisposto in materia (per un dettaglio dei documenti del corpo procedurale rilevanti per il presente processo, si rimanda all'Allegato 2 del Modello "*Elenco delle procedure aziendali e di Gruppo che regolano i 'processi a rischio 231'*").

Con specifico riferimento alla gestione degli omaggi, i principi di controllo che devono essere posti in essere sono i seguenti.

- L'Unità / Struttura aziendale che intenda ricorrere all'erogazione di omaggi deve richiedere preventiva autorizzazione all'Unità / Struttura aziendale competente di ADR.
- L'Unità / Struttura aziendale competente di ADR deve garantire adeguata tracciabilità dell'elenco delle erogazioni accordate alle singole Unità / Strutture aziendali, trasmettendo informativa periodica in merito alle stesse al Consigliere Delegato.

- La documentazione prodotta nell'ambito della gestione degli omaggi deve essere adeguatamente archiviata a cura delle Unità / Strutture aziendali richiedenti e di quelle competenti di ADR.

Con specifico riferimento alla gestione delle liberalità, i principi di controllo che devono essere posti in essere sono i seguenti.

- Ove emerga l'opportunità di erogare liberalità, il soggetto richiedente è tenuto a formalizzare specifica richiesta, garantendo adeguata informativa in merito alla potenziale controparte e all'iniziativa stessa, tra cui la coerenza con i principi etici del Gruppo Atlantia, la legittimità e l'utilità dei suoi oggetto e scopi, la congruità del valore rispetto alla destinazione d'uso dello stesso e la sua tracciabilità.
- Le richieste di erogazione di liberalità devono essere verificate e autorizzate dai Responsabili di Unità / Struttura aziendale competenti.
- L'erogazione deve essere autorizzata da parte di soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere.
- Ad erogazione avvenuta, l'Unità / Struttura aziendale competente della gestione della stessa deve richiedere al soggetto beneficiario il rilascio di una quietanza quale evidenza di quanto da essa erogato.
- La documentazione prodotta nell'ambito della gestione delle liberalità deve essere adeguatamente archiviata a cura delle Unità / Strutture aziendali competenti della Società e di ADR.

Con specifico riferimento alla gestione delle spese di ospitalità e di rappresentanza, i principi di controllo che devono essere posti in essere sono i seguenti.

- Il dipendente, qualora sostenga spese di ospitalità o di rappresentanza deve rendicontare le spese effettuate compilando una nota scritta di riepilogo, accompagnata dai rispettivi giustificativi (e.g. ricevuta fiscale, fattura), da sottoporre all'autorizzazione del superiore gerarchico.
- Con riferimento alle spese di rappresentanza sostenute tramite carta di credito aziendale, mensilmente, il dipendente assegnatario compila l'apposito modulo spese di rappresentanza effettuate con carta di credito aziendale, da sottoporre al livello gerarchico di riferimento per approvazione.
- L'Unità / Struttura aziendale di ADR competente, ricevuta la documentazione dagli assegnatari della carta di credito aziendale, deve effettuare dei controlli per verificare la coerenza tra gli importi registrati e la documentazione ricevuta.
- La documentazione prodotta nell'ambito della gestione delle spese di ospitalità e rappresentanza deve essere adeguatamente archiviata a cura delle Unità / Strutture aziendali competenti della Società e di ADR.



PARTE SPECIALE 4
Affari legali e societari

1. Finalità

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche “il Modello”) di ADR Ingegneria S.p.A. (di seguito anche “ADR Ingegneria” o “la Società”) ha la finalità di definire i principi di controllo e di comportamento che i Destinatari (come definiti al par. 4 della Premessa alla Parte Generale) coinvolti nell’ambito dei processi elencati al successivo par. 2 devono osservare al fine di prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

I Destinatari sono comunque tenuti ad osservare anche i principi di comportamento e di controllo definiti nelle altre Parti Speciali del Modello relative ad ulteriori processi attivati / attivabili nell’ambito delle attività di cui alla presente Parte Speciale.

Tutti i Destinatari sono inoltre chiamati, ciascuno per quanto di propria competenza, al rispetto di:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico del Gruppo Atlantia;
- Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;
- sistema di poteri in vigore;
- corpo procedurale che regola i processi e, più nello specifico, procedure organizzative, procedure e istruzioni operative, procedure amministrativo-contabili e disposizioni al personale (per un dettaglio di tali documenti, si rimanda all’Allegato 2 del Modello “*Elenco delle procedure aziendali e di Gruppo che regolano i ‘processi a rischio 231’*”).

2. I processi a potenziale rischio 231

Di seguito si riportano i principali processi che la Società, a seguito dell’attività di *risk assessment*, ha considerato potenzialmente a rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nell’ambito di applicazione della presente Parte Speciale:

- Studio e applicazione della normativa;
- Gestione dei contenziosi;
- Affari societari.

Nei seguenti paragrafi, per ciascuno dei principali processi a potenziale “rischio 231” identificati, si riportano l’elenco dei reati e degli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti, l’ambito di applicazione, i principi di comportamento e quelli di controllo.

3. Studio e applicazione della normativa

Le principali attività sensibili in cui si articola il presente processo consistono nell’interpretazione e monitoraggio della normativa nazionale e comunitaria di interesse e nella gestione dei rapporti legali con l’ente concedente e altre *Authority*.

Le suddette attività sensibili sono svolte in nome e/o per conto della Società da parte di Aeroporti di Roma S.p.A. (di seguito anche "ADR"), in forza di specifico contratto di *service*.

3.1 *I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti*

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in oggetto sono:

- i *reati contro la Pubblica Amministrazione* (richiamati dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.).

Si rimanda all'Allegato 1 del Modello "*I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001*" per il dettaglio di ciascuna fattispecie.

3.2 *Ambito di applicazione*

I successivi principi di comportamento e di controllo si applicano a tutti i Destinatari che operano nell'ambito del processo di *Studio e applicazione della normativa*.

3.3 *Principi di comportamento*

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione del processo di *Studio e applicazione della normativa* devono:

- in generale, assicurare che i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità Pubbliche di Vigilanza (e.g. Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, di seguito anche "E.N.A.C."), siano intrattenuti:
 - nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché del Codice Etico e della Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;
 - in maniera corretta, trasparente, imparziale e collaborativa;
 - esclusivamente da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere, siano essi dipendenti o collaboratori ovvero da titolari di funzioni aziendali che hanno come proprio compito la gestione di tale tipologia di rapporti;
- in caso di tentata concussione o di induzione indebita a dare o promettere utilità da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità Pubbliche di Vigilanza, nei confronti



di un Destinatario, rifiutare la richiesta e riferire immediatamente l'accaduto al rispettivo Responsabile di Unità / Struttura aziendale e all'Organismo di Vigilanza;

- garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata al fine di garantire la tracciabilità delle varie fasi del processo.

È inoltre espressamente vietato:

- intervenire, senza averne diritto, sui dati o sulle informazioni, ricevute o da trasferire alla Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità Pubbliche di Vigilanza, procurando un ingiusto profitto a sé o ad altri;
- corrispondere, offrire o promettere, direttamente o indirettamente (e.g. attraverso l'intermediazione di un soggetto terzo), anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (e.g. sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a persone a questi riconducibili, per influenzare il loro comportamento e/o assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società (e.g. ottenimento di un "orientamento favorevole" nella definizione, interpretazione o applicazione di norme che regolamentano le attività della stessa);
- corrispondere o promettere denaro o altra utilità a un soggetto terzo o a persona a questo riconducibile, al fine di assicurare indebiti vantaggi di qualunque tipo alla Società, grazie all'opera di intermediazione da questi esercitabile nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- cedere a pressioni o accogliere raccomandazioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio.

3.4 Principi di controllo

Si elencano di seguito i principi di controllo che devono essere posti in essere nell'ambito del processo di *Studio e applicazione della normativa* che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dal corpo procedurale già predisposto in materia (per un dettaglio dei documenti del corpo procedurale rilevanti per il presente processo, si rimanda all'Allegato 2 del Modello "*Elenco delle procedure aziendali e di Gruppo che regolano i 'processi a rischio 231'*").

- I rapporti con la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità Pubbliche di Vigilanza, devono essere intrattenuti da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere. Qualora il personale delle Unità / Strutture aziendali competenti della Società o di ADR intrattenga rapporti con la Pubblica Amministrazione non in forza di formale delega, ma come immediata conseguenza della funzione aziendale assegnata, e quando ciò non comporti l'assunzione di impegni in forma scritta o verbale da parte della Società, deve garantire adeguata evidenza del rapporto intrattenuto e fornirne informativa tracciabile ai propri Responsabili.
- La documentazione prodotta nell'ambito del presente processo deve essere adeguatamente archiviata a cura delle Unità / Strutture aziendali competenti della Società e di ADR.

4. Gestione dei contenziosi

Le principali attività sensibili in cui si articola il presente processo consistono nella gestione stragiudiziale e giudiziale del contenzioso e nella azioni legali a supporto della fasi dello stesso.

Le suddette attività sensibili sono svolte in nome e/o per conto della Società da parte di ADR, in forza di specifico contratto di *service*.

4.1 *I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti*

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in oggetto sono:

- i *reati contro la Pubblica Amministrazione* (richiamati dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).
- i *reati societari* (richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Impedito controllo (art. 2625 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- *induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* (art. 377-bis c.p., richiamato dall'art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001);
- i *reati tributari* (richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000); Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

Si rimanda all'Allegato 1 del Modello "*I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001*" per il dettaglio di ciascuna fattispecie.

4.2 *Ambito di applicazione*

I successivi principi di comportamento e di controllo si applicano a tutti i Destinatari che operano nell'ambito del processo di *Gestione dei contenziosi*.

4.3 *Principi di comportamento*

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella *Gestione dei contenziosi*, devono:



- in generale, assicurare che i rapporti con l’Autorità Giudiziaria siano intrattenuti:
 - nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché del Codice Etico e della Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;
 - in maniera corretta, trasparente, imparziale e collaborativa;
 - esclusivamente da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere, siano essi dipendenti o collaboratori ovvero da titolari di funzioni aziendali che hanno come proprio compito la gestione di tale tipologia di rapporti;
- sottoporre ai soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere, la documentazione, al fine di verificarla e approvarla prima dell’inoltro all’Autorità Giudiziaria;
- rendere sempre all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni veritiere, complete, corrette e rappresentative dei fatti;
- esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, se indagati o imputati in procedimenti penali;
- avvertire tempestivamente il proprio Responsabile di Unità / Struttura aziendale e l’Organismo di Vigilanza di ogni minaccia, pressione, offerta o promessa di denaro o altra utilità ricevute al fine di alterare le dichiarazioni da utilizzare in procedimenti penali;
- in caso di visite ispettive da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione relative a procedimenti giudiziari che vedano coinvolta la Società, garantire che a rappresentare la Società siano soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere, e che sia tenuta traccia delle ispezioni ricevute e delle eventuali sanzioni comminate;
- durante le ispezioni, prestare completa e immediata collaborazione ai funzionari della Pubblica Amministrazione fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;
- in caso di tentata concussione o di induzione indebita a dare o promettere utilità da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione nei confronti di un Destinatario, rifiutare la richiesta e riferire immediatamente l’accaduto al rispettivo Responsabile di Unità / Struttura aziendale e all’Organismo di Vigilanza;
- garantire la completa tracciabilità delle motivazioni delle scelte effettuate nelle singole fasi del processo.

È inoltre espressamente vietato:

- porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa nel corso dei processi civili, penali o amministrativi. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di elargire, promettere o dare denaro o altra utilità a giudici, arbitri, funzionari di cancelleria, periti, testimoni, etc. ovvero a persone comunque indicate da tali soggetti, nonché adottare comportamenti, anche a mezzo di soggetti terzi (e.g. legali e professionisti esterni), contrari alla legge e ai presidi aziendali per influenzare indebitamente le decisioni dell’organo giudicante ovvero le posizioni della Pubblica Amministrazione quando questa sia una parte nel contenzioso;



- corrispondere, promettere o offrire, direttamente o indirettamente (e.g. attraverso l'intermediazione di un soggetto terzo), anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (e.g. sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, a controparti private o a persone a questi riconducibili, per influenzare il loro comportamento e/o assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società (e.g. conclusione di un accordo transattivo favorevole alla Società e dannoso per la controparte);
- corrispondere o promettere denaro o altra utilità a un soggetto terzo o a persona a questo riconducibile, al fine di assicurare indebiti vantaggi di qualunque tipo alla Società, grazie all'opera di intermediazione da questi esercitabile nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- richiedere o indurre rappresentanti delle controparti coinvolte nell'ambito di contenziosi a riconoscere o promettere denaro o altra utilità, per sé, terzi o a vantaggio della Società, quale prezzo della propria mediazione illecita con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ovvero come remunerazione in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri;
- rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero all'Autorità giudiziaria;
- condizionare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti chiamati a rispondere all'Autorità Giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero;
- esibire documenti falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre l'Autorità Giudiziaria in errore di valutazione in merito alla documentazione presentata;
- fornire alla società controllante una rappresentazione contabile non rispondente al vero nell'ambito di una procedura di transazione fiscale;
- porre in essere comportamenti che impediscano lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria ovvero dell'Autorità Giudiziaria, mediante l'occultamento di documenti ed informazioni richiesti, ovvero fornendo documenti ed informazioni incompleti o fuorvianti.

4.4 Principi di controllo

Si elencano di seguito i principi di controllo che devono essere posti in essere nell'ambito del processo di *Gestione dei contenziosi* che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dal corpo procedurale già predisposto in materia (per un dettaglio dei documenti del corpo procedurale rilevanti per il presente processo, si rimanda all'Allegato 2 del Modello "*Elenco delle procedure aziendali e di Gruppo che regolano i processi a rischio 231*").

- I Responsabili delle Unità / Strutture aziendali interessate dal contenzioso, devono comunicare tempestivamente alle Unità / Strutture aziendali di ADR competenti in ragione della tipologia e dell'oggetto dello stesso:
 - l'insorgenza, certa o potenziale, di un contenzioso nei confronti della Società, mettendo a disposizione della medesima gli atti di citazione ricevuti da terze parti e tutta la documentazione



utile alla disamina del caso;

- l'eventuale volontà di dare avvio a un contenzioso nei confronti di terze parti, fornendo le motivazioni alla base della richiesta e tutta la documentazione necessaria all'Unità / Struttura aziendale di ADR competente per la valutazione del caso.
- L'Unità / Struttura aziendale di ADR competente in materia deve selezionare e procedere alla contrattualizzazione, mediante apposite lettere d'incarico, di eventuali professionisti legali esterni, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte Speciale 4 *Acquisti*, cui si rimanda.
- L'Unità / Struttura aziendale di ADR competente in materia deve istruire adeguatamente il professionista incaricato, concordando altresì la linea difensiva, di cui è tenuto a supervisionare costantemente l'andamento e le eventuali modifiche.
- Ciascun contenzioso (e i relativi aggiornamenti) deve essere debitamente registrato nell'apposito database, sotto la responsabilità dell'Unità / Struttura aziendale di ADR competente in materia, che deve altresì garantire la tracciabilità delle motivazioni afferenti alle scelte effettuate nelle singole fasi del processo.
- L'Unità / Struttura aziendale di ADR competente in materia deve assicurare che il processo relativo agli accordi transattivi sia gestito nell'ambito dei poteri a transigere specificatamente conferiti e delle indicazioni di volta in volta formalizzate dal Responsabile dell'Unità / Struttura aziendale di riferimento.
- In caso di procedura di transazione fiscale, la documentazione da presentare all'Amministrazione Finanziaria è verificata nei contenuti dall'Unità / Struttura aziendale competente di ADR e sottoposta alla firma di soggetti dotati di idonei poteri.
- La documentazione relativa a ciascun contenzioso o procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie deve essere adeguatamente archiviata a cura delle Unità / Strutture aziendali competenti della Società e di ADR.

5. Affari societari

Le principali attività sensibili in cui si articola il presente processo consistono nell'esecuzione degli adempimenti in materia societaria e di *governance*, nella gestione di quelli relativi all'Assemblea degli Azionisti e nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale.

Le suddette attività sensibili sono svolte in nome e/o per conto della Società da parte di ADR, in forza di specifico contratto di *service*.

5.1 I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in oggetto sono:

- i *reati societari* (richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Impedito controllo (art. 2625 c.c.); Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (2628

c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629); Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.); Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

Si rimanda all'Allegato 1 del Modello "*I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001*" per il dettaglio di ciascuna fattispecie.

5.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e di controllo si applicano a tutti i Destinatari che operano nell'ambito del processo di *Affari societari*.

5.3 Principi di comportamento

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione del processo *Affari societari*, devono:

- assicurare che le attività inerenti al processo in oggetto siano gestite nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, nonché del Codice Etico e della Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia, e siano condotte in maniera corretta, trasparente e imparziale;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- rispettare lo Statuto della Società in ogni attività direttamente o indirettamente connessa alla convocazione, allo svolgimento e alla verbalizzazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione, nonché all'aggiornamento e alla tenuta della documentazione societaria;
- effettuare la convocazione e la verbalizzazione delle riunioni degli Organi Sociali con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nei confronti dei Sindaci, allo scopo di permettere loro l'espletamento delle attività ad essi attribuite *ex lege*;
- evadere in modo tempestivo e completo le richieste di documentazione avanzate dai Sindaci nel corso delle attività di verifica e valutazione dei processi amministrativo-contabili;
- fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse.

È inoltre espressamente vietato:

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- impedire o ostacolare in qualsiasi modo lo svolgimento delle attività di controllo legalmente

attribuite ai Soci e ai Sindaci;

- occultare documenti e informazioni richiesti dai Sindaci;
- fornire documenti e informazioni incompleti o fuorvianti;
- corrispondere, promettere o offrire, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (e.g. sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali ai Sindaci o a persone a questi riconducibili con la finalità di influenzare il loro comportamento e/o assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società.

5.4 Principi di controllo

Si elencano di seguito i principi di controllo che devono essere posti in essere nell'ambito del processo *Affari societari*, che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dal corpo procedurale già predisposto in materia (per un dettaglio dei documenti del corpo procedurale rilevanti per il presente processo, si rimanda all'Allegato 2 del Modello "*Elenco delle procedure aziendali e di Gruppo che regolano i processi a rischio 231*").

- Le attività afferenti all'esecuzione degli adempimenti in materia societaria e di *governance* e alla gestione degli adempimenti relativi all'Assemblea degli Azionisti devono essere effettuate coerentemente con le previsioni dello Statuto della Società, cui si rimanda, e nel rispetto del Codice Civile.
- I rapporti con i Sindaci devono essere gestiti in maniera formale e le evidenze devono essere debitamente archiviate a cura dell'Unità / Struttura aziendale competente di ADR.
- La documentazione di maggior rilevanza da fornire ai Sindaci deve essere preliminarmente verificata dal Responsabile dell'Unità / Struttura aziendale competente di ADR.
- La documentazione prodotta nell'ambito del presente processo deve essere adeguatamente archiviata a cura delle Unità / Strutture aziendali competenti della Società e di ADR.



PARTE SPECIALE 5
Risorse umane



1. Finalità

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche “il Modello”) di ADR Ingegneria S.p.A. (di seguito anche “ADR Ingegneria” o “la Società”) ha la finalità di definire i principi di controllo e di comportamento che i Destinatari (come definiti al par. 4 della Premessa alla Parte Generale) coinvolti nell’ambito dei processi elencati al successivo par. 2 devono osservare al fine di prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

I Destinatari sono comunque tenuti ad osservare anche i principi di comportamento e di controllo definiti nelle altre Parti Speciali del Modello relative ad ulteriori processi attivati / attivabili nell’ambito delle attività di cui alla presente Parte Speciale.

Tutti i Destinatari sono inoltre chiamati, ciascuno per quanto di propria competenza, al rispetto di:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico del Gruppo Atlantia;
- Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;
- sistema di poteri in vigore;
- corpo procedurale che regola i processi e, più nello specifico, procedure organizzative, procedure e istruzioni operative, procedure amministrativo-contabili e disposizioni al personale (per un dettaglio di tali documenti, si rimanda all’Allegato 2 del Modello “*Elenco delle procedure aziendali e di Gruppo che regolano i ‘processi a rischio 231’*”).

2. I processi a potenziale rischio 231

Di seguito si riportano i principali processi che la Società, a seguito dell’attività di *risk assessment*, ha considerato potenzialmente a rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nell’ambito di applicazione della presente Parte Speciale:

- Selezione e reclutamento;
- Gestione delle risorse umane e Sviluppo professionale;
- Gestione delle relazioni industriali.

Nei seguenti paragrafi, per ciascuno dei principali processi a potenziale “rischio 231” identificati, si riportano l’elenco dei reati e degli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti, l’ambito di applicazione, i principi di comportamento e quelli di controllo.

3. Selezione e reclutamento

Le principali attività sensibili in cui si articola il presente processo consistono nella raccolta delle esigenze di personale dalle Unità / Strutture aziendali, identificandone *skill* e competenze richieste, nell’identificazione dei candidati e nella conduzione del processo di reclutamento.



Alcune delle suddette attività sensibili sono svolte, in tutto o in parte, in nome e/o per conto della Società da parte di Aeroporti di Roma S.p.A. (di seguito anche “ADR”), in forza di specifico contratto di *service*.

3.1 *I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti*

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell’ambito del processo in oggetto sono:

- i *reati contro la Pubblica Amministrazione* (richiamati dall’art. 25 del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- i *reati societari* (richiamati dall’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis).

Si rimanda all’Allegato 1 del Modello “*I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001*” per il dettaglio di ciascuna fattispecie.

3.2 *Ambito di applicazione*

I successivi principi di comportamento e di controllo si applicano a tutti i Destinatari che operano nell’ambito del processo di *Selezione e reclutamento*.

3.3 *Principi di comportamento*

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione del processo di *Selezione e reclutamento* devono:

- assicurare che le attività inerenti al processo in oggetto siano gestite nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, nonché del Codice Etico e della Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;
- garantire che le attività inerenti al processo in oggetto siano svolte conformemente alle specifiche procedure aziendali e di Gruppo in essere e ispirandosi a criteri di trasparenza, tracciabilità, qualità e oggettività;
- assicurare che le decisioni prese siano basate sulle reali esigenze della Società, garantendo corrispondenza tra i requisiti attesi e i requisiti effettivamente posseduti dai candidati (e.g. in termini di idoneità tecnica e attitudinale), nonché su considerazioni di professionalità e di merito;



- garantire che non sia posta in essere alcuna forma di discriminazione, con particolare riferimento a quelle legate a età, sesso, orientamento sessuale, razza, stato di salute, nazionalità, opinione politica e credo religioso;
- garantire la tracciabilità delle procedure di selezione e reclutamento e la corretta archiviazione della documentazione attestante il loro corretto svolgimento.

È inoltre espressamente vietato:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- selezionare, offrire o promettere di selezionare pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, nonché soggetti appartenenti a controparti private o persone a questi riconducibili, per influenzare il loro comportamento e/o assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- promettere o concedere promesse di selezione quale contropartita di attività difformi alle leggi, al Codice Etico, alla Policy Anticorruzione e alle procedure aziendali in essere;
- formulare a soggetti riconducibili a un pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o a una controparte privata, un'offerta di retribuzione o di *benefit* non in linea con le politiche aziendali e/o di mercato al fine di assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società.

3.4 Principi di controllo

Si elencano di seguito i principi di controllo che devono essere posti in essere nell'ambito del processo di *Selezione e reclutamento* che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dal corpo procedurale già predisposto in materia (per un dettaglio dei documenti del corpo procedurale rilevanti per il presente processo, si rimanda all'Allegato 2 del Modello "*Elenco delle procedure aziendali e di Gruppo che regolano i 'processi a rischio 231'*").

- Le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR, con il supporto dell'Unità / Struttura aziendale richiedente, devono garantire la tracciabilità del profilo professionale da ricercarsi nell'ambito del processo selettivo.
- Prima dell'avvio del processo selettivo, sia esso gestito internamente o mediante società di reclutamento, l'Unità / Struttura aziendale competente di ADR deve verificare la permanenza dell'esigenza organizzativa.
- Il processo selettivo, con riferimento alle posizioni a tempo indeterminato, deve avvenire mediante:
 - raccolta e *screening* dei *curricula*;
 - svolgimento di almeno due interviste individuali con i candidati, di cui una condotta dall'Unità / Struttura richiedente, volte a valutare le caratteristiche attitudinali e tecniche dei candidati;
- in caso di candidato a posizione dirigenziale, svolgimento di un ulteriore colloquio da parte del Consigliere Delegato della Società;
- In sede di colloquio, l'Unità / Struttura aziendale competente di ADR deve richiedere al candidato la compilazione di apposito questionario indicante, tra le altre, se egli stesso, ovvero i propri familiari, abbiano o abbiano avuto incarichi nella Pubblica Amministrazione o in Istituzioni Pubbliche.



- La documentazione prodotta nell'ambito del presente processo, contenente l'indicazione della fonte di reperimento delle candidature e i relativi percorsi di selezione, deve essere adeguatamente archiviata a cura delle Unità / Strutture aziendali competenti della Società e di ADR.

4. Gestione delle risorse umane e Sviluppo professionale

Le principali attività sensibili in cui si articola il presente processo consistono nella gestione dell'iter assuntivo, nella gestione del rapporto di lavoro e di quelli con la Pubblica Amministrazione relativi allo stesso (e.g. in occasione di visite ispettive), degli aspetti connessi al *payroll* e dei rimborsi spese, nella definizione e gestione del sistema di incentivi, del processo valutativo della *performance* delle risorse e del piano di sviluppo di medio / lungo termine delle stesse.

Alcune delle suddette attività sensibili sono svolte, in tutto o in parte, in nome e/o per conto della Società da parte di ADR, in forza di specifico contratto di *service*.

4.1 I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in oggetto sono:

- i *reati contro la Pubblica Amministrazione* (richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Truffa (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- i *reati societari* (richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- i *delitti contro la personalità individuale* (richiamati dall'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- i *reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio* (richiamati dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);
- il reato di *impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare* (richiamato dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001);
- i *reati tributari* (richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs.

74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000); Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000).

Si rimanda all'Allegato 1 del Modello "*I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001*" per il dettaglio di ciascuna fattispecie.

4.2 *Ambito di applicazione*

I successivi principi di comportamento e di controllo si applicano a tutti i Destinatari che operano nell'ambito del processo di *Gestione delle risorse umane e Sviluppo professionale*.

4.3 *Principi di comportamento*

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione del processo di *Gestione delle risorse umane e Sviluppo professionale*, devono:

- in generale, assicurare che le attività di gestione delle risorse umane siano condotte nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti (e.g. Statuto dei lavoratori, Testo unico sull'immigrazione, Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, normativa tributaria *pro tempore* vigente, etc.) nonché del Codice Etico e della Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;
- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia in relazione alle reali esigenze della Società;
- effettuare attività di assunzione per accertate necessità aziendali e garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base delle valutazioni di idoneità tecnica e attitudinale;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia sempre coerente con i livelli di mercato, le politiche aziendali, nonché con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità e compiti assegnati;
- garantire la tracciabilità delle procedure di assunzione e la corretta archiviazione della documentazione attestante il loro corretto svolgimento;
- provvedere affinché gli adempimenti obbligatori previsti in caso di assunzione del personale, nonché in relazione alla gestione amministrativa dello stesso, siano predisposti con la massima diligenza, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere e i rapporti con i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio siano improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale;
- tutelare l'integrità morale e personale degli individui, offrendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri;
- tutelare la crescita e lo sviluppo professionale dei dipendenti, al fine di accrescere il patrimonio di competenze possedute, offrendo pari opportunità nel lavoro e nell'avanzamento professionale a tutti i dipendenti;
- in caso di visite ispettive da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione, garantire che a rappresentare la Società siano soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere, e che sia tenuta traccia delle ispezioni ricevute e delle eventuali sanzioni comminate;



- durante le ispezioni, prestare completa e immediata collaborazione ai funzionari della Pubblica Amministrazione, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;
- in caso di tentata concussione o di induzione indebita a dare o promettere utilità da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione, nei confronti di un Destinatario, rifiutare la richiesta e riferire immediatamente l'accaduto al rispettivo Responsabile di Unità / Struttura aziendale e all'Organismo di Vigilanza;
- richiedere / riconoscere il rimborso delle sole spese sostenute per motivi di lavoro;
- garantire l'erogazione di rimborsi spese solo a fronte dell'esibizione da parte del richiedente di appropriati giustificativi di spesa.

È inoltre espressamente vietato:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- assumere, offrire o promettere di assumere pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, nonché soggetti appartenenti a controparti private o persone a questi riconducibili, per influenzare il loro comportamento e/o assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- instaurare rapporti di lavoro, di collaborazione o di consulenza per attività meramente fittizie o con previsione contrattuale di una remunerazione artatamente superiore al corrispettivo effettivamente dovuto per l'attività prestata, al fine di contabilizzare costi, in tutto o in parte, inesistenti, nella prospettiva di conseguire un indebito risparmio di spesa fiscale, ovvero allo scopo di creare disponibilità extra-contabili, fondi neri o contabilità parallele o, ancora, al fine di impiegare, trasferire, sostituire o occultare disponibilità finanziarie di provenienza illecita;
- definire e riconoscere o offrire o promettere di riconoscere incrementi retributivi, bonus, *fringe benefits* e promozioni in favore di soggetti riconducibili a un pubblico ufficiale, a un incaricato di pubblico servizio o a qualsiasi controparte privata con cui la Società si relaziona, al fine di assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società stessa;
- assumere o impiegare lavoratori minorenni o lavoratori stranieri privi di permessi di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto (e per il quale non si sia richiesto il rinnovo) revocato o annullato;
- corrispondere, offrire o promettere, direttamente o indirettamente (e.g. attraverso l'intermediazione di un soggetto terzo), anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (e.g. sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a persone a questi riconducibili, per influenzare il loro comportamento e/o assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- corrispondere o promettere denaro o altra utilità a un soggetto terzo o a persona a questo riconducibile, al fine di assicurare indebiti vantaggi di qualunque tipo alla Società, grazie all'opera di intermediazione da questi esercitabile nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- erogare rimborsi spese a fronte di note spese non motivate o inesistenti, ovvero riconoscere rimborsi spese in favore di dipendenti, collaboratori o terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto o in assenza di idonea documentazione giustificativa;



- corrispondere ai dipendenti e dirigenti emolumenti inferiori rispetto a quelli indicati nella certificazione contabilizzata e impiegata per la deduzione del relativo costo, al fine di conseguire un indebito risparmio di spesa fiscale.

4.4 Principi di controllo

Si elencano di seguito i principi di controllo che devono essere posti in essere nell'ambito del processo di *Gestione delle risorse umane e Sviluppo professionale* che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dal corpo procedurale già predisposto in materia (per un dettaglio dei documenti del corpo procedurale rilevanti per i presenti processi, si rimanda all'Allegato 2 del Modello "*Elenco delle procedure aziendali e di Gruppo che regolano i 'processi a rischio 231'*").

Con specifico riferimento alla gestione dell'iter assuntivo, i principi di controllo che devono essere posti in essere sono i seguenti.

- Per ciò che concerne le posizioni a tempo indeterminato, l'iter di assunzione deve essere avviato a seguito di formale autorizzazione da parte del soggetto responsabile in ADR e del Consigliere Delegato.
- Al fine di procedere a nuove assunzioni di personale, le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR devono effettuare verifiche pre-assuntive finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che esponano la Società al rischio di commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa. In particolare, deve essere:
 - accertata l'eventuale esistenza di procedimenti penali in corso / carichi pendenti (e.g. richiedendo al candidato di presentare il certificato generale del Casellario Giudiziale e il certificato dei carichi pendenti);
 - verificato, nel caso in cui il processo di selezione e assunzione riguardi lavoratori stranieri, che il candidato sia in possesso di documenti di soggiorno validi.
- Al manifestarsi di esigenze di fabbisogno di personale, le proposte economiche sono formulate dall'Unità / Struttura aziendale competente di ADR:
 - in coerenza con la normativa vigente;
 - in base alle indicazioni fornite dal CCNL (applicabile) in essere in funzione della posizione professionale da selezionare e della responsabilità da attribuire;
 - in coerenza con la politica retributiva della Società;
 - in coerenza con le attività / responsabilità / progetti da gestire a cura della risorsa selezionata.
- La proposta di assunzione, la proposta economica e il contratto di assunzione devono essere autorizzati e, ove necessario, sottoscritti da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere.
- L'Unità / Struttura aziendale competente di ADR (anche per il tramite dell'eventuale società esterna incaricata) deve effettuare, nei termini di legge, la necessaria comunicazione in merito alle nuove assunzioni al Centro per l'Impiego.
- L'Unità / Struttura aziendale competente di ADR deve verificare, sulla base dell'elenco del personale assunto, il corretto inserimento a sistema dei dati caratteristici del rapporto di lavoro.



- La documentazione prodotta nell'ambito della gestione dell'iter assuntivo deve essere adeguatamente archiviata a cura delle Unità / Strutture aziendali competenti della Società e di ADR.

Con specifico riferimento alla gestione del rapporto di lavoro, di quelli con la Pubblica Amministrazione relativi allo stesso (e.g. in occasione di visite ispettive) e degli aspetti connessi al *payroll*, i principi di controllo che devono essere posti in essere sono i seguenti.

- Ogni iscrizione o cancellazione dall'anagrafica dipendenti deve essere adeguatamente supportata da documentazione comprovante l'inizio o la fine del rapporto di lavoro e deve essere effettuata a cura del personale preventivamente autorizzato dell'Unità / Struttura aziendale competente di ADR.
- Le assenze, le richieste di ferie, i permessi e gli straordinari devono essere debitamente approvati o autorizzati dal Responsabile del soggetto richiedente.
- Con riferimento al personale dipendente, l'Unità / Struttura aziendale competente di ADR deve garantire lo svolgimento di adeguate attività di verifica in merito alla correttezza dei cedolini elaborati dalla società esterna incaricata.
- Con riferimento al personale con qualifica di dirigente, l'Unità / Struttura aziendale competente di ADR deve verificare, al fine di procedere alla liquidazione dei cedolini, la completezza dei dati inseriti a sistema, confrontandoli con la documentazione attestante le variazioni organizzative, gestionali, retributive del mese di riferimento.
- Le variazioni retributive devono essere formalizzate a cura dell'Unità / Struttura aziendale competente di ADR, in apposito documento che deve essere autorizzato e sottoscritto da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere.
- L'Unità / Struttura aziendale competente di ADR deve debitamente e tempestivamente registrare a sistema, sulla base di adeguata documentazione di supporto (e.g. statistica della forza lavoro), le variazioni organizzative e d'impiego intervenute.
- Prima dell'inoltro alle Pubbliche Amministrazioni competenti, la documentazione rilevante nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro e degli aspetti connessi al *payroll* deve essere autorizzata da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere, previa verifica di completezza e correttezza della stessa.
- In caso di visite ispettive, all'arrivo dei funzionari della Pubblica Amministrazione, devono essere verificati e acquisiti il documento che identifica l'Ente Pubblico al quale gli stessi appartengono e l'ordine di servizio in base al quale è disposta l'ispezione.
- Alla visita ispettiva devono presiedere, ove possibile, almeno due rappresentanti della Società e/o di ADR appositamente delegati (e.g. il Dirigente responsabile o suo delegato, con l'eventuale supporto di altro personale specializzato). Tali soggetti devono mettere a disposizione dei funzionari della Pubblica Amministrazione tutta la documentazione e le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività, stilando l'elenco dei documenti / oggetti / locali oggetto di ispezione o sequestrati, nonché di eventuali documenti fotocopiati.
- Al termine della visita ispettiva, il Dirigente responsabile o suo delegato, è tenuto a sottoscrivere, ove previsto, il verbale per accettazione.



- La documentazione prodotta nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro, di quelli con la Pubblica Amministrazione relativi allo stesso e degli aspetti connessi al *payroll* deve essere adeguatamente archiviata a cura delle Unità / Strutture aziendali competenti della Società e di ADR.

Con specifico riferimento alla gestione dei rimborsi spese, i principi di controllo che devono essere posti in essere sono i seguenti.

- Il dipendente interessato, dopo aver ricevuto la comunicazione delle condizioni di viaggio concordate, deve compilare l'apposito modulo, esplicitando tutte le voci previste per lo svolgimento della missione. Il predetto modulo deve essere debitamente autorizzato dal Responsabile dell'Unità / Struttura aziendale di appartenenza.
- In caso di sostenimento di spese per servizio, ai fini della richiesta di rimborso, il dipendente è tenuto a fornire puntuale descrizione delle spese effettuate, allegando i relativi giustificativi. La richiesta di rimborso deve essere autorizzata dal Responsabile dell'Unità / Struttura aziendale di appartenenza. Le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR devono verificare le richieste di rimborso e i relativi giustificativi.
- Con riferimento al personale con qualifica di dirigente, la carta di credito aziendale deve essere assegnata a seguito di formale richiesta autorizzata e sottoscritta da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere.
- Per quanto riguarda le spese per missioni in Italia e all'estero, l'assegnatario della carta di credito aziendale è tenuto a trasmettere all'Unità / Struttura aziendale competente di ADR il modulo relativo alla trasferta, la memoria di spesa e la relativa documentazione fiscale (e.g. titolo di viaggio, scontrini, fatture per vitto e alloggio, ricevute).
- Ove la carta di credito venisse utilizzata, in via del tutto eccezionale, per prelievo di contante, spese personali e/o altre spese aziendali, l'assegnatario deve predisporre e sottoscrivere un'apposita nota, supportata dai giustificativi di prelievo / spesa, con la quale riconosce il proprio debito verso l'azienda da sanare tramite ritenuta in busta paga.
- Ricevuta la documentazione dagli assegnatari delle carte di credito aziendali, l'Unità / Struttura aziendale competente di ADR deve effettuare un controllo di corrispondenza con gli importi registrati sui relativi estratti conto.
- La documentazione prodotta nell'ambito della gestione dei rimborsi spese deve essere adeguatamente archiviata a cura delle Unità / Strutture aziendali competenti della Società e di ADR.

Con specifico riferimento alla definizione e gestione del sistema di incentivi, del processo valutativo della *performance* delle risorse e del piano di sviluppo di medio / lungo termine delle stesse, i principi di controllo che devono essere posti in essere sono i seguenti.

- La definizione degli obiettivi in fase di assegnazione, nonché la valutazione del livello di raggiungimento degli stessi in fase di consuntivazione e la relativa determinazione del Bonus MBO da erogare devono essere approvate dal soggetto responsabile in ADR e dai soggetti della Società responsabili a livello gerarchico.



- Le Unità / Strutture aziendali competenti della Società e di ADR devono garantire adeguata tracciabilità delle decisioni assunte, archiviando debitamente la documentazione prodotta nell'ambito della definizione e gestione del sistema di incentivi e della definizione del piano di sviluppo di medio / lungo termine.

5. Gestione delle relazioni industriali

Le principali attività sensibili in cui si articola il presente processo consistono nella gestione delle attività di contrattazione aziendale e di rinnovo del contratto collettivo di lavoro, nella gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali, con gli Enti istituzionali e con le associazioni datoriali.

Alcune delle suddette attività sensibili sono svolte, in tutto o in parte, in nome e/o per conto della Società da parte di ADR, in forza di specifico contratto di *service*.

5.1 I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in oggetto sono:

- i *reati societari* (richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);

Si rimanda all'Allegato 1 del Modello "*I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001*" per il dettaglio di ciascuna fattispecie.

5.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e di controllo si applicano a tutti i Destinatari che operano nell'ambito del processo di *Gestione delle relazioni industriali*.

5.3 Principi di comportamento

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella *Gestione delle relazioni industriali*, devono:

- in generale, assicurare che le attività di gestione delle risorse umane siano condotte nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti (e.g. Statuto dei lavoratori) nonché del Codice Etico e della Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;
- intrattenere rapporti corretti, trasparenti, imparziali e collaborativi con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali;
- astenersi dall'influenzare impropriamente l'attività dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali in occasione delle contrattazioni con esse intraprese e nello svolgimento di qualsiasi altra attività che preveda un loro coinvolgimento.

È inoltre espressamente vietato:

- corrispondere, promettere o offrire, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (e.g. sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali a rappresentanti delle organizzazioni sindacali o a persone a questi riconducibili, per influenzare il loro comportamento e/o assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società.

5.4 Principi di controllo

Si elencano di seguito i principi di controllo che devono essere posti in essere nell'ambito del processo di *Gestione delle relazioni industriali* che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dal corpo procedurale già predisposto in materia (per un dettaglio dei documenti del corpo procedurale rilevanti per il presente processo, si rimanda all'Allegato 2 del Modello "*Elenco delle procedure aziendali e di Gruppo che regolano i 'processi a rischio 231'*").

- Agli incontri con i rappresentanti sindacali devono partecipare solo soggetti espressamente autorizzati tramite procure / deleghe e, ove possibile, devono essere presenti almeno due rappresentanti della Società e/o di ADR.
- Gli accordi sindacali devono essere firmati da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere.
- La documentazione prodotta nell'ambito del presente processo deve essere adeguatamente archiviata a cura delle Unità / Strutture aziendali competenti della Società e di ADR.



PARTE SPECIALE 6
Acquisti



1. Finalità

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche “il Modello”) di ADR Ingegneria S.p.A. (di seguito anche “ADR Ingegneria” o “la Società”) ha la finalità di definire i principi di controllo e di comportamento che i Destinatari (come definiti al par. 4 della Premessa alla Parte Generale) coinvolti nell’ambito dei processi elencati al successivo par. 2 devono osservare al fine di prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

I Destinatari sono comunque tenuti ad osservare anche i principi di comportamento e di controllo definiti nelle altre Parti Speciali del Modello relative ad ulteriori processi attivati / attivabili nell’ambito delle attività di cui alla presente Parte Speciale.

Tutti i Destinatari sono inoltre chiamati, ciascuno per quanto di propria competenza, al rispetto di:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico del Gruppo Atlantia;
- Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;
- sistema di poteri in vigore;
- corpo procedurale che regola i processi e, più nello specifico, procedure organizzative, procedure e istruzioni operative, procedure amministrativo-contabili e disposizioni al personale (per un dettaglio di tali documenti, si rimanda all’Allegato 2 del Modello “*Elenco delle procedure aziendali e di Gruppo che regolano i ‘processi a rischio 231’*”).

2. I processi a potenziale rischio 231

Di seguito si riportano i principali processi che la Società, sulla base dell’attività di *risk assessment*, ha considerato potenzialmente a rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nell’ambito di applicazione della presente Parte Speciale:

- *Supply management*;
- Gestione di forniture e servizi;
- Gestione delle operazioni infragruppo.

Nei seguenti paragrafi, per ciascuno dei principali processi a potenziale “rischio 231” identificati, si riportano l’elenco dei reati e degli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti, l’ambito di applicazione, i principi di comportamento e quelli di controllo¹.

¹ Con specifico riferimento al *Facility Management* (gestione amministrativa e operativa del parco mezzi aziendali così come prevista dal contratto di service con ADR S.p.A., moving, catering, trasporti, gestione e coordinamento delle attività dei servizi generali quali centro stampa, assegnazione spazi, centro copie, autisti etc.) i profili di “rischio 231” identificati sono i medesimi riscontrati per i processi di *Supply Management* e *Gestione di forniture e servizi*. Si rimanda pertanto ai relativi paragrafi per l’individuazione dei principi di comportamento e di controllo applicabili.



3. Supply management

Le principali attività sensibili in cui si articola il presente processo consistono nell'analisi dell'esigenza d'acquisto e predisposizione della relativa documentazione, nella gestione delle richieste di autorizzazione all'investimento o di acquisto, nella definizione e conseguente gestione delle modalità di affidamento, nella gestione della procedura d'acquisto e affidamento, ivi comprese la definizione della rosa dei fornitori, l'analisi di idoneità e la verifica di congruità delle offerte, e, da ultimo, nella redazione del contratto.

Alcune delle suddette attività sensibili sono svolte, in tutto o in parte, in nome e/o per conto della Società da parte di Aeroporti di Roma S.p.A. (di seguito anche "ADR"), in forza di specifico contratto di *service*.

3.1 I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in oggetto sono:

- i *reati contro la Pubblica Amministrazione* (richiamati dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- i *reati societari* (richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- i *delitti contro la personalità individuale* (richiamati dall'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- i *reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio* (richiamati dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);
- il reato di *impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare* (richiamato dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001);
- i *delitti di criminalità organizzata* (richiamati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- i *reati tributari* (richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000); Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000).



Si rimanda all'Allegato 1 del Modello "I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001" per il dettaglio di ciascuna fattispecie.

3.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e di controllo si applicano a tutti i Destinatari che operano nell'ambito del processo di *Supply management*.

3.3 Principi di comportamento

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione del processo di *Supply management* devono:

- assicurare che le attività inerenti al processo in oggetto siano gestite nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti (con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" e successive modifiche e integrazioni), nonché del Codice Etico e della Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;
- garantire che tutte le operazioni che rientrano nel processo in oggetto rispondano a requisiti di effettività, di congruità e adeguatezza;
- improntare il proprio comportamento nei confronti delle controparti coinvolte nel processo in oggetto (i.e. fornitori e potenziali fornitori) a criteri di integrità, trasparenza e collaborazione, fornendo informazioni adeguate e complete, bandendo pratiche elusive o corruttive o minacce e violenze finalizzate a influenzare il comportamento delle stesse;
- assicurare che l'iter di selezione dei fornitori avvenga nel rispetto dei principi di origine comunitaria (e.g. efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, tracciabilità, libera concorrenza, pubblicità, non discriminazione tra i possibili concorrenti, parità di trattamento) e sulla base di criteri oggettivi legati alla competitività e alla qualità dei prodotti e dei servizi offerti;
- effettuare, in collaborazione con la società controllante, verifiche sull'effettiva capacità del fornitore di svolgere l'operazione di cessione o di prestazione di servizi. Ciò è particolarmente rilevante nei casi di recente costituzione del fornitore e nei casi di rapido mutamento del fornitore all'interno di gruppi di imprese sostanzialmente riconducibili ai medesimi soggetti controllanti;
- effettuare, in collaborazione con la società controllante, e ove possibile, controlli specifici in presenza di offerte di fornitura di beni a prezzi ingiustificatamente anomali, sia nel caso in cui risultino inferiori, sia nel caso in cui risultino superiori al normale valore di mercato;
- ferme restando le previsioni di legge vigenti, instaurare rapporti unicamente con soggetti che risultino affidabili, con una reputazione positiva e adeguati rispetto agli scopi del processo in oggetto;
- assicurare la trasparenza degli accordi e non sottoscrivere patti o accordi contrari alla legge;
- formalizzare adeguatamente tutte le operazioni che rientrano nel processo in oggetto attraverso specifici accordi / contratti, predisposti in forma scritta sulla base degli standard aziendali esistenti;
- assicurare che i processi autorizzativi siano sempre accuratamente documentati, tracciabili e verificabili a posteriori.

È inoltre espressamente vietato:

- effettuare acquisti che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della Società;
- effettuare acquisti di beni o servizi a prezzi anomali e ingiustificatamente fuori mercato;
- frazionare gli acquisti di beni, servizi e i contratti per l'esecuzione di lavori, al fine di eludere i livelli autorizzativi previsti o i criteri di selezione del fornitore;
- costringere o indurre indebitamente rappresentanti delle controparti coinvolte nel processo in oggetto (fornitori e potenziali fornitori) a dare o a promettere, a sé o a terzi, denaro o altra utilità;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti per cui si ha il fondato sospetto che compiano frodi tributarie, in particolare legate all'IVA;
- cedere a pressioni o accogliere raccomandazioni di qualsiasi natura provenienti da rappresentanti delle controparti coinvolte nel processo in oggetto (fornitori e potenziali fornitori);
- assegnare incarichi di fornitura, consulenza e prestazione professionale a persone o società riconducibili a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, nonché a controparti private per influenzare il loro comportamento e/o assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- richiedere o indurre rappresentanti delle controparti (anche potenziali) a riconoscere o promettere denaro o altra utilità, per sé, terzi o a vantaggio della Società, quale prezzo della propria mediazione illecita con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ovvero come remunerazione in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri;
- corrispondere o promettere denaro o altra utilità a un soggetto terzo (e.g. fornitore o consulente), o a persona a questo riconducibile, al fine di assicurare indebiti vantaggi di qualunque tipo alla Società, grazie all'opera di intermediazione da questi esercitabile nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- qualora i Destinatari si configurino quali pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, di omettere di astenersi dal compimento di un atto, in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, al fine di procurare un indebito vantaggio alla Società;
- qualora i Destinatari si configurino quali pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, di abusare della propria qualità o dei propri poteri, compiendo un atto in violazione della legislazione vigente, al fine di procurare un indebito vantaggio alla Società;
- ferme restando le previsioni di legge vigenti, instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione dei delitti contro l'industria e il commercio (e, in particolare, quelli in materia di proprietà industriale), dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, dei reati di associazione per delinquere, ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- ferme restando le previsioni di legge vigenti, assegnare incarichi a soggetti che non si mostrino in linea con i principi affermati dal Codice Etico del Gruppo Atlantia in tema di dignità, uguaglianza e benessere di ciascun lavoratore e nei confronti dei quali possa nutrirsi il sospetto di ricorso, diretto o indiretto, a forme di lavoro non regolare, minorile o forzato;



- approvare contratti / ordini di acquisto a fronte di approvvigionamenti in tutto o in parte fittizi e/o non necessari e/o a prezzi non allineati a quelli di mercato, allo scopo di impiegare, trasferire, sostituire o occultare disponibilità finanziarie di provenienza illecita;
- porre in essere attività e/o operazioni (e.g. contrattualizzazione a prezzi superiori a quelli di mercato, fatturazione inesistente in tutto o in parte, etc.) volte a creare disponibilità extra-contabili, ovvero finalizzate alla creazione di fondi neri o di contabilità parallele.
- porre in essere attività e/o operazioni in tutto o in parte fittizie allo scopo di consentire la documentazione di operazioni oggettivamente inesistenti nelle scritture contabili della Società e, conseguentemente, l'indicazione delle stesse quali elementi passivi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- alterare preordinatamente documentazione relativa al processo in oggetto, compiere operazioni simulate o porre in essere altri atti fraudolenti in modo tale da consentire alla società controllante la registrazione di elementi passivi fittizi nelle scritture contabili della Società;
- distruggere o occultare documentazione di rilievo contabile (e.g. documentazione contrattuale) funzionale a ricostruire il volume dei ricavi e dei costi.

3.4 Principi di controllo

Si elencano di seguito i principi di controllo che devono essere posti in essere nell'ambito del processo di *Supply management* che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dal corpo procedurale già predisposto in materia (per un dettaglio dei documenti del corpo procedurale rilevanti per il presente processo, si rimanda all'Allegato 2 del Modello "Elenco delle procedure aziendali e di Gruppo che regolano i processi a rischio 231").

Con specifico riferimento alla pianificazione degli acquisti, alla gestione dell'anagrafica fornitori e alla gestione delle Richieste di Autorizzazione all'Investimento (di seguito anche "RAI") e delle Richieste di Acquisto (di seguito anche "RDA"), i principi di controllo che devono essere posti in essere sono i seguenti.

- Le Unità / Strutture aziendali Richiedenti o quelle competenti di ADR comunicano all'Unità / Struttura aziendale competente di ADR l'esigenza di censire un nuovo fornitore o di aggiornare la collegata anagrafica. Quest'ultima deve effettuare l'iscrizione, garantendo adeguate attività di controllo sul fornitore e monitoraggio dell'anagrafica stessa (e.g. verifica di eventuali duplicazioni o incompletezza dei dati).
- Con riferimento alle RAI e alle RDA, l'Unità / Struttura aziendale richiedente è responsabile della loro predisposizione. Le Unità / Strutture aziendali competenti le devono validare, previa effettuazione di adeguate attività di verifica delle stesse (e.g. capienza di budget, motivazioni e benefici dell'iniziativa, congruità della stima dell'importo presunto, correttezza dei dati contabili, etc.).
- Le RAI/RDA devono essere autorizzate nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti.
- Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento (di seguito anche "RPA") o le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR devono definire, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, se l'affidamento ricada nell'ambito privatistico o pubblicistico, garantendo adeguata tracciabilità delle motivazioni della scelta effettuata.



- I dipendenti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni situazione che possa generare un conflitto di interessi e astenersi da ogni attività connessa alla situazione fonte del conflitto.

Con specifico riferimento agli affidamenti di contratti ad evidenza pubblica di importo superiore alla soglia comunitaria, i principi di controllo che devono essere posti in essere sono i seguenti.

- Il RPA, supportato dalle Unità / Strutture aziendali competenti di ADR, deve predisporre il bando e la lettera di invito / disciplinare di gara. Il RPA deve sottoporre il bando di gara all'autorizzazione dei soggetti competenti, nel rispetto dei vigenti poteri di rappresentanza e di firma sociale previsti.
- A seguito di tale autorizzazione, le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR devono garantire, con il supporto del RPA, attraverso il Portale Acquisti della Società, adeguata pubblicità a tutta la documentazione rilevante.
- La nomina della commissione di gara deve essere effettuata, a seguito della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dall'Amministratore Delegato di ADR, su proposta del RPA. La scelta dei componenti delle commissioni di gara è improntata - per quanto possibile - al criterio della rotazione non preconstituita.
- Ai fini dell'aggiudicazione, i componenti della commissione devono garantire l'effettuazione delle necessarie verifiche in merito alle offerte ricevute (e.g. rispetto del termine di presentazione delle offerte, dell'integrità dei plichi, presenza della tipologia di documentazione richiesta nel bando, adempimenti in materia di contribuzione a favore dell'A.N.AC. secondo le prescrizioni vigenti, requisiti di capacità giuridica, tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti nel bando di gara, etc.).
- Il verbale di aggiudicazione, redatto e sottoscritto dai componenti della commissione, deve essere trasmesso al RPA e, ove necessario, al Direttore Generale per gli adempimenti di competenza.
- La lettera di aggiudicazione, formalizzata dalle Unità / Strutture aziendali competenti di ADR, deve essere firmata in base ai vigenti poteri di rappresentanza e firma sociale e inviata all'aggiudicatario.

Con specifico riferimento agli affidamenti di contratti ad evidenza pubblica di importo inferiore alla soglia comunitaria, i principi di controllo che devono essere posti in essere sono i seguenti.

- Le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR devono garantire l'esecuzione del processo di qualifica dei fornitori e la loro iscrizione all'*Albo* della Società, secondo le modalità definite dalle procedure in vigore. Inoltre, devono verificare la completezza delle informazioni fornite dagli operatori economici ai fini dell'accreditamento, aggiornando l'*Albo* sulla base della valutazione oggettiva delle prestazioni rese dagli stessi, attraverso il sistema di *vendor rating*.
- Con riferimento agli affidamenti di contratti ad evidenza pubblica di importo inferiore alla soglia comunitaria, in caso di gare informali, le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR devono individuare, previa condivisione con il RPA il *panel* dei fornitori da invitare, selezionandoli tra quelli iscritti in *Albo* o, in caso di assenza, sul mercato, sulla base di oggettivi criteri di selezione di cui deve essere garantita tracciabilità.
- Le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR devono trasmettere la richiesta di offerta ai fornitori da invitare, garantendo adeguata tracciabilità del processo.



- L'aggiudicazione può essere effettuata secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il verbale di aggiudicazione, redatto e sottoscritto dai componenti della commissione, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa deve essere trasmesso al RPA e, ove necessario, all'Amministratore Delegato di ADR per gli adempimenti di competenza.
- Le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR devono predisporre, a chiusura dell'iter acquisitivo, una nota finale attestante il processo adottato per la selezione del fornitore aggiudicatario e una comparazione delle offerte ricevute, al fine di esplicitare i motivi della scelta del fornitore. La nota deve essere validata dal RPA.
- Anche con riferimento agli affidamenti in oggetto e secondo le soglie definite dalle procedure in essere, deve essere garantita l'esecuzione di verifiche sulle controparti preliminari alla sottoscrizione del contratto previste.
- Le Unità / Strutture aziendali Richiedenti possono effettuare richieste di affidamento diretto a uno specifico fornitore solo nelle casistiche espressamente previste dalle specifiche procedure che sovrintendono il processo acquisitivo. Tali affidamenti devono essere adeguatamente motivati e autorizzati da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere.

Con specifico riferimento agli affidamenti di contratti in ambito privatistico, alle consulenze e a casi particolari di affidamento, i principi di controllo che devono essere posti in essere sono i seguenti.

- Con riferimento agli affidamenti di contratti in ambito privatistico devono essere seguite le medesime modalità descritte con riferimento agli affidamenti sotto soglia comunitaria (gare informali e affidamenti diretti).
- Con riferimento alle consulenze, le Unità / Strutture aziendali Richiedenti possono effettuare direttamente la selezione dei fornitori solo ove in possesso di specifici poteri esplicitati nel testo dei poteri di rappresentanza e firma sociale. La selezione deve essere adeguatamente motivata e autorizzata in coerenza con tali poteri.
- Le Unità / Strutture aziendali Richiedenti possono ricorrere a procedure d'urgenza e ad acquisti nel caso di esigenze immediate di gestione solo nelle casistiche e nel rispetto delle soglie espressamente previste dalle specifiche procedure che sovrintendono il processo acquisitivo. Le Unità / Strutture aziendali Richiedenti, verificata la disponibilità dei fornitori, li devono attivare mediante nota / lettera di attivazione, autorizzata da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere.
- Le Unità / Strutture aziendali Richiedenti devono garantire adeguata giustificazione del ricorso a dette procedure nonché la regolarizzazione del processo amministrativo.

Con specifico riferimento alla formalizzazione del contratto, i principi di controllo che devono essere posti in essere sono i seguenti.

- A seguito dell'aggiudicazione, e al fine di garantire l'efficacia della stessa, le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR devono verificare i requisiti dei fornitori aggiudicatari dell'appalto (e.g. autodichiarazioni fornite in sede di gara in merito al possesso dei requisiti di selezione di cui all'art.



83 del “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” e all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso, casellario A.N.AC., DURC, etc.).

- Le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR che, nell’esercizio delle proprie funzioni e secondo le modalità e i limiti disciplinati dalle procedure in vigore, siano chiamate alla selezione di fornitori, consulenti e professionisti, devono garantire lo svolgimento dei controlli di *due diligence* preliminari alla sottoscrizione dei relativi contratti.
- Tutte le attività acquisitive devono essere formalizzate in appositi contratti, predisposti in forma scritta secondo gli standard contrattuali in essere (ove disponibili), i quali devono definire l’oggetto del contratto e il corrispettivo dovuto alla Società.
- Ove necessario, considerato l’oggetto dei contratti di acquisto, le Unità / Strutture aziendali competenti della Funzione Legal & Corporate Affairs, con il supporto delle Unità Specialistiche Competenti, devono valutare l’opportunità di integrare gli standard contrattuali con specifiche clausole che tutelino la Società anche con riferimento alle fattispecie rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (e.g. in materia di proprietà industriale, intermediazione illecita, etc.).
- Inoltre, i contratti di acquisto devono contenere un’apposita clausola che preveda:
 - un’espressa dichiarazione da parte della controparte di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 9 dello stesso e che nessuna azione giudiziaria è pendente a proprio carico in relazione a tale normativa, nonché di impegnarsi al rispetto dei principi comportamentali previsti dal Codice Etico e dalla Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia adottati dalla Società;
 - la risoluzione del contratto in caso di violazione di quanto dichiarato.
- I contratti devono essere sottoscritti da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere.
- La documentazione prodotta nell’ambito del presente processo deve essere adeguatamente archiviata a cura delle Unità / Strutture aziendali competenti della Società e di ADR.

4. Gestione di forniture e servizi

Le principali attività sensibili in cui si articola il presente processo consistono nella gestione del contratto, dall’attivazione dello stesso, alla verifica dell’operato del fornitore sino all’attestazione di avvenuta prestazione con conseguente autorizzazione al pagamento delle fatture passive ricevute.

Alcune delle suddette attività sensibili sono svolte, in tutto o in parte, in nome e/o per conto della Società da parte di ADR, in forza di specifico contratto di *service*.

4.1 I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell’ambito del processo in oggetto sono:

- i *reati contro la Pubblica Amministrazione* (richiamati dall’art. 25 del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri



d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);

- i *reati societari* (richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- i *delitti contro la personalità individuale* (richiamati dall'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- i *reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio* (richiamati dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);
- il reato di *impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare* (richiamato dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001);
- i *delitti di criminalità organizzata* (richiamati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- i *reati tributari* (richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000); Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000).

Si rimanda all'Allegato 1 del Modello "*I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001*" per il dettaglio di ciascuna fattispecie.

4.2 *Ambito di applicazione*

I successivi principi di comportamento e di controllo si applicano a tutti i Destinatari che operano nell'ambito del processo di *Gestione di forniture e servizi*.

4.3 *Principi di comportamento*

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella *Gestione di forniture e servizi* devono:

- assicurare che le attività inerenti al processo in oggetto siano gestite nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, nonché del Codice Etico e della Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;



- improntare il proprio comportamento nei confronti delle controparti coinvolte nel processo in oggetto (i.e. fornitori) a criteri di integrità, trasparenza e collaborazione, bandendo pratiche elusive o corruttive o minacce e violenze finalizzate a influenzare il comportamento delle stesse e prevedendo prestazioni e compensi in linea con le prassi di mercato;
- garantire che la gestione della fornitura avvenga nel completo rispetto dei principi di tutela della persona, del lavoratore, della salute e sicurezza e dell'ambiente;
- verificare l'effettivo adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento nonché la conformità della prestazione rispetto a quanto previsto contrattualmente, prima del pagamento del prezzo concordato.

È inoltre espressamente vietato:

- richiedere o indurre rappresentanti delle controparti a riconoscere o promettere denaro o altra utilità, per sé, terzi o a vantaggio della Società, quale prezzo della propria mediazione illecita con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ovvero come remunerazione in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri;
- riconoscere compensi e rimborsi spese a collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società e che non trovino adeguata giustificazione in relazione alla tipologia di incarico da svolgere e ai prezzi di mercato;
- chiedere / far eseguire prestazioni non preventivamente autorizzate;
- attestare l'avvenuta erogazione delle attività previste da contratto a fronte di approvvigionamenti di beni, servizi, prestazioni professionali e consulenze in tutto o in parte fittizi o non necessari o che prevedano condizioni economiche superiori a quelle di mercato, allo scopo di creare disponibilità extra-contabili o impiegare, trasferire, sostituire o occultare disponibilità finanziarie di provenienza illecita, ovvero allo scopo di conseguire indebiti risparmi di spesa fiscale;
- impiegare, anche per il tramite dell'appaltatore, lavoratori, approfittando del loro stato di bisogno e sottoponendoli a condizioni di sfruttamento (e.g. attraverso corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai CCNL applicabili, violazione reiterata della normativa relativa a orari di lavoro, periodi riposo, violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, sottoposizione a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti);
- impiegare, anche per il tramite dell'appaltatore, lavoratori stranieri il cui soggiorno in Italia non risulti regolare.
- qualora i Destinatari si configurino quali pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, di omettere di astenersi dal compimento di un atto, in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, al fine di procurare un indebito vantaggio alla Società;
- qualora i Destinatari si configurino quali pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, di abusare della propria qualità o dei propri poteri, compiendo un atto in violazione della legislazione vigente, al fine di procurare un indebito vantaggio alla Società;
- utilizzare documenti fiscalmente rilevanti in relazione a prestazioni fittizie (sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo) ovvero relativi a prestazioni effettivamente rese, ma indicate con un corrispettivo o per un valore/quantitativo non rispondente al vero;



- realizzare operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero utilizzare documenti falsi o porre in essere altri mezzi fraudolenti in modo tale da consentire alla società controllante la registrazione di elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi nelle scritture contabili della Società;
- distruggere o occultare documentazione di rilievo contabile (e.g. documentazione contrattuale) funzionale a ricostruire il volume dei ricavi e dei costi.

4.4 Principi di controllo

Si elencano di seguito i principi di controllo che devono essere posti in essere nell'ambito del processo di *Gestione di forniture e servizi* che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dal corpo procedurale già predisposto in materia (per un dettaglio dei documenti del corpo procedurale rilevanti per il presente processo, si rimanda all'Allegato 2 del Modello "*Elenco delle procedure aziendali e di Gruppo che regolano i processi a rischio 231*").

- L'Unità / Struttura aziendale che gestisce il contratto deve verificare il rispetto da parte del contraente delle disposizioni previste dallo stesso e l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente per lo specifico affidamento.
- L'Unità / Struttura aziendale che gestisce il contratto deve svolgere (per quanto applicabili) le idonee verifiche in merito ai comportamenti e all'identità del fornitore (e.g. regolarità contributiva, conformità delle coperture assicurative, assolvimento degli adempimenti di legge in materia di salute e sicurezza e in materia ambientale nonché di orari di lavoro, metodi di sorveglianza e, in caso di cittadini stranieri, di impiego di personale regolarmente soggiornante in Italia, verifiche specifiche sulle attività di cantiere, gestione di eventuali inadempienze contrattuali e applicazione delle relative penali, etc.).
- L'Unità / Struttura aziendale che gestisce il contratto deve attestare l'avvenuta erogazione delle attività previste da contratto attraverso l'emissione di un'apposita nota di carico o di un certificato di pagamento. Questi, prima del loro inoltro all'Unità / Struttura aziendale competente di ADR, devono essere sottoscritti dai soggetti preposti.
- Nel caso specifico di prestazioni professionali e consulenze, la nota di carico o il certificato di pagamento devono essere integrate con un'informativa sulla regolare e adeguata esecuzione della prestazione resa rispetto all'incarico assegnato. L'informativa deve essere sottoscritta dai soggetti preposti dell'Unità / Struttura aziendale Richiedente.
- Nei casi in cui è necessario applicare al fornitore la ritenuta sulla fattura, la stessa è calcolata in automatico dal sistema, sulla base delle informazioni contenute in anagrafica. Eventuali discrepanze tra quanto calcolato automaticamente dal sistema e quanto indicato in fattura dal fornitore, sono segnalate dal sistema stesso.
- Le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR, al ricevimento della fattura passiva devono:
 - verificare la conformità tra contratto / ordine e la fattura stessa;
 - verificare che la documentazione autorizzativa (e.g. nota di carico, certificato di pagamento o entrata merce) ricevuta dalle Unità / Strutture aziendali che gestiscono il contratto sia stata sottoscritta coerentemente con i livelli di firma vigenti.



- Le Unità / Strutture aziendali competenti di ADR effettuano controlli periodici su base campionaria per la riconciliazione dei saldi comunicati dai fornitori e il relativo valore registrato a sistema e si attivano per il tempestivo riallineamento dei dati in caso di differenze.
- La documentazione prodotta nell'ambito del presente processo deve essere adeguatamente archiviata a cura delle Unità / Strutture aziendali competenti della Società e di ADR.
- I dipendenti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni situazione che possa generare un conflitto di interessi e astenersi da ogni attività connessa alla situazione fonte del conflitto.

5. Gestione delle operazioni infragruppo

Le principali attività sensibili in cui si articola il presente processo consistono negli acquisti e vendite infragruppo.

Alcune delle suddette attività sensibili sono svolte, in tutto o in parte, in nome e/o per conto della Società da parte di ADR, in forza di specifico contratto di *service*.

5.1 I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in oggetto sono:

- i *reati contro la Pubblica Amministrazione* (richiamati dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis); Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- i *reati societari* (richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001), tra cui: False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- i reati di *ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio* (richiamati dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);
- i *delitti di criminalità organizzata* (richiamati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- i *reati tributari* (richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000); Dichiarazione

infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000); Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000).

Si rimanda all'Allegato 1 del Modello "*I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001*" per il dettaglio di ciascuna fattispecie.

5.2 *Ambito di applicazione*

I successivi principi di comportamento e di controllo si applicano a tutti i Destinatari che operano nell'ambito del processo di *Gestione delle operazioni infragruppo*.

5.3 *Principi di comportamento*

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella *Gestione delle operazioni infragruppo* devono:

- in generale, assicurare che le attività inerenti al processo in oggetto siano gestite nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, nonché del Codice Etico e della Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;
- formalizzare adeguatamente tutte le operazioni infragruppo che rientrano nel processo in oggetto, attraverso specifici accordi / contratti, predisposti in forma scritta sulla base degli standard aziendali esistenti, definendo puntualmente i corrispettivi pattuiti o, in alternativa, criteri oggettivi di commisurazione degli stessi;
- garantire che i compensi per le operazioni infragruppo siano congrui rispetto all'entità della prestazione medesima e ai valori di mercato in ogni caso, conformi a quanto preventivamente pattuito;
- assicurare che i processi autorizzativi siano sempre accuratamente documentati, tracciabili e verificabili a posteriori.
- assicurare che l'effettivo svolgimento dei servizi infragruppo goduti e prestati sia sempre accuratamente documentato, tracciabile e verificabile a posteriori.
- assicurare che le procedure di affidamento di contratti da parte della Società controllante avvengano sempre nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Appalti.
- gestire i sub-appalti nel rispetto dei limiti e delle modalità definite dalle procedure aziendali e in conformità alla previsioni legislative applicabili.

È inoltre espressamente vietato:

- emettere ordini o sottoscrivere contratti di acquisto o vendita verso un'altra società del Gruppo ADR o del Gruppo Atlantia o attestare la ricezione a fronte di approvvigionamenti di beni, servizi, prestazioni professionali e consulenze in tutto o in parte fittizi o non necessari o che prevedano condizioni economiche non allineate a quelle di mercato;
- porre in essere attività o operazioni infragruppo (e.g. contrattualizzazione a prezzi superiori a quelli di mercato, fatturazione inesistente in tutto o in parte, etc.) volte a creare disponibilità extra-



- contabili, ovvero finalizzate alla creazione di fondi neri o di contabilità parallele o, ancora, per conseguire un indebito risparmio fiscale;
- condurre le attività relative alla gestione dei flussi monetari e finanziari infragruppo in maniera “anomala”, impiegando, sostituendo o trasferendo disponibilità finanziarie di provenienza illecita, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa;
 - registrare in contabilità operazioni infragruppo a valori non corretti rispetto alla documentazione di riferimento oppure a fronte di transazioni inesistenti in tutto o in parte o senza un’adeguata documentazione di supporto che ne consenta una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata.
 - trasmettere alla società controllante dati e/o informazioni che permettano di registrare in contabilità operazioni infragruppo fittizie ovvero alterate nel loro effettivo valore, dietro le quali si dissimula il finanziamento a una società del Gruppo;
 - trasmettere alla società controllante dati e/o informazioni che consentano la gestione anomala della consuntivazione dei ricavi ottenuti dalle operazioni di vendita;
 - distruggere o occultare documentazione di rilievo contabile (e.g. documentazione contrattuale) funzionale a ricostruire il volume dei ricavi e dei costi.

5.4 Principi di controllo

Si elencano di seguito i principi di controllo che devono essere posti in essere nell’ambito del processo di *Gestione delle operazioni infragruppo* che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dal corpo procedurale già predisposto in materia (per un dettaglio dei documenti del corpo procedurale rilevanti per il presente processo, si rimanda all’Allegato 2 del Modello “*Elenco delle procedure aziendali e di Gruppo che regolano i ‘processi a rischio 231’*”).

- Le Unità / Strutture aziendali devono redigere annualmente un riepilogo dei contratti stipulati con le altre società del Gruppo ADR, con dettaglio dell’oggetto della prestazione / fornitura, dei criteri di determinazione dei corrispettivi e del valore complessivo. Tale riepilogo deve essere inoltrato al Presidente al fine di garantire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione.
- Le Unità / Strutture aziendali richiedenti l’acquisto di una prestazione / fornitura infragruppo devono predisporre una nota contenente le informazioni previste dalle specifiche procedure che sovrintendono il processo acquisitivo (e.g. controparte, oggetto, valore complessivo, condizioni di mercato, etc.). Ciascuna operazione infragruppo deve essere adeguatamente autorizzata in ragione del suo importo dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere.
- L’Unità / Struttura aziendale proponente è tenuta a verificare, confermandone la validità, la coerenza delle operazioni poste in essere con le condizioni di mercato e la reciproca convenienza economica per le parti.
- Tutte le operazioni infragruppo devono essere formalizzate in appositi contratti, predisposti in forma scritta secondo gli standard contrattuali in essere (ove disponibili). La gestione degli stessi (i.e.



clausole, sottoscrizione e gestione del rapporto contrattuale) da parte delle Unità / Strutture aziendali coinvolte deve avvenire nel rispetto di quanto previsto al par. 3.4.

- Le informazioni relative alle operazioni infragruppo devono essere riportate a bilancio nel rispetto di quanto previsto dalla Parte Speciale 1 *Gestione amministrativa e finanziaria* (processo *Accounting e Bilancio*).
- In caso di variazioni all'iniziativa originaria intervenute durante l'esecuzione (e.g. relative a tempistiche, coinvolgimento delle risorse dedicate, economicità e redditività dell'operazione), l'Unità / Struttura aziendale interessata deve trasmetterne tempestiva informativa al Presidente e alle Unità / Strutture aziendali competenti di ADR.
- La documentazione prodotta nell'ambito del presente processo deve essere adeguatamente archiviata a cura delle Unità / Strutture aziendali competenti della Società e di ADR.



PARTE SPECIALE 7

Pianificazione Progettazione e Direzione Lavori

1. Finalità

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche “il Modello”) di Aeroporti di Roma S.p.A. (di seguito anche “ADR” o “la Società”) ha la finalità di definire i principi di controllo e di comportamento che i Destinatari (come definiti al par. 4 della Premessa alla Parte Generale) coinvolti nell’ambito dei processi elencati al successivo par. 2 devono osservare al fine di prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

I Destinatari sono comunque tenuti ad osservare anche i principi di comportamento e di controllo definiti nelle altre Parti Speciali del Modello relative ad ulteriori processi attivati / attivabili nell’ambito delle attività di cui alla presente Parte Speciale.

Tutti i Destinatari sono inoltre chiamati, ciascuno per quanto di propria competenza, al rispetto di:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico del Gruppo Atlantia;
- Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;
- sistema di poteri in vigore;
- corpo procedurale che regola i processi e, più nello specifico, procedure organizzative, procedure e istruzioni operative, procedure amministrativo-contabili e disposizioni al personale (per un dettaglio di tali documenti, si rimanda all’Allegato 2 del Modello “*Elenco delle procedure aziendali che regolano i ‘processi a rischio 231’*”).

2. I processi a potenziale rischio 231

Di seguito si riportano i principali processi che la Società, sulla base dell’attività di *risk assessment*, ha considerato potenzialmente a rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nell’ambito di applicazione della presente Parte Speciale:

- Pianificazione e Sviluppo Aeroportuale;
- Progettazione Infrastrutture di Volo, Terminal e altre infrastrutture;
- Direzione Lavori Infrastrutture di Volo, Lavori Terminal e altre infrastrutture;
- Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione;
- Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione.

Nei seguenti paragrafi, per ciascuno dei principali processi a potenziale “rischio 231” identificati, si riportano l’elenco dei reati e degli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti, l’ambito di applicazione, i principi di comportamento e quelli di controllo.

3. Pianificazione e Sviluppo Aeroportuale

Le principali attività sensibili in cui si articola il presente processo consistono nella raccolta delle esigenze e verifica dei vincoli esterni, nell'analisi della capacità aeroportuale e delle relative relazioni con i gestori aeroportuali e le autorità/amministrazioni/enti competenti.

3.1 I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in oggetto sono:

- i *reati contro la Pubblica Amministrazione* (richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.); Truffa (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.); Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); Peculato (art. 314, comma 1, c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- i *reati societari* (richiamati dall'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.), Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- i delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* D.Lgs. 231/2001), tra cui: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.); Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- i delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* D.Lgs. 231/2001), tra cui: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* D.Lgs. 231/2001), tra cui: Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter*);
- i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* D.Lgs. 231/2001);
- i *reati tributari* (Art. 25-*quinquiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001), tra cui: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000); Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazione inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000); Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000).

Si rimanda all'Allegato 1 del Modello "I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001" per il dettaglio di ciascuna fattispecie.

3.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e di controllo si applicano a tutti i Destinatari che operano nell'ambito del processo di *Pianificazione e Sviluppo Aeroportuale*.

3.3 Principi di comportamento

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione del processo di *Pianificazione delle infrastrutture* devono:

- in generale, assicurare che i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità Pubbliche di Vigilanza (e.g. E.N.A.C.), siano intrattenuti:
 - nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché del Codice Etico e della Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;
 - in maniera corretta, trasparente, imparziale e collaborativa;
 - esclusivamente da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere, siano essi dipendenti o collaboratori, ovvero da titolari di funzioni aziendali che hanno come immediata conseguenza tale tipologia di rapporti;
- assicurare che gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità Pubbliche di Vigilanza, siano effettuati con la massima diligenza in modo da fornire con la massima tempestività informazioni chiare, accurate, complete e veritiere evitando, e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- adempiere nel rispetto di quanto pattuito e del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ogni obbligazione derivante dalla Convenzioni e impegni assunti verso Enti si Stato/Pubbliche Amministrazioni anche connessi ai Contratti di Programma;
- adempiere nel rispetto di quanto pattuito e del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto le obbligazioni derivanti da un esistente rapporto sinallagmatico che impegna la Società ad erogare servizi, cedere/fornire beni ovvero realizzare opere o determinate prestazioni a favore di enti pubblici ovvero di imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità;
- gestire con correttezza, lealtà e trasparenza gli obblighi giuridici e contrattuali discendenti dalla percezione di finanziamenti, aiuti o sovvenzioni riconducibili anche in via indiretta all'Unione Europea e alle sue istituzioni / organismi;
- porre in essere in conformità alla legislazione e alle *best practice* vigenti in materia gli atti necessari e prodromici alla percezione di finanziamenti, aiuti o sovvenzioni riconducibili anche in via indiretta all'Unione Europea e alle sue istituzioni / organismi da parte degli esponenti aziendali che rivestono la qualità di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di pubblico servizio;
- astenersi dall'esercitare un'indebita influenza/ingerenza su un pubblico funzionario affinché questi emetta un atto amministrativo illegittimo da cui derivi l'effettiva possibilità per la Società di fruire di risorse finanziarie riconducibili, anche in via indiretta, all'Unione Europea e alle sue istituzioni/organismi;

- sottoporre ai soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere, la documentazione, al fine di verificarla e approvarla prima dell'inoltro alla Pubblica Amministrazione;
- in caso di visite ispettive da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità Pubbliche di Vigilanza, garantire che a rappresentare la Società siano soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere, e che sia tenuta traccia delle ispezioni ricevute e delle eventuali sanzioni comminate;
- durante le ispezioni, prestare completa e immediata collaborazione ai funzionari della Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità Pubbliche di Vigilanza, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;
- in caso di tentata concussione o di induzione indebita a dare o promettere utilità da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità Pubbliche di Vigilanza, nei confronti di un Destinatario, rifiutare la richiesta e riferire immediatamente l'accaduto al rispettivo Responsabile di Unità / Struttura aziendale e all'Organismo di Vigilanza;
- garantire che i rapporti intrattenuti con soggetti che rivestono la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, siano gestiti:
 - nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché del Codice Etico, della Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia e della Procedura Gestione dei conflitti di interesse del Gruppo Atlantia;
 - solamente da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere, siano essi dipendenti o collaboratori ovvero da titolari di Unità / Strutture aziendali che hanno come proprio compito la gestione di tale tipologia di rapporti;
- garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata al fine di garantire la tracciabilità delle varie fasi del processo;
- assicurare la trasparenza degli accordi e non sottoscrivere patti o accordi contrari alla legge;
- formalizzare adeguatamente tutte le operazioni che rientrano nel processo in oggetto attraverso specifici accordi / contratti, predisposti in forma scritta sulla base degli standard aziendali esistenti;
- assicurare che i processi autorizzativi siano sempre accuratamente documentati, tracciabili e verificabili a posteriori;
- assicurare, nel rispetto della normativa applicabile, adeguata tracciabilità dell'attività svolta dagli utenti sui sistemi informativi aziendali.

È inoltre espressamente vietato:

- in generale, tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità Pubbliche di Vigilanza, tali da indurre i suoi funzionari in errori di valutazione;
- presentare alla Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità Pubbliche di Vigilanza, dichiarazioni, comunicazioni o informazioni non veritiere, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà o occultare atti o fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;

- intervenire, senza averne diritto, sui dati o sulle informazioni, ricevute o da trasferire alla Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità Pubbliche di Vigilanza, procurando un ingiusto profitto a sé o ad altri;
- omettere le informazioni dovute nelle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e, in genere, tenere comportamenti ostruzionistici quali, a titolo puramente indicativo, opporre rifiuti pretestuosi, ritardare l'invio delle comunicazioni o la messa a disposizione della documentazione richiesta;
- destinare i finanziamenti, riconducibili anche in via indiretta all'Unione Europea e alle sue istituzioni / organismi, a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- porre in essere condotte intenzionalmente pregiudizievoli per le controparti contrattuali ovvero per i *competitor* della Società;
- corrispondere, offrire o promettere, direttamente o indirettamente (e.g. attraverso l'intermediazione di un soggetto terzo), anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (e.g. sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a persone a questi riconducibili, per influenzare il loro comportamento e/o assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- corrispondere o promettere denaro o altra utilità a un soggetto terzo o a persona a questo riconducibile, al fine di assicurare indebiti vantaggi di qualunque tipo alla Società, grazie all'opera di intermediazione da questi esercitabile nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- cedere a pressioni o accogliere raccomandazioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio.
- qualora i Destinatari si configurino quali pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, omettere di astenersi dal compimento di un atto, in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, al fine di procurare un indebito vantaggio alla Società.
- qualora i Destinatari si configurino quali pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, abusare della propria qualità o dei propri poteri, compiendo un atto in violazione della legislazione vigente, al fine di procurare un indebito vantaggio alla Società;
- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extra-contabili, ovvero finalizzate alla creazione di fondi neri;
- compiere qualsiasi atto che possa agevolare una gestione anomala al fine di generare i presupposti per conseguire un indebito risparmio di spesa fiscale;
- occultare o distruggere in tutto o in parte i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- utilizzare e/o trasmettere all'esterno contenuti o file non autorizzati o in violazione del diritto d'autore;

3.4 Principi di controllo

Si elencano di seguito i principi di controllo che devono essere posti in essere nell'ambito del processo di *Pianificazione e Sviluppo Aeroportuale* che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dal corpo procedurale già predisposto in materia (per un dettaglio dei documenti del corpo procedurale rilevanti per il presente processo, si rimanda all'Allegato 2 del Modello "*Elenco delle procedure aziendali*")

che regolano i 'processi a rischio 231'').

- La documentazione rilevante nell'ambito del presente processo deve essere redatta dalle Unità / Strutture aziendali competenti nel rispetto della normativa applicabile /delle Convenzioni/Contratti di riferimento, e deve essere verificata in termini di completezza e correttezza e sottoscritta dai soggetti preposti;
- Prima dell'inoltro a soggetti esterni/Autorità Pubbliche/Enti o ad eventuali ulteriori Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione rilevante nell'ambito del presente processo deve essere autorizzata da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere, previa verifica della stessa.
- I Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni situazione che possa generare un Conflitto di Interessi e ad astenersi da ogni attività connessa alla situazione fonte del conflitto.
- In caso di visite ispettive, all'arrivo dei funzionari della Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità Pubbliche di Vigilanza, devono essere verificati e acquisiti il documento che identifica l'Ente Pubblico al quale gli stessi appartengono e l'ordine di servizio in base al quale è disposta l'ispezione.
- Alla visita ispettiva devono presiedere, ove possibile, almeno due rappresentanti della Società appositamente delegati (e.g. il Dirigente responsabile o suo delegato, con l'eventuale supporto di altro personale specializzato). Tali soggetti devono mettere a disposizione dei funzionari della Pubblica Amministrazione tutta la documentazione e le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività, stilando l'elenco dei documenti / oggetti / locali oggetto di ispezione o sequestrati, nonché di eventuali documenti fotocopiati.
- Al termine della visita ispettiva, il Dirigente responsabile o suo delegato, è tenuto a sottoscrivere, ove previsto, il verbale per accettazione.
- La documentazione prodotta nell'ambito del presente processo deve essere adeguatamente archiviata a cura Unità / Strutture aziendali competenti.

4. Progettazione

Le principali attività sensibili in cui si articola il presente processo consistono nell'elaborazione dei documenti di progettazione, nell'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni degli Enti competenti esterni (e.g. Vigili del Fuoco, ASL, etc.) e interni (i.e. Funzioni / Strutture aziendali), nella verifica della disponibilità e acquisizione di aree per la realizzazione di impianti e infrastrutture e, da ultimo, nella verifica, approvazione e validazione di tutte le fasi progettuali.

4.1 I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in oggetto sono:

- i reati contro la Pubblica Amministrazione (richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.); Truffa (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per

l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); Peculato (art. 314, comma 1, c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);

- i reati societari (richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.), Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- i delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001), tra cui: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- i delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001), tra cui: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001), tra cui: Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter);
- i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001);
- i reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001), tra cui: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000); Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazione inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000); Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)
- i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001): Omicidio colposo (art. 589 c.p.), Lesioni colpose (art. 590 c.p.).
- Si rimanda all'Allegato 1 del Modello "*I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001*" per il dettaglio di ciascuna fattispecie.

4.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e di controllo si applicano a tutti i Destinatari che operano nell'ambito del processo di *Progettazione*.

4.3 Principi di comportamento

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione del processo di *Progettazione* devono, in primo luogo, garantire il rispetto dei principi di comportamento definiti al par. 3.3 sopra riportato.

Inoltre, essi devono:

- adoperarsi affinché i progetti di sviluppo infrastrutturale siano predisposti esclusivamente sulla base di criteri tecnici e con l'obiettivo di massimizzare la qualità e la convenienza della successiva realizzazione, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché del Codice Etico, della Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia e della Procedura Gestione dei conflitti di interesse del Gruppo Atlantia.

È infine espressamente vietato:

- qualora i Destinatari si configurino quali pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, di abusare della propria qualità o dei propri poteri, costringendo taluno a porre in essere azioni o comportamenti che possano configurare un indebito vantaggio per la Società;
- inserire o promettere l'inserimento all'interno di progetti di sviluppo infrastrutturale di specifici materiali o tecnologie con l'obiettivo di orientare il processo di acquisto in favore di fornitori riconducibili a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio o, ancora, a una controparte privata perché questa compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o agli obblighi di fedeltà, allo scopo di ottenere un trattamento di favore per la Società.
- tenere una condotta ingannevole nei confronti di soggetti che possono corrispondere denaro o altri beni finanziariamente riconducibili all'Unione Europea, che possa indurre tali soggetti in errore in merito alla sussistenza dell'obbligazione alla corresponsione, al quantum, e alla competenza del soggetto ad accettare tali utilità.

4.4 Principi di controllo

Si rimanda al par. 3.4 per i principi di controllo che devono essere posti in essere nell'ambito del processo di *Progettazione* che richiamano, riassumono o integrano quanto definito dal corpo procedurale già predisposto in materia (per un dettaglio dei documenti del corpo procedurale rilevanti per il presente processo, si rimanda all'Allegato 2 del Modello "*Elenco delle procedure aziendali che regolano i 'processi a rischio 231'*"), con riferimento alla predisposizione, verifica e autorizzazione della documentazione rilevante prodotta nell'ambito del processo, alle visite ispettive e alla tracciabilità del processo e a archiviazione della documentazione.

5. Direzione Lavori Infrastrutture di Volo, Lavori Terminal e altre infrastrutture

Le principali attività sensibili in cui si articola il presente processo consistono nella definizione/a approvazione budget di commessa, nella apertura commessa, nella contabilizzazione dei costi, nel monitoraggio dello stato avanzamento delle commesse e valorizzazione, nella valutazione delle perdite previste su commesse, e nella chiusura della commessa.

5.1 I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in oggetto sono:

- i reati contro la Pubblica Amministrazione (richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.); Truffa (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); Peculato (art. 314, comma 1, c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- i reati societari (richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.), Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- i delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001), tra cui: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- i delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001), tra cui: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001), tra cui: Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter);
- i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001);
- i reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001), tra cui: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000); Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazione inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000); Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001): Omicidio colposo (art. 589 c.p.), Lesioni colpose (art. 590 c.p.).

Si rimanda all'Allegato 1 del Modello "I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001" per il dettaglio di ciascuna fattispecie.

5.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e di controllo si applicano a tutti i Destinatari che operano

nell'ambito del processo di *Direzione Lavori Infrastrutture di Volo, Lavori Terminal e altre infrastrutture*.

5.3 Principi di comportamento

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione del processo di *Direzione Lavori Infrastrutture di Volo, Lavori Terminal e altre infrastrutture* devono, in primo luogo, garantire il rispetto dei principi di comportamento definiti al par. 3.3 sopra riportato.

Inoltre, essi devono:

- intrattenere rapporti con controparti e pubbliche amministrazioni in maniera corretta, trasparente, imparziale e collaborativa e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché del Codice Etico e della Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;
- agire nel rispetto dei poteri assegnati, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere, siano essi dipendenti o collaboratori, ovvero da titolari di funzioni aziendali che hanno come immediata conseguenza tale tipologia di rapporti;
- gestire le attività di definizione e approvazione dei budget di commessa secondo i flussi interni formalizzati;
- richiedere e formalizzare l'apertura della commessa secondo quanto previsto dalle procedure aziendali applicabili.

È infine espressamente vietato:

- qualora i Destinatari si configurino quali pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, di abusare della propria qualità o dei propri poteri, costringendo taluno a porre in essere azioni o comportamenti che possano configurare un indebito vantaggio per la Società;
- inserire o promettere l'inserimento all'interno di progetti di sviluppo infrastrutturale di specifici materiali o tecnologie con l'obiettivo di orientare il processo di acquisto in favore di fornitori riconducibili a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio o, ancora, a una controparte privata perché questa compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o agli obblighi di fedeltà, allo scopo di ottenere un trattamento di favore per la Società.
- tenere una condotta ingannevole nei confronti di soggetti che possono corrispondere denaro o altri beni finanziariamente riconducibili all'Unione Europea, che possa indurre tali soggetti in errore in merito alla sussistenza dell'obbligazione alla corresponsione, al quantum, e alla competenza del soggetto ad accettare tali utilità.

5.4 Principi di controllo

Si rimanda al par. 3.4 per i principi di controllo che devono essere posti in essere nell'ambito del processo di *Direzione Lavori Infrastrutture di Volo, Lavori Terminal e altre infrastrutture* che richiamano, riassumono o integrano quanto definito dal corpo procedurale già predisposto in materia (per un dettaglio dei documenti del corpo procedurale rilevanti per il presente processo, si rimanda all'Allegato 2 del Modello "*Elenco delle procedure aziendali che regolano i 'processi a rischio 231'*"), con riferimento alla predisposizione, verifica e

autorizzazione della documentazione rilevante prodotta nell'ambito del processo, alle visite ispettive e alla tracciabilità del processo e archiviazione della documentazione.

Si elencano di seguito gli ulteriori principi di controllo che devono essere posti in essere nell'ambito del processo in esame.

- Svolgere, in linea con le procedure applicabili, attività di verifica prima dell'approvazione dei costi relativi agli incarichi affidati a professionisti esterni.
- Effettuare le prescritte attività di rilevazione e analisi di eventuali anomalie.
- Verificare la congruità dei costi del personale.
- Attivare le riconciliazioni contabili ove previsto e le analisi di consuntivo-budget e dei costi a finire.
- Svolgere le analisi e i raffronti sui ricavi secondo la periodicità definita dalle procedure di riferimento.
- Provvedere alla formale approvazione dei report e delle distinte e alla redazione della modulistica prevista dalle procedure di riferimento per le singole fasi.
- Approvare le eventuali perdite rilevate e autorizzare la relativa iscrizione in contabilità secondo quanto definito dalle procedure di riferimento e in linea con la normativa applicabile.
- Procedere alla formale chiusura della commessa nei modi e nei tempi definiti dalle procedure applicabili.

Per l'analisi dei principi di comportamento e dei principi di controllo che devono essere posti in essere nell'ambito del processo in oggetto in relazione ai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p., si rimanda alla Parte Speciale n. 10 Salute e Sicurezza.

6. Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione

Le principali attività sensibili in cui si articola il presente processo consistono nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi della normativa applicabile in materia.

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in oggetto sono:

- i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001): Omicidio colposo (art. 589 c.p.), Lesioni colpose (art. 590 c.p.).

Per l'analisi dei principi di comportamento e dei principi di controllo che devono essere posti in essere nell'ambito del processo di *Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione*, si rimanda alla Parte Speciale n. 10 Salute e Sicurezza.

7. Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione

Le principali attività sensibili in cui si articola il presente processo consistono nel coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi della normativa applicabile in materia.

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in oggetto sono:

- i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme

antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001): Omicidio colposo (art. 589 c.p.), Lesioni colpose (art. 590 c.p.).

Per l'analisi dei principi di comportamento e dei principi di controllo che devono essere posti in essere nell'ambito del processo di *Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione*, si rimanda alla Parte Speciale n. 10 Salute e Sicurezza.



PARTE SPECIALE 8

Vendite



1. Finalità

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche “il Modello”) di ADR Ingegneria S.p.A. (di seguito anche “ADR Ingegneria” o “la Società”) ha la finalità di definire i principi di controllo e di comportamento che i Destinatari (come definiti al par. 4 della Premessa alla Parte Generale) coinvolti nell’ambito dei processi elencati al successivo par. 2 devono osservare al fine di prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

I Destinatari sono comunque tenuti ad osservare anche i principi di comportamento e di controllo definiti nelle altre Parti Speciali del Modello relative ad ulteriori processi attivati / attivabili nell’ambito delle attività di cui alla presente Parte Speciale.

Tutti i Destinatari sono inoltre chiamati, ciascuno per quanto di propria competenza, al rispetto di:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico del Gruppo Atlantia;
- Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;
- sistema di poteri in vigore;
- corpo procedurale che regola i processi e, più nello specifico, procedure organizzative, procedure e istruzioni operative, procedure amministrativo-contabili e disposizioni al personale (per un dettaglio di tali documenti, si rimanda all’Allegato 2 del Modello “*Elenco delle procedure aziendali che regolano i ‘processi a rischio 231’*”).

2. I processi a potenziale rischio 231

Di seguito si riportano i principali processi che la Società, sulla base dell’attività di *risk assessment*, ha considerato potenzialmente a rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nell’ambito di applicazione della presente Parte Speciale:

- *Vendita dei servizi di ingegneria aeroportuale*
- *Partecipazione alle gare*

Nei seguenti paragrafi, per ciascuno dei principali processi a potenziale “rischio 231” identificati, si riportano l’elenco dei reati e degli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti, l’ambito di applicazione, i principi di comportamento e quelli di controllo.

3. Vendita dei servizi di ingegneria aeroportuale

Le principali attività sensibili in cui si articola il presente processo consistono nella definizione degli accordi commerciali, con particolare riferimento alle fasi di selezione e aggiudicazione, formalizzazione, gestione e nella successiva consuntivazione economica.



I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in oggetto sono:

- i *reati contro la Pubblica Amministrazione* (richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.); Truffa (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.); Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); Peculato (art. 314, comma 1, c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- i *delitti contro l'industria e il commercio* (richiamati dall'art. 25-bis1. del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.) e Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 – bis c.p.);
- i *reati societari* (richiamati dall'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis*); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- i reati di *ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio* (richiamati dall'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- i *delitti in materia di violazione del diritto d'autore* (richiamati dall'art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001);
- i *delitti di criminalità organizzata* (richiamati dall'art. 24-*ter* del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- i *reati tributari* (richiamati dall'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000); Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazione inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000); Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000).

Si rimanda all'Allegato 1 del Modello "I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001" per il dettaglio di ciascuna fattispecie.

3.1 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e di controllo si applicano a tutti i Destinatari che operano

nell'ambito del processo di *Vendita dei servizi di ingegneria aeroportuale*.

3.2 Principi di comportamento

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione del processo di *Vendita dei servizi di ingegneria aeroportuale* devono:

- assicurare che tutte le attività di vendita dei servizi di ingegneria aeroportuale siano gestite nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, nonché del Codice Etico e della Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;
- adempiere nel rispetto di quanto pattuito e del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ogni obbligazione derivante da contratti con enti pubblici/contratti di programma;
- adempiere nel rispetto di quanto pattuito e del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto le obbligazioni derivanti da un esistente rapporto sinallagmatico che impegna la Società ad erogare servizi, cedere/fornire beni ovvero realizzare opere o determinate prestazioni a favore di enti pubblici ovvero di imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità;
- assicurare che i rapporti con le controparti vengano instaurati cura delle Unità / Strutture aziendali competenti, affinché la Società instauri rapporti con soggetti che:
 - risultino affidabili, impegnati esclusivamente in attività lecite, con una reputazione positiva e adeguati rispetto agli scopi del processo in oggetto;
 - forniscano adeguate garanzie in merito alla propria solidità patrimoniale e finanziaria;
- improntare il proprio comportamento nei confronti delle controparti coinvolte nel processo in oggetto (siano esse soggetti pubblici o privati) a criteri di integrità, trasparenza, collaborazione e ragionevolezza, fornendo informazioni adeguate e complete, bandendo pratiche elusive o corruttive o minacce e violenze finalizzate a influenzare il comportamento delle stesse;
- assicurare che ogni attività rientrante nel processo in oggetto sia adeguatamente autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- garantire che il processo decisionale di instaurazione dei rapporti con le controparti sia effettuato in coerenza con i poteri vigenti e nell'osservanza dei principi di parità di trattamento, trasparenza, tracciabilità, libera concorrenza e non discriminazione;
- garantire adeguata tracciabilità del processo decisionale di affidamento e determinazione dei corrispettivi, assicurando formale autorizzazione del processo stesso da parte del responsabile di Funzione / Unità / Struttura aziendale competente;
- formalizzare adeguatamente tutte le operazioni che rientrano nel processo in oggetto attraverso specifici accordi / contratti, predisposti in forma scritta sulla base degli standard aziendali esistenti;
- con riferimento agli accordi contrattuali, garantire che siano formalizzate specifiche clausole che definiscano il principio secondo il quale le attività commerciali svolte dalle controparti debbano essere improntate al rispetto dei principi di buona fede, correttezza e lealtà;
- assicurare che il processo di fatturazione verso le controparti sia gestito in modo da garantire la coerenza degli importi fatturati rispetto alle previsioni definite dagli accordi / contratti sottoscritti; analogamente, garantire adeguate attività di controllo di correttezza e coerenza sulle fatture emesse;



- assicurare che eventuali adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità Pubbliche di Vigilanza, siano effettuati con la massima diligenza in modo da fornire tempestivamente informazioni chiare, accurate, complete e veritiere evitando, e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- in caso di comportamenti posti in essere dalle controparti coinvolte nel processo in oggetto (siano esse soggetti pubblici o privati) finalizzate all'ottenimento di favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità, anche nei confronti di terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la controparte o potenziale controparte, riferire immediatamente l'accaduto al rispettivo Responsabile di Unità / Struttura aziendale e all'Organismo di Vigilanza;
- gestire con correttezza, lealtà e trasparenza gli obblighi giuridici e contrattuali discendenti dalla eventuale percezione di finanziamenti, aiuti o sovvenzioni riconducibili anche in via indiretta all'Unione Europea e alle sue istituzioni / organismi ovvero dalla detenzione, anche mediata da soggetti terzi, di beni coperti da tali risorse finanziarie;
- porre in essere in conformità alla legislazione e alle *best practice* vigenti in materia gli atti necessari e prodromici alla percezione di finanziamenti, aiuti o sovvenzioni riconducibili anche in via indiretta all'Unione Europea e alle sue istituzioni / organismi (e relativa gestione) ovvero alla detenzione, anche mediata da soggetti terzi, di beni coperti da tali risorse finanziarie da parte degli esponenti aziendali che – ove sussista – rivestono la qualità di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di pubblico servizio;
- attenersi alle previsioni delle linee guida per il Gruppo in materia di tutela dei diritti di proprietà industriale e di proprietà intellettuale.

È inoltre espressamente vietato:

- nell'ambito del processo di definizione degli accordi con le controparti, tenere condotte che possano alterare la *par condicio*, anche informativa, tra i possibili concorrenti;
- instaurare rapporti o porre in essere operazioni con controparti sospettate di:
 - svolgere o fiancheggiare attività terroristiche o sovversive dell'ordine democratico;
 - propagandare idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, di istigare o di incitare a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
 - porre in essere condotte fraudolente di qualsiasi natura nei confronti dei rispettivi clienti / consumatori o, più in generale, atti che possano configurare il rischio di commissione di reati contro l'industria e il commercio;
 - esercitare abusivamente attività di gioco o di scommessa;
 - compiere frodi tributarie, in particolare legate all'IVA;
 - essere legate ad associazioni criminali.
- tenere condotte omissive o ingannevoli che possano indurre le controparti coinvolte nel processo in oggetto (siano esse soggetti pubblici o privati) in errori di valutazione tecnico-economica nell'ambito delle offerte da esse presentate;
- destinare i finanziamenti ovvero i beni, riconducibili anche in via indiretta all'Unione Europea e alle sue istituzioni / organismi, a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti e detenuti;



- tenere una condotta ingannevole nei confronti di soggetti che possono corrispondere denaro o altri beni finanziariamente riconducibili all'Unione Europea, che possa indurre tali soggetti in errore in merito alla sussistenza dell'obbligazione alla corresponsione, al *quantum*, e alla competenza del soggetto ad accettare tali utilità;
- corrispondere, offrire o promettere, direttamente o indirettamente (e.g. attraverso l'intermediazione di un soggetto terzo), anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (e.g. sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali a controparti (anche potenziali, siano esse soggetti pubblici o privati), per influenzare il loro comportamento e/o assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- corrispondere o promettere denaro o altra utilità a un soggetto terzo o a persona a questo riconducibile, al fine di assicurare indebiti vantaggi di qualunque tipo alla Società, grazie all'opera di intermediazione da questi esercitabile nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- costringere, richiedere o indurre indebitamente rappresentanti delle controparti coinvolte nel processo in oggetto (anche potenziali, siano esse soggetti pubblici o privati) a dare o a promettere denaro o altra utilità, per sé, terzi o a vantaggio della Società, anche quale prezzo della propria mediazione illecita con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ovvero come remunerazione in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri;
- cedere a pressioni o accogliere raccomandazioni di qualsiasi natura provenienti da rappresentanti delle controparti coinvolte nel processo in oggetto (anche potenziali, siano esse soggetti pubblici o privati);
- porre in essere condotte intenzionalmente pregiudizievoli per le controparti contrattuali ovvero per i *competitor* della Società;
- non formalizzare tramite specifici accordi / contratti le operazioni che rientrano nel processo in oggetto o formalizzare le stesse per importi inferiori a quelli effettivamente percepiti dalla Società;
- porre in essere qualsiasi atto di natura fraudolenta da cui possa discendere un mancato adempimento di un contratto/accordo, con particolare riferimento ai contratti/accordi con Enti di Stato;
- emettere fatture attive o non adeguatamente giustificate o per importi differenti da quelli previsti da contratto;
- gestire in modo anomalo la consuntivazione dei ricavi ottenuti;
- dissimulare fraudolentemente l'ammontare dei ricavi ottenuti da operazioni di vendita, al fine indicare nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un importo inferiore a quello effettivo;
- simulare un rapporto negoziale, attraverso l'utilizzo di documentazione alterata o di altri mezzi fraudolenti, al fine di ottenere un indebito risparmio di spesa fiscale;
- emettere e utilizzare documenti fiscalmente rilevanti in relazione a prestazioni fittizie (sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo) ovvero a prestazioni effettivamente rese, ma indicate con un corrispettivo o per un valore/quantitativo non rispondente al vero;



- utilizzare a qualsiasi titolo, ovvero mettere a disposizione del pubblico senza averne diritto un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, a qualsiasi scopo e qualsiasi forma;
- utilizzare a qualsiasi titolo attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestare servizi che abbiano lo scopo di eludere le misure tecnologiche volte alla protezione delle opere dell'ingegno;
- utilizzare segreti aziendali altrui;
- riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli di terzi;
- fare uso, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi.

3.3 Principi di controllo

Si elencano di seguito i principi di controllo che devono essere posti in essere nell'ambito del processo di *Vendita dei servizi di ingegneria aeroportuale* che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dal corpo procedurale già predisposto in materia (per un dettaglio dei documenti del corpo procedurale rilevanti per il presente processo, si rimanda all'Allegato 2 del Modello "Elenco delle procedure aziendali che regolano i 'processi a rischio 231'").

Con specifico riferimento alla gestione dell'anagrafica cliente, i principi di controllo che devono essere posti in essere sono i seguenti:

- La creazione / modifica dell'anagrafica cliente in SAP deve essere riservata alle Unità / Strutture aziendali competenti della Funzione Administration & Finance Controlli di sistema devono verificare i dati inseriti in anagrafica (e.g. il sistema non permette la registrazione di Partite IVA già presenti).
- Le Unità / Strutture aziendali competenti devono effettuare controlli di monitoraggio sulle anagrafiche clienti, eventualmente bloccando quelle di clienti non più movimentati / obsoleti.

Con specifico riferimento alla fasi di selezione e aggiudicazione, i principi di controllo che devono essere posti in essere sono i seguenti:

- Le Unità / Strutture aziendali competenti devono svolgere adeguate verifiche di affidabilità commerciale e professionale delle potenziali controparti.
- I contratti devono essere predisposti secondo gli standard predefiniti.
- eventuali variazioni rispetto allo standard contrattuale devono essere sottoposte per approvazione alle Unità / Strutture aziendali competenti.
- La documentazione che nell'ambito del presente processo deve essere trasmessa alle Pubbliche Amministrazioni deve essere verificata in termini di completezza e correttezza e autorizzata da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere.
- Qualora siano definiti dei listini prezzi, gli stessi devono essere debitamente autorizzati da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere.
- Le Unità / Strutture aziendali competenti sono tenute all'inserimento a sistema dei corrispettivi stabiliti, assicurando l'accurata imputazione e l'aggiornamento degli stessi al fine di consentire una corretta valorizzazione delle prestazioni.



- I dati rilevanti ai fini della fatturazione devono essere verificati dalle Unità / Strutture aziendali competenti, anche con particolare riferimento all'esistenza dei presupposti per l'emissione di fatture esenti dall'applicazione dell'IVA, e devono essere autorizzati dai rispettivi Responsabili.
- Le Unità / Strutture competenti monitorano periodicamente le perdite su crediti tramite elaborazione della documentazione prevista.
- I dati rilevanti ai fini della fatturazione devono essere sempre verificati dalle Unità / Strutture aziendali competenti e devono essere autorizzati dai rispettivi Responsabili.

Con specifico riferimento alla formalizzazione del contratto, i principi di controllo che devono essere posti in essere sono i seguenti.

- Tutte le attività di vendita devono essere formalizzate in appositi contratti, predisposti in forma scritta secondo gli standard contrattuali in essere, i quali devono definire l'oggetto del contratto e il corrispettivo dovuto alla Società.
- Inoltre, i contratti di vendita devono contenere un'apposita clausola che preveda:
 - la dichiarazione da parte della controparte di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 9 del D.Lgs. 231/2001 ("Sanzioni amministrative") e di non avere alcuna azione giudiziaria pendente a proprio carico in relazione a tale normativa e l'impegno a comunicare ad ADR Ingegneria se, in costanza del rapporto contrattuale, dovessero emergere tali condizioni;
 - la dichiarazione da parte della controparte di essere stata informata circa l'adozione da parte di ADR Ingegneria di un Codice Etico, di una Policy Anticorruzione e di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001;
 - l'impegno della controparte a far osservare a tutti i soggetti che operino per proprio conto i principi di riferimento contenuti in tali documenti;
 - che una qualsiasi inosservanza di tali principi da parte della controparte sia considerabile quale inadempimento agli obblighi contrattuali con conseguente adozione da parte di ADR Ingegneria di opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.
 - l'obbligo per il fornitore di dare tempestiva informativa ad ADR Ingegneria di eventuali circostanze che possano avere riflessi su quanto auto-dichiarato in fase precontrattuale con riserva per ADR Ingegneria di risolvere il contratto;
 - riserva di risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, nelle ipotesi in cui, successivamente alla stipula del contratto, emerga: (i) la non veridicità di quanto autodichiarato dalla controparte; (ii) un mutamento delle circostanze autodichiarate dalla controparte, anche a seguito dell'obbligo di informativa di cui al punto che precede.
- I dipendenti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni situazione che possa generare un Conflitto di Interessi e astenersi da ogni attività connessa alla situazione fonte del conflitto.
- I contratti devono essere sottoscritti da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere.
- La documentazione prodotta nell'ambito del presente processo deve essere adeguatamente archiviata a cura delle Unità / Strutture aziendali competenti.

4. Partecipazione alle gare

Le principali attività sensibili in cui si articola il presente processo consistono nella partecipazione della Società a gare in Italia e all'estero e, con particolare riferimento alle fasi di promozione, individuazione, analisi, predisposizione della documentazione ed eventuale aggiudicazione.

3.4 I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in oggetto sono:

- i *reati contro la Pubblica Amministrazione* (richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.); Truffa (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.); Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); Peculato (art. 314, comma 1, c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- i *reati societari* (richiamati dall'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis*); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- i *delitti di criminalità organizzata* (richiamati dall'art. 24-*ter* del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.).

Si rimanda all'Allegato 1 del Modello "*I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001*" per il dettaglio di ciascuna fattispecie.

3.5 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e di controllo si applicano a tutti i Destinatari che operano nell'ambito del processo di *partecipazione alle gare*.

3.6 Principi di comportamento

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione del processo di *Partecipazione alle gare* devono:



- assicurare che tutte le attività siano gestite nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, nonché del Codice Etico e della Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;
- improntare il proprio comportamento nei confronti delle controparti e stazioni appaltanti coinvolte nel processo in oggetto a criteri di integrità, trasparenza, collaborazione e ragionevolezza, fornendo informazioni adeguate e complete, bandendo pratiche elusive o corruttive o minacce e violenze finalizzate a influenzare il comportamento delle stesse;
- assicurare che ogni attività rientrante nel processo in oggetto sia gestita nel rispetto dei poteri vigenti, adeguatamente autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- formalizzare adeguatamente tutte le operazioni che rientrano nel processo in oggetto;
- nell'ambito dei contatti con funzionari della Pubblica Amministrazione, in caso di tentata concussione o di induzione indebita a dare o promettere utilità da parte di questi ultimi nei confronti di un Destinatario, rifiutare la richiesta e riferire immediatamente l'accaduto al rispettivo Responsabile di Unità / Struttura aziendale e all'Organismo di Vigilanza.

È inoltre espressamente vietato:

- corrispondere, offrire o promettere, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (e.g. sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali a controparti coinvolte nel processo in oggetto (anche potenziali), per influenzare il loro comportamento e/o assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- non formalizzare le operazioni che rientrano nel processo in oggetto;
- nell'ambito dei contatti con funzionari della Pubblica Amministrazione, corrispondere, offrire o promettere ad essi, direttamente o indirettamente (e.g. attraverso l'intermediazione di un soggetto terzo), anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (e.g. sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali, per influenzare il loro comportamento e/o assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- corrispondere o promettere denaro o altra utilità a un soggetto terzo o a persona a questo riconducibile, al fine di assicurare indebiti vantaggi di qualunque tipo alla Società, grazie all'opera di intermediazione da questi esercitabile nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- richiedere o indurre rappresentanti delle controparti (anche potenziali) a riconoscere o promettere denaro o altra utilità, per sé, terzi o a vantaggio della Società, quale prezzo della propria mediazione illecita con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ovvero come remunerazione in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri;

3.7 Principi di controllo

Si elencano di seguito i principi di controllo che devono essere posti in essere nell'ambito del processo di *Partecipazione alle gare* che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dal corpo procedurale già predisposto in materia (per un dettaglio dei documenti del corpo procedurale rilevanti per

il presente processo, si rimanda all'Allegato 2 del Modello "Elenco delle procedure aziendali che regolano i 'processi a rischio 231'").

- Assicurare la verifica dei requisiti generali ed economico-tecnici dei capitolati di gara in osservanza della normativa applicabile e nel rispetto delle procedure vigenti, assicurando il coinvolgimento di tutte le Unità/Funzioni aziendali competenti.
- Effettuare e documentare l'analisi preliminare, commerciale e strategica, sulla opportunità di partecipare a una gara.
- Compilare la documentazione tecnica e amministrativa e la modulistica prevista dalle procedure vigenti per la partecipazione alle gare e archiviare le medesime adeguatamente.
- Procedere alla presentazione della documentazione di gara – previa ricezione delle necessarie autorizzazioni – nel rispetto delle procedure e dei livelli autorizzativi vigenti.
- Procedere alle attività di selezione dei bandi di gara secondo criteri economici, geografici e strategici, nonché tecnici e prestazionali, richiedendo, qualora necessario, il coinvolgimento delle Unità/Funzioni aziendali competenti per un parere sulla fattibilità.
- La documentazione che nell'ambito del presente processo deve essere presentata ai committenti deve essere verificata in termini di completezza e correttezza e autorizzata da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere.
- Ove venga identificata la necessità commerciale e territoriale di formare un raggruppamento, procedere alla selezione dei partner sulla base di criteri legati alla natura dell'incarico anche in termini di onorabilità, capacità tecniche, economiche, finanziarie, etc., richiedendo la sottoscrizione di un apposito modulo con il quale i partner i) si impegnano al rispetto del Codice Etico e della Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia; ii) dichiarano di non aver ricevuto provvedimenti ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 231/2001; iii) fornisca copia del certificato della camera di commercio; iv) si impegnano ad agire in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili; v) autocertificano la propria idoneità tecnico-professionale.
- In caso di aggiudicazione della gara:
 - le attività di vendita devono essere formalizzate in appositi contratti;
 - i contratti devono essere sottoscritti da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere;
 - l'apertura della commessa deve avvenire nel rispetto delle procedure applicabili;
 - la creazione e la gestione dell'anagrafica del cliente deve essere riservata alle Unità / Strutture aziendali mediante una formale richiesta.



PARTE SPECIALE 9
Sistemi di monitoraggio e controllo



1. Finalità

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche “il Modello”) di ADR Ingegneria (di seguito anche “ADR” o “la Società”) ha la finalità di definire i principi di controllo e di comportamento che i Destinatari (come definiti al par. 4 della Premessa alla Parte Generale) coinvolti nell’ambito dei processi elencati al successivo par. 2 devono osservare al fine di prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

I Destinatari sono comunque tenuti ad osservare anche i principi di comportamento e di controllo definiti nelle altre Parti Speciali del Modello relative ad ulteriori processi attivati / attivabili nell’ambito delle attività di cui alla presente Parte Speciale.

Tutti i Destinatari sono inoltre chiamati, ciascuno per quanto di propria competenza, al rispetto di:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico del Gruppo Atlantia;
- Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;
- sistema di poteri in vigore;
- corpo procedurale che regola i processi e, più nello specifico, procedure organizzative, procedure e istruzioni operative, procedure amministrativo-contabili e disposizioni al personale (per un dettaglio di tali documenti, si rimanda all’Allegato 2 del Modello “*Elenco delle procedure aziendali che regolano i ‘processi a rischio 231’*”).

2. I processi a potenziale rischio 231

Di seguito si riportano i principali processi che la Società, a seguito dell’attività di *risk assessment*, ha considerato potenzialmente a rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nell’ambito di applicazione della presente Parte Speciale:

- Gestione delle certificazioni;
- Gestione della Qualità;
- Gestione degli aspetti ambientali e Gestione della Salute e sicurezza sul lavoro.

Nei seguenti paragrafi, per ciascuno dei principali processi a potenziale “rischio 231” identificati, si riportano l’elenco dei reati e degli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti, l’ambito di applicazione, i principi di comportamento e quelli di controllo.

3. Gestione delle certificazioni

Le principali attività sensibili in cui si articola il presente processo consistono nella gestione dell’ottenimento e del successivo rinnovo delle certificazioni (e.g. con riferimento ai sistemi di gestione ex ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) e in quella dei rapporti con gli Enti certificatori.

3.1 I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in oggetto sono:

- i *reati societari* (richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- i *delitti di criminalità organizzata* (richiamati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

Si rimanda all'Allegato 1 del Modello "I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001" per il dettaglio di ciascuna fattispecie.

3.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e di controllo si applicano a tutti i Destinatari che operano nell'ambito del processo di *Gestione delle certificazioni*.

3.3 Principi di comportamento

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella *Gestione delle certificazioni* devono:

- in generale, assicurare che i rapporti con i rappresentanti degli Enti certificatori siano intrattenuti:
 - nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché del Codice Etico e della Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;
 - in maniera corretta, trasparente, imparziale e collaborativa;
 - esclusivamente da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere, siano essi dipendenti o collaboratori, ovvero da titolari di funzioni aziendali che hanno come proprio compito la gestione di tale tipologia di rapporti;
- nell'ambito delle verifiche effettuate da rappresentanti degli Enti certificatori, prestare completa e immediata collaborazione, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;
- in caso di richieste anomale o pressioni da rappresentanti degli Enti certificatori nei confronti di un Destinatario, rifiutare la richiesta e riferire immediatamente l'accaduto al rispettivo Responsabile di Unità / Struttura aziendale e all'Organismo di Vigilanza;
- garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata al fine di garantire la tracciabilità delle varie fasi del processo.

È inoltre espressamente vietato:

- corrispondere o offrire, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (e.g. sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali a rappresentanti di Enti certificatori o a persone a questi riconducibili, per influenzare il loro comportamento e assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- cedere a pressioni o accogliere raccomandazioni provenienti da rappresentanti di Enti certificatori.

3.4 Principi di controllo

Si elencano di seguito i principi di controllo che devono essere posti in essere nell'ambito del processo di *Gestione delle certificazioni* che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dal corpo procedurale già predisposto in materia (per un dettaglio dei documenti del corpo procedurale rilevanti per il presente processo, si rimanda all'Allegato 2 del Modello "*Elenco delle procedure aziendali che regolano i processi a rischio 231*").

- Alle verifiche effettuate da rappresentanti degli Enti certificatori devono presiedere, ove possibile, almeno due rappresentanti della Società. Tali soggetti devono garantire il corretto svolgimento di qualsiasi attività di verifica, mettendo a disposizione dei rappresentanti degli Enti certificatori tutta la documentazione e le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività.
- La documentazione prodotta nell'ambito del presente processo deve essere adeguatamente archiviata a cura delle Unità / Strutture aziendali competenti.

4. Gestione della Qualità

Le principali attività sensibili in cui si articola il presente processo consistono nella rilevazione delle *performance* nell'ambito dei processi che rientrano nel perimetro di analisi della qualità del servizio del Gruppo ADR.

Tali attività vengono in svolte, in tutto o in parte, dalle competenti funzioni di ADR S.p.A. in forza di specifico contratto di *service*.

4.1 I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in oggetto sono:

- i *reati contro la Pubblica Amministrazione* (richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Truffa (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- i *reati societari* (richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis); Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- i *delitti di criminalità organizzata* (richiamati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

Si rimanda all'Allegato 1 del Modello "I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001" per il dettaglio di ciascuna fattispecie.

4.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e di controllo si applicano a tutti i Destinatari che operano nell'ambito del processo di *Gestione della Qualità*.

4.3 Principi di comportamento

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione del processo di *Gestione della Qualità*, devono:

- in generale, assicurare che i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità Pubbliche di Vigilanza (e.g. Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (di seguito anche "E.N.A.C."), siano intrattenuti:
 - nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché del Codice Etico e della Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;
 - in maniera corretta, trasparente, imparziale e collaborativa;
 - esclusivamente da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere, siano essi dipendenti o collaboratori, ovvero da titolari di funzioni aziendali che hanno come proprio compito la gestione di tale tipologia di rapporti;
- assicurare che gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità Pubbliche di Vigilanza, siano effettuati con la massima diligenza in modo da fornire tempestivamente informazioni chiare, accurate, complete e veritiere, evitando, e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- sottoporre ai soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere, la documentazione, al fine di verificarla e approvarla prima dell'inoltro alla Pubblica Amministrazione;
- in caso di visite ispettive da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità Pubbliche di Vigilanza, garantire che a rappresentare la Società siano soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere, e che sia tenuta traccia delle ispezioni ricevute e delle eventuali sanzioni comminate;
- durante le ispezioni, prestare completa e immediata collaborazione ai funzionari della Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità Pubbliche di Vigilanza, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;
- improntare il proprio comportamento nei confronti delle controparti private coinvolte nel processo in oggetto (i.e. rappresentanti delle società fornitrici dei servizi di rilevazione) a criteri di integrità, trasparenza e collaborazione, fornendo informazioni adeguate e complete, bandendo pratiche elusive o corruttive o minacce e violenze finalizzate a influenzare il comportamento delle stesse;



- in caso di tentata concussione o di induzione indebita a dare o promettere utilità da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità Pubbliche di Vigilanza, nei confronti di un Destinatario, rifiutare la richiesta e riferire immediatamente l'accaduto al rispettivo Responsabile di Unità / Struttura aziendale e all'Organismo di Vigilanza;
- garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata al fine di garantire la tracciabilità delle varie fasi del processo.

È inoltre espressamente vietato:

- in generale, tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità Pubbliche di Vigilanza, tali da indurre i suoi funzionari in errori di valutazione;
- presentare alla Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità Pubbliche di Vigilanza, dichiarazioni, comunicazioni o informazioni non veritiere, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà o occultare atti o fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- intervenire, senza averne diritto, sui dati o sulle informazioni, ricevute o da trasferire alla Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità Pubbliche di Vigilanza, procurando un ingiusto profitto a sé o ad altri;
- omettere le informazioni dovute nelle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e, in genere, tenere comportamenti ostruzionistici quali, a titolo puramente indicativo, opporre rifiuti pretestuosi, ritardare l'invio delle comunicazioni o la messa a disposizione della documentazione richiesta;
- corrispondere, offrire o promettere, direttamente o indirettamente (e.g. attraverso l'intermediazione di un soggetto terzo), anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (e.g. sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, controparti private o a persone a questi riconducibili, per influenzare il loro comportamento e assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- corrispondere o promettere denaro o altra utilità a un soggetto terzo o a persona a questo riconducibile, al fine di assicurare indebiti vantaggi di qualunque tipo alla Società, grazie all'opera di intermediazione da questi esercitabile nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- cedere a pressioni o accogliere raccomandazioni provenienti da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o da rappresentanti delle controparti private coinvolte nel processo.

4.4 Principi di controllo

Si elencano di seguito i principi di controllo che devono essere posti in essere nell'ambito del processo di *Gestione della Qualità*, che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dal corpo procedurale già predisposto in materia (per un dettaglio dei documenti del corpo procedurale rilevanti per il presente processo, si rimanda all'Allegato 2 del Modello "*Elenco delle procedure aziendali che regolano i processi a rischio 231*").

- La documentazione rilevante nell'ambito del presente processo (e.g. reportistica, etc.) deve essere redatta dalle Unità / Strutture aziendali competenti nel rispetto della normativa applicabile / del

Contratto di programma e deve essere verificata in termini di completezza e correttezza e sottoscritta dai soggetti preposti.

- Prima dell'inoltro a E.N.A.C. o ad eventuali ulteriori Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione rilevante nell'ambito del presente processo deve essere autorizzata da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere, previa verifica della stessa.
- In caso di visite ispettive, all'arrivo dei funzionari della Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità Pubbliche di Vigilanza, devono essere verificati e acquisiti il documento che identifica l'Ente Pubblico al quale gli stessi appartengono e l'ordine di servizio in base al quale è disposta l'ispezione.
- Alla visita ispettiva devono presiedere, ove possibile, almeno due rappresentanti della Società appositamente delegati (e.g. il Dirigente responsabile o suo delegato, con l'eventuale supporto di altro personale specializzato). Tali soggetti devono mettere a disposizione dei funzionari della Pubblica Amministrazione tutta la documentazione e le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività, stilando l'elenco dei documenti / oggetti / locali oggetto di ispezione o sequestrati, nonché di eventuali documenti fotocopiati.
- Al termine della visita ispettiva, il Dirigente responsabile o suo delegato, è tenuto a sottoscrivere, ove previsto, il verbale per accettazione.
- La documentazione prodotta nell'ambito del presente processo deve essere adeguatamente archiviata a cura delle Unità / Strutture aziendali competenti.

5. Gestione degli aspetti ambientali e Gestione della Salute e sicurezza sul lavoro

Le principali attività sensibili in cui si articolano i presenti processi consistono nella gestione dei rapporti con gli enti esterni e le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nell'ambito dei processi stessi (e.g. Ministero dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Reti e Ambiente, Regione, Provincia, CBTAR, Arpa, etc.).

Per quanto invece concerne le ulteriori attività sensibili afferenti ai processi di *Gestione degli aspetti ambientali ed energetici* e *Gestione della Salute e sicurezza sul lavoro*, che possono risultare potenzialmente a rischio di commissione degli illeciti richiamati dagli art. 25-septies ("Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro") e 25-undecies ("Reati ambientali") del D.Lgs. 231/2001, si rimanda, rispettivamente, a quanto previsto dalle Parti Speciali 11 (*Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*) e 12 (*Ambiente*) per l'individuazione dei principi di comportamento e controllo cui i Destinatari sono tenuti a conformarsi.

5.1 I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in oggetto sono:

- i *reati contro la Pubblica Amministrazione* (richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Truffa (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per

il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);

- i *reati societari* (richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Si rimanda all'Allegato 1 del Modello "*I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001*" per il dettaglio di ciascuna fattispecie.

5.2 *Ambito di applicazione*

I successivi principi di comportamento e di controllo si applicano a tutti i Destinatari che operano nell'ambito dei processi di *Gestione degli aspetti ambientali ed energetici e Gestione della Salute e sicurezza sul lavoro*.

5.3 *Principi di comportamento*

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella *Gestione degli aspetti ambientali ed energetici e Gestione della Salute e sicurezza* devono garantire il rispetto dei principi di comportamento relativi ai rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione definiti al par. 4.3 sopra riportato.

5.4 *Principi di controllo*

Per i principi di controllo che devono essere posti in essere nell'ambito dei processi di *Gestione degli aspetti ambientali ed energetici e Gestione della Salute e sicurezza sul lavoro* che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dal corpo procedurale già predisposto in materia (per un dettaglio dei documenti del corpo procedurale rilevanti per il presente processo, si rimanda all'Allegato 2 del Modello "*Elenco delle procedure aziendali che regolano i 'processi a rischio 231'*"), con riferimento alla predisposizione, verifica e autorizzazione della documentazione rilevante prodotta nell'ambito del processo, alle visite ispettive e alla tracciabilità del processo e archiviazione della documentazione, si rimanda al par. 4.4..



PARTE SPECIALE 10
Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro



1. Finalità

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche “il Modello”) di ADR Ingegneria (di seguito anche “ADR Ingegneria” o la “Società”) ha la finalità di definire i principi di controllo e di comportamento che i Destinatari (come definiti al par. 4 della Premessa alla Parte Generale) coinvolti nell’ambito dei processi elencati al successivo par. 2 devono osservare al fine di prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

I Destinatari sono comunque tenuti ad osservare anche i principi di comportamento e di controllo definiti nelle altre Parti Speciali del Modello relative ad ulteriori processi attivati / attivabili nell’ambito delle attività di cui alla presente Parte Speciale.

Tutti i Destinatari sono inoltre chiamati, ciascuno per quanto di propria competenza, al rispetto di:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico del Gruppo Atlantia;
- Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;
- sistema di poteri in vigore;
- corpo procedurale che regola i processi e, più nello specifico, procedure organizzative, procedure e istruzioni operative, procedure amministrativo-contabili e disposizioni al personale (per un dettaglio di tali documenti, si rimanda all’Allegato 2 del Modello “*Elenco delle procedure aziendali e di Gruppo che regolano i ‘processi a rischio 231’*”).

2. I processi a potenziale rischio 231

La presente Parte Speciale presenta, nell’ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, una struttura peculiare. Tale peculiarità è determinata, in particolare, dalla materia da disciplinare che, da una parte, risulta incentrata sull’apprestamento di misure di riduzione del rischio, non già con riguardo a reati dolosi, bensì a reati colposi e, dall’altra, è contraddistinta dalla presenza di una fitta rete di disposizioni normative, che abbracciano diffusamente la pressoché totalità dei processi aziendali e, in particolare, il processo di *Direzione Lavori Infrastrutture di Volo, Lavori Terminal e altre infrastrutture*.

Alcune delle attività relative alla gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono svolte, in tutto o in parte, in nome e/o per conto della Società da parte di Aeroporti di Roma S.p.A. (di seguito anche “ADR”), in forza di specifico contratto di *service*.

Nei seguenti paragrafi si riportano l’elenco dei reati e degli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti, l’ambito di applicazione, i principi di comportamento e quelli di controllo.

3. I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti

I reati e gli illeciti amministrativi che la Società ritiene potenzialmente rilevanti sono:

- i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (richiamati dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Omicidio colposo (art. 589 c.p.); Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Si rimanda all'Allegato 1 del Modello "I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001" per il dettaglio di ciascuna fattispecie.

4. Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e di controllo si applicano a tutti i Destinatari che, per legge e in base all'organizzazione aziendale (così come formalizzata anche per il tramite di specifiche Comunicazioni Organizzative), sono chiamati a ottemperare ai precetti antinfortunistici (*in primis* Datore di Lavoro, Delegati, Dirigenti e Preposti, Medico Competente), nonché a tutti i dipendenti della Società.

5. Principi di comportamento

I Destinatari, coerentemente con il proprio incarico o la propria funzione, devono:

- garantire che la selezione degli impianti, dei macchinari, degli agenti chimici e, in generale, delle strutture aziendali, avvenga nel rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge, anche attraverso l'attuazione di un processo continuo di manutenzione (ordinaria e straordinaria);
- garantire la definizione e l'aggiornamento (in base a cambiamenti nella struttura organizzativa e operativa della Società) di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie, in cui siano, tra l'altro, disciplinate le modalità di gestione delle emergenze;
- assicurare che i rischi siano adeguatamente identificati e gestiti;
- garantire un adeguato livello di informazione / formazione dei dipendenti necessario al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per il mantenimento e/o miglioramento dei livelli di sicurezza e salute dei lavoratori.

In generale, tutti i Destinatari del presente documento devono rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché tutte le procedure interne stabilite dalla Società, al fine di preservare la salute e la sicurezza propria e di tutti i lavoratori, segnalando inoltre tempestivamente alle strutture individuate e con le modalità definite dal corpo procedurale in vigore, eventuali situazioni di pericolo e rischio, infortuni, malattie professionali o situazioni di "near miss" (o "quasi incidenti") e violazioni alle regole di comportamento e alle procedure aziendali.

È inoltre espressamente vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (i.e. art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001);

- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e del corpo procedurale in vigore.

6. Principi di controllo

Si elencano di seguito i principi di controllo che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dal corpo procedurale già predisposto in materia (per un dettaglio dei documenti del corpo procedurale rilevanti si rimanda all'Allegato 2 del Modello "*Elenco delle procedure aziendali e di Gruppo che regolano i processi a rischio 231*"), nonché i riferimenti agli obblighi giuridici descritti nelle lettere in cui si articola l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008.

La Società ha adottato, implementato e certificato un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro secondo lo standard ISO 45001. Con riferimento a ciascun ambito di seguito elencato, la Società ha predisposto specifiche procedure.

6.1 Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici (art. 30, co. 1, lett. a)

Il Datore di lavoro, con l'eventuale supporto dei Responsabili delle Unità / Strutture aziendali interessate, nonché delle Unità / Strutture aziendali competenti di ADR (in merito alla conformità dei luoghi di lavoro e alla gestione e manutenzione delle attrezzature di proprietà di ADR Ingegneria), devono garantire la conformità di impianti, attrezzature e luoghi di lavoro alle normative, anche avvalendosi all'occorrenza di consulenti e società terze, e tenere costantemente monitorata l'evoluzione normativa inerente alle tematiche di salute e sicurezza, al fine di attuare senza ritardo le misure che si rendessero necessarie in ottica di adeguamento.

Tali Responsabili, nell'ambito delle loro competenze, devono assicurare l'attuazione delle modalità operative definite nel corpo procedurale sia in relazione all'acquisto, alla gestione (compresa la manutenzione affidata a società terze), alla vigilanza e al corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro sia con riguardo all'allestimento, realizzazione, gestione e controllo dei luoghi e delle postazioni di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

6.2 Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti (art. 30, co. 1, lett. b)

Il Datore di Lavoro, con il supporto di RSPP, del Medico Competente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito anche "RLS") ed eventualmente di professionisti specializzati in materia, devono garantire che sia effettuata un'adeguata analisi dei rischi generici e specifici, individuando tutti i fattori di rischio esistenti in azienda e le loro reciproche interazioni, nonché valutando la loro entità.

Tale analisi si compendia in un Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito anche "DVR"), che deve contenere:



- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro; in essa devono essere specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale (di seguito anche "DPI") adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure di controllo operativo in ordine all'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli e responsabilità dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere.

Al fine di individuare i rischi correlati all'attività lavorativa, l'analisi deve essere effettuata *in primis* tramite sopralluoghi conoscitivi, funzionali a raccogliere gli elementi relativi alla realtà aziendale (e.g. tipologia dell'attività, fasi di lavoro e caratteristiche degli ambienti di lavoro), nonché attraverso la raccolta della documentazione tecnica e delle procedure operative esistenti. Sulla base delle conoscenze acquisite si devono individuare i "gruppi omogenei", vale a dire l'insieme dei lavoratori che svolgono attività e mansioni uguali o analoghe e che sono esposti agli stessi rischi lavorativi.

Sul piano metodologico, ove non specificatamente previsto altrimenti dalle disposizioni cogenti, la valutazione del rischio deve prevedere un sistema di stima del singolo fattore di rischio effettuato mediante l'applicazione di un modello semi-quantitativo, sulla scorta dei seguenti fattori:

- l'impatto, ovvero le conseguenze, derivanti dalla verifica dell'evento avverso;
- la frequenza, ovvero la probabilità, che un dato rischio si verifichi.

Nella valutazione dei singoli rischi deve essere individuato il rischio residuo, vale a dire il livello di rischio che permane a seguito dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione.

La valutazione dei rischi deve essere oggetto di consultazione preventiva con gli RLS e deve essere effettuata nuovamente: 1) in occasione di modifiche del processo di erogazione dei servizi aziendali o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei Lavoratori; 2) in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione; 3) a seguito di infortuni significativi; 4) quando i risultati della Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità.

6.3 Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 30, co. 1, lett. c)

Sulla base dei luoghi di lavoro e all'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il Datore di Lavoro, coadiuvato dal RSPP, predispone le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio o altra emergenza per i lavoratori della Società.

Inoltre, per le emergenze di primo soccorso, presso le aerostazioni di Fiumicino e Ciampino, è presente il servizio di pronto soccorso dell'Aeroporto.

In caso di stipula di un qualsiasi contratto diretto con soggetti terzi, siano questi imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, per l'esecuzione di lavori e/o servizi presso le aree della Società, devono essere attivate le Unità / Strutture aziendali competenti ai fini dell'attuazione di un iter caratterizzato dai seguenti sotto-processi:

- *Adempimenti relativi alle fasi preliminari*: attraverso la ricognizione e la valutazione preliminare dei rischi da interferenze, mediante la compilazione del cd. "DUVRI statico" da parte del RSPP.
- *Adempimenti in fase di affidamento dei lavori*: tali adempimenti devono consistere nella verifica dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, secondo le disposizioni cogenti.
- *Adempimenti in fase di supervisione dell'appalto o dei lavori*: le Unità / Strutture aziendali competenti, con il supporto del RSPP, deve verificare periodicamente le attività svolte dal contraente, nel rispetto delle misure di sicurezza previste nel DUVRI, nonché garantire l'aggiornamento del DUVRI stesso in caso di modifiche tecniche in corso d'opera e/o sopraggiunte interferenze operative.

6.4 Attività di sorveglianza sanitaria (art. 30, co. 1, lett. d)

Nell'ambito della sorveglianza sanitaria, che integra una delle forme della prevenzione antinfortunistica nei luoghi di lavoro, il Medico Competente deve svolgere una funzione dal contenuto informativo, valutativo e di accertamento. In particolare, nell'esercizio di tale attività, il Medico competente si relaziona con l'Unità / Struttura aziendale competente per svolgere le seguenti attività, ai sensi delle disposizioni cogenti:

- visita dei luoghi di lavoro almeno una volta l'anno;
- effettuazione degli accertamenti sanitari e formulazione dei conseguenti giudizi di idoneità, comunicandone l'esito ai lavoratori e all'Unità/Struttura aziendale competente di ADR che provvede a informare il datore di lavoro in caso di giudizio di inidoneità o idoneità con prescrizioni o limitazioni;
- istituzione della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore;
- collaborazione nell'elaborazione del DVR;
- predisposizione del programma di sorveglianza sanitaria;
- attuazione dell'iter procedurale previsto per la gestione delle malattie professionali.

L'Unità/Struttura aziendale competente, in coordinamento con le Unità/Strutture aziendali competenti di ADR S.p.A., è tenuta a comunicare tempestivamente, per le attività di competenza, al Medico Competente di riferimento le nuove assunzioni, i cambi mansione, i trasferimenti società e i distacchi / cessioni di contratto.

6.5 Attività di informazione e formazione dei lavoratori (art. 30, co. 1, lett. e)

Il Datore di lavoro deve assicurare, con il supporto dell'Unità/Struttura aziendale competente, che siano attivate le azioni necessarie a:

- predisporre il *Piano Annuale di informazione, formazione e addestramento*, con l'individuazione delle necessità di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;

- organizzare ed erogare programmi di informazione, formazione e addestramento ai lavoratori neoassunti / soggetti a cambio mansione;
- organizzare ed erogare programmi di formazione specifici e periodici suddivisi per mansione e per gruppi particolari (e.g. antincendio e primo soccorso);
- registrare le attività di formazione su apposito supporto, nonché archiviare la relativa documentazione;
- effettuare periodicamente verifiche volte ad accertare il livello di apprendimento e la consapevolezza in ambito di sicurezza dei lavoratori, anche attraverso incontri con i Responsabili delle Unità/Strutture aziendali di riferimento, formalizzando i risultati, mediante la redazione di verbali di riunione, e archiviando gli stessi;
- provvedere all'erogazione della necessaria formazione, informazione e addestramento dei lavoratori a seguito di aggiornamenti normativi e di mutamenti organizzativi, tecnici o procedurali con impatto sulla attività lavorativa ai fini della sicurezza.

6.6 Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori (art. 30, co. 1, lett. f)

Il Datore di lavoro deve vigilare, anche per tramite dei preposti (controlli di primo livello), sull'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'ente certificatore effettua visite di sorveglianza secondo una cadenza annuale.

6.7 Sistemi di registrazione implementati (art. 30, co. 2)

La documentazione rilevante in materia di salute e sicurezza deve essere gestita in forma cartacea e/o informatica (data base e programmi gestionali aziendali) dalle rispettive Unità / Strutture / figure aziendali competenti della Società e di ADR.

6.8 Sorveglianza e sistema disciplinare (art. 30, co. 4)

In aggiunta ai controlli di primo livello, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società affida all'OdV (che può avvalersi della collaborazione di consulenti esterni specializzati) il compito di esercitare le funzioni di controllo sull'effettività e l'adeguatezza dello stesso.

La Società, infine, sanziona la messa in atto di comportamenti non conformi a quanto previsto dalla presente Parte Speciale, con particolare riferimento alla violazione dei principi sopra espressi che determinano responsabilità ex D.Lgs. 231/2001. Pertanto, l'inosservanza dei principi di comportamento e di controllo sopra riportati può comportare l'applicazione di misure sanzionatorie, secondo i tempi e le modalità previsti dalle vigenti norme di legge, dal Sistema Disciplinare di cui al par. 3 della Parte Generale e dalla contrattazione collettiva applicabile.

7. Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione

Le principali attività sensibili in cui si articola il presente processo consistono nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi della normativa applicabile in materia.

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in oggetto sono:

- i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001): Omicidio colposo (art. 589 c.p.), Lesioni colpose (art. 590 c.p.).

Per quanto attiene all'ambito di applicazione del presente processo, nonché ai principi di comportamento e quelli di controllo che i Destinatari sono chiamati a rispettare, si riportano di seguito alcuni riferimenti che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dal corpo procedurale già predisposto in materia (per un dettaglio dei documenti del corpo procedurale rilevanti si rimanda all'Allegato 2 del Modello "Elenco delle procedure aziendali e di Gruppo che regolano i 'processi a rischio 231'"), nonché i riferimenti agli obblighi giuridici descritti nelle lettere in cui si articola l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008.

Con apposita procedura operativa, la Società definisce la metodologia con la quale si sviluppano le attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione in ambito aeroportuale, attraverso la redazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del Fascicolo Tecnico dell'Opera (FTO), previsti dalla normativa vigente in materia di cantieri temporanei e mobili.

8. Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione

Le principali attività sensibili in cui si articola il presente processo consistono nel coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi della normativa applicabile in materia.

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in oggetto sono:

- i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001): Omicidio colposo (art. 589 c.p.), Lesioni colpose (art. 590 c.p.).

Per quanto attiene all'ambito di applicazione del presente processo, nonché ai principi di comportamento e quelli di controllo che i Destinatari sono chiamati a rispettare, si riportano di seguito alcuni riferimenti che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dal corpo procedurale già predisposto in materia (per un dettaglio dei documenti del corpo procedurale rilevanti si rimanda all'Allegato 2 del Modello "Elenco delle procedure aziendali e di Gruppo che regolano i 'processi a rischio 231'"), nonché i riferimenti agli obblighi giuridici descritti nelle lettere in cui si articola l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008.

Con apposita procedura operativa, la Società definisce la metodologia con la quale si sviluppano le attività di coordinamento per la sicurezza poste in essere, in fase di esecuzione, in attuazione della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri. La suddetta procedura individua ruoli, responsabilità, modalità operative e evidenze documentali relative a *i)* certificazione del possesso dei requisiti di professionalità dei Coordinatori per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), *ii)* individuazione e nomina del cse, *iii)* azioni di coordinamento, *iv)* azioni di controllo, *v)* attuazione degli accordi con le parti sociali, *vi)* segnalazione delle eventuali inosservanze e contestazione alle imprese interessate, *vii)* aggiornamento e integrazione dei documenti di coordinamento, *viii)* assistenza alle perizie di variante.

Le modalità di svolgimento delle attività del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i cantieri affidati ad ADR Ingegneria sono definite in una specifica istruzione tecnica aziendale che definisce, in linea con la normativa vigente, le linee guida, le responsabilità, le modalità operative e le evidenze documentali relative a *i)* individuazione del Responsabile dei Lavori, *ii)* Nomina del CSE, *iii)* notifiche ad Azienda Unità Sanitaria Locale e Direzione Provinciale del lavoro, *iv)* modalità di attuazione della verifica del Piano Operativo di Sicurezza, *v)* gestione delle non conformità, *vi)* attività di coordinamento, *vii)* attività di controllo, *viii)* sopralluoghi, *ix)* controllo dei mezzi d'opera, *x)* rapporti con il Committente.

La Direzione Lavori – in collaborazione con il RSPP – organizza e svolge le attività di controllo sulle modalità di gestione dei cantieri da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione secondo i criteri definiti da un'apposita istruzione tecnica che disciplina le modalità di svolgimento degli audit.



PARTE SPECIALE 11
Ambiente

1. Finalità

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche “il Modello”) di Aeroporti Ingegneria S.p.A. (di seguito anche “ADR Ingegneria” o “la Società”) ha la finalità di definire i principi di controllo e di comportamento che i Destinatari (come definiti al par. 4 della Premessa alla Parte Generale) coinvolti nell’ambito dei processi elencati al successivo par. 2 devono osservare al fine di prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

I Destinatari sono comunque tenuti ad osservare anche i principi di comportamento e di controllo definiti nelle altre Parti Speciali del Modello relative ad ulteriori processi attivati / attivabili nell’ambito delle attività di cui alla presente Parte Speciale.

Tutti i Destinatari sono inoltre chiamati, ciascuno per quanto di propria competenza, al rispetto di:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico del Gruppo Atlantia;
- Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia;
- sistema di poteri in vigore;
- corpo procedurale che regola i processi e, più nello specifico, procedure organizzative, procedure e istruzioni operative, procedure amministrativo-contabili e disposizioni al personale (per un dettaglio di tali documenti, si rimanda all’Allegato 2 del Modello “*Elenco delle procedure aziendali che regolano i ‘processi a rischio 231’*”).

2. I processi a potenziale rischio 231

Di seguito si riportano i principali processi che la Società, sulla base dell’attività di *risk assessment*, ha considerato potenzialmente a rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nell’ambito del processo di Pianificazione, Progettazione e Direzione Lavori.

Nei seguenti paragrafi, per tale processo identificato a potenziale “rischio 231”, si riportano l’elenco dei reati e degli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti, l’ambito di applicazione, i principi di comportamento e quelli di controllo.

Pianificazione, Progettazione e Direzione Lavori

Le principali attività sensibili in cui si articola il presente processo consistono nella pianificazione e sviluppo aeroportuale, nella progettazione infrastrutture di volo, dei terminal e di altre infrastrutture e nella Direzione Lavori.

3.1 *I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti*

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in oggetto sono:

- i *reati ambientali* (richiamati dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001), tra cui: Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.); Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.); Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.); Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.); Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.); Distruzione o deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.); Scarichi in assenza di autorizzazione o scarichi che non rispettano le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (art. 137 D.Lgs. 152/2006); Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006); Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D.Lgs. 152/2006); Omessa bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006); Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.); Sanzioni (art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006); Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

Si rimanda all'Allegato 1 del Modello "*I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001*" per il dettaglio di ciascuna fattispecie.

3.2 *Ambito di applicazione*

I successivi principi di comportamento e di controllo si applicano a tutti i Destinatari che operano, anche con riferimento specifico alla gestione degli aspetti rilevanti in materia ambientale, nell'ambito del processo.

3.3 *Principi di comportamento*

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione del processo devono:

- rispettare le previsioni di legge in materia ambientale, nonché tutte le procedure interne stabilite dalla Società, la normativa e la regolamentazione specifica per il settore aeroportuale al fine di preservare l'ambiente;
- assicurare lo svolgimento di idonei controlli e segnalare tempestivamente alle strutture individuate a norma di legge e/o internamente eventuali segnali / eventi di rischio / pericolo in materia di ambiente e violazioni alle regole di comportamento e al corpo procedurale aziendale, indipendentemente dalla loro gravità;
- perseguire l'obiettivo di "nessun danno all'ambiente";
- assicurare che tutti gli adempimenti siano effettuati con la massima diligenza e professionalità.

È inoltre espressamente vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001);

- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e del corpo procedurale in vigore.

3.4 Principi di controllo

Si elencano di seguito i principi di controllo che devono essere posti in essere nell'ambito del processo di *Progettazione* che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dal corpo procedurale già predisposto in materia (per un dettaglio dei documenti del corpo procedurale rilevanti per il presente processo, si rimanda all'Allegato 2 del Modello "*Elenco delle procedure aziendali che regolano i 'processi a rischio 231'*").

- Le Unità / Strutture aziendali competenti, attraverso la collaborazione di ciascun Responsabile di Linea dell'area di competenza e il supporto delle Unità Specialistiche, devono garantire nell'ambito di tutte le fasi della progettazione delle infrastrutture:
 - l'individuazione della necessità di avvio di eventuali procedimenti autorizzativi ambientali, ove previsto dalle disposizioni vigenti, nonché l'ottenimento, con il supporto dell'Unità Ambiente e Sostenibilità, di tali autorizzazioni prima della realizzazione e della messa in esercizio;
 - la redazione degli studi di impatto ambientale, ove previsto dalla legislazione vigente, nell'ambito dei quali condurre un'analisi accorta e dettagliata di tutte le componenti ambientali potenzialmente impattate dai lavori di realizzazione dell'intervento in oggetto;
 - prevedere all'interno degli elaborati progettuali "*misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere*", secondo quanto previsto dal comma 9 dell'art.15 del D.P.R 207/2010;
 - il coordinamento di tutti gli aspetti ambientali legati alla realizzazione dell'opera, ove necessario.
- Le Unità / Strutture aziendali competenti devono:
 - gestire i diversi comparti ambientali (e.g. rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, etc.) anche attraverso la diffusione di standard di riferimento in tema di tutela e sostenibilità ambientale;
 - tenere le relazioni con gli Enti esterni competenti (e.g., per gli aspetti di rispettiva competenza, Ministero dell'Ambiente, Regione, ARPA, Provincia, etc.) interessati dai provvedimenti autorizzatori ambientali;
 - verificare preliminarmente l'adeguatezza degli eventuali interventi, in termini di realizzazione di opere e/o mutamento della destinazione d'uso delle aree che possano potenzialmente arrecare pregiudizio all'ambiente, accertando l'ottenimento delle autorizzazioni ambientali dagli Enti esterni competenti.
 - adempiere alle attività in ambito ambientale della direzione lavori;
 - presidiare il processo monitorando la conformità alla normativa applicabile in materia ambientale;
 - assicurare l'ottenimento e il successivo mantenimento delle autorizzazioni (comprese quelle ambientali) in fase di esecuzione lavori;
 - svolgere gli adempimenti della Direzione Lavori le attività in fase di realizzazione e messa in esercizio delle opere, anche mediante il coordinamento delle ditte esecutrici;
 - garantire l'adempimento di tutti gli obblighi ambientali legati alla realizzazione dell'opera;

- monitorare i diversi comparti ambientali (e.g. rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, etc.) nella fase esecutiva delle opere, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- nella gestione delle relazioni con gli Enti esterni competenti (e.g., per gli aspetti di rispettiva competenza, Ministero dell' Ambiente, Regione, ARPA, Provincia, etc.) interessati dai provvedimenti autorizzatori ambientali;
- assicurare l'attuazione degli adempimenti ambientali, l'adozione ed efficace attuazione dei protocolli in materia di ambiente e i relativi controlli di primo livello delle attività direttamente gestite nonché la supervisione delle attività gestite da terzi nell'ambito dei contratti di competenza;
- effettuazione delle analisi per la verifica qualitativa e quantitativa del rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali rilasciate dagli Enti esterni competenti e/o delle disposizioni di legge vigenti in relazione ai comparti ambientali (e.g. scarichi idrici, emissioni in atmosfera, rifiuti, etc.);
- in relazione alla produzione di rifiuti, identificazione delle aree da utilizzare come deposito temporaneo dei rifiuti prodotti in linea con le procedure applicabili, garantendo il rispetto delle prescrizioni normative;
- formalizzare o far formalizzare il Piano di Gestione Rifiuti, con indicazione della qualità e della quantità dei rifiuti prodotti durante l'attività di lavorazione;
- supervisione dello svolgimento di un controllo del volume e del tempo di giacenza dei rifiuti collocati nei depositi temporanei affinché siano rispettate le prescrizioni di legge in materia;
- definizione della corretta collocazione dei rifiuti stoccati, evitando che gli stessi siano miscelati (ove questi dovessero essere miscibili) o riposti su suolo nudo, assicurando, inoltre, la presenza dei contrassegni indicanti le aree di stoccaggio;
- verifica dell'esistenza dei requisiti *ex lege* dei fornitori dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti sia in fase di selezione che nella gestione del rapporto contrattuale;
- supervisione e predisposizione di ogni azione necessaria affinché la caratterizzazione dei rifiuti avvenga secondo i principi di accuratezza e nel rispetto delle prescrizioni normative, garantendo la veridicità e la completezza delle dichiarazioni inerenti;
- verifica che la movimentazione dei rifiuti avvenga in condizioni di massima prevenzione ambientale;
- supervisione degli adempimenti previsti dal Sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti previsto dalla normativa vigente;
- gestire in conformità alla normativa vigente eventuali impianti di depurazione delle acque reflue;
- ottenere e aggiornare tutte le autorizzazioni e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia per la gestione delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici, previa richiesta da parte degli enti corredata dalla necessaria documentazione tecnica a supporto;
- curare la comunicazione amministrativa agli Enti esterni competenti in caso di cagionato inquinamento da parte della Società.

Le Unità / Strutture aziendali responsabili della gestione delle attività operative o della gestione dei contratti con soggetti terzi, in relazione alla gestione delle tematiche ambientali sono responsabili:

- verifica dell'attuazione di quanto previsto dalle procedure di emergenza in caso di rotture e/o scarichi idrici fuori norma, nonché emissioni in atmosfera superiori ai valori limite previsti nelle autorizzazioni ambientali di riferimento e/o nelle disposizioni vigenti;
- verifica che i serbatoi utilizzati per lo stoccaggio possiedano adeguati requisiti di progetto in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità delle sostanze ivi contenute, che siano attivi, funzionanti e mantenuti i presidi tecnologici di controllo (e.g. tramite periodiche verifiche di tenuta);
- verifica dell'attuazione delle prescrizioni del progetto di bonifica (qualora possa essere previsto a seguito di cagionato inquinamento);
- verifica che i livelli delle emissioni acustiche ed elettromagnetiche determinate dalle sorgenti correlate all'esecuzione delle attività rientranti nel perimetro della gestione operativa siano contenute entro i limiti previsti dalle disposizioni vigenti e, in caso di superamento di tali limiti, pronta attivazione per definire gli interventi necessari ai fini della riduzione del livello delle emissioni;
- verifica che gli impianti contenenti sostanze ozono lesive siano sottoposti a periodiche manutenzioni al fine di garantirne l'efficienza e periodiche verifiche di tenuta per preservare l'ambiente da eventuali fughe;
- nel caso di attività assegnate a soggetti terzi:
 - cura dell'inserimento di clausole contrattuali relative alla regolamentazione della gestione degli aspetti ambientali (inclusi gli eventi emergenziali) tenendo, tra l'altro, in debita considerazione anche la necessità del rispetto (da parte dei soggetti terzi) dei parametri qualitativi e quantitativi previsti dalle autorizzazioni ambientali rilasciate alla Società e in corso di validità;
 - prima dell'attivazione del contratto, verifica del possesso dei requisiti di conformità legislativa ambientale del soggetto terzo, mediante l'acquisizione di tutte le autorizzazioni e iscrizioni agli albi di settore previsti dalla legislazione ambientale vigente e necessarie per l'esecuzione delle attività affidate;
 - in caso di necessità dei soggetti terzi, su specifica segnalazione degli stessi, di convogliare le emissioni e/o gli scarichi derivanti dalle attività proprie nel sistema di collettamento esistente, valutazione preliminare dell'adeguatezza del relativo sistema di trattamento e depurazione in relazione alle disposizioni di legge vigenti e alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali rilasciate alla Società e, in caso di inadeguatezza del sistema esistente, effettuazione delle integrazioni tecnico-amministrative previste dalle disposizioni di legge applicabili, prima dell'autorizzazione dell'esecuzione delle attività da parte dei soggetti terzi.

ADR Ingegneria ha implementato un Sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001:2018 per le seguenti attività: sviluppo di studi e piani di trasporto, project management e project control, pianificazione, progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, indagini geognostiche, strutturali, topografiche, di infrastrutture di trasporto, ingegneria aeroportuale, opere edili per attività terziarie.

La conformità di tale sistema è certificata da un organismo esterno di certificazione accreditato.



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/2001

Allegato 1

Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal D.Lgs. 231/2001

Luglio 2021

INDICE

A.	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	3
B.	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	17
C.	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	24
D.	FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	30
E.	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	36
F.	REATI SOCIETARI.....	40
G.	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	48
H.	PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	58
I.	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	59
J.	ABUSI DI MERCATO.....	67
K.	OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	70
L.	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	72
M.	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	75
N.	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	81
O.	REATI AMBIENTALI	82
P.	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	99
Q.	RAZZISMO E XENOFOBIA.....	102
R.	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	103
S.	REATI TRIBUTARI	106
T.	CONTRABBANDO.....	113
U.	REATI TRANSNAZIONALI	134

Si fornisce di seguito una descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi la cui commissione determina, al ricorrere dei presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001, l'insorgenza della responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi e per gli effetti della citata normativa.

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
[artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	<p>Malversazione a danno dello Stato (Art. 316-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 316-bis c.p. - "Malversazione a danno dello Stato". <i>"Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni."</i></p>
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	<p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. 	<p>Art. 640-bis c.p. - "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche". <i>"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunemente denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzioni interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	
<p>Art. 24 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 316-ter c.p. - "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato". <i>"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</i> <i>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito."</i></p>
<p>Art. 24 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Truffa (Art. 640, comma 2, n.1 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p>	<p>Art. 640 c.p. - "Truffa". <i>"Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</i></p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p><i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:</i></p> <p><i>1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</i></p> <p><i>[2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;</i></p> <p><i>2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).</i></p> <p><i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7]."</i></p>
<p>Art. 24 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Frode informatica (Art. 640-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 640-ter c.p. - "Frode informatica".</p> <p><i>"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</i></p> <p><i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	<p>Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni. 	Art. 356 c.p. - "Frode nelle pubbliche forniture". <i>"Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente¹, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a Euro 1.032. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente²."</i>
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	<p>Frode in agricoltura (Art. 2 L. 898/1986)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare 	Art. 2 L. 898/1986 - "Frode in agricoltura". <i>"Ove il fatto non configuri il piu' grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennita', restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono</i>

¹ Ex art.355 c.p. "Inadempimento di contratti di pubbliche forniture", si intendono "obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, [facendo] mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio".

² Ex art.355 c.p. "Inadempimento di contratti di pubbliche forniture", "la pena è aumentata se la fornitura concerne:

1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;

3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio."

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>gravità da 200 a 600 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p><i>superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.</i></p> <p><i>Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonche' le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.</i></p> <p><i>Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1."</i></p>
<p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Concussione (Art. 317 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>per una durata (a) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni in caso di commissione da parte di un soggetto apicale; (b) non inferiore a due anni e non superiore a quattro in caso di commissione da parte di</p>	<p>Art 317 c.p. - "Concussione".</p> <p><i>"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; da tre mesi a due anni se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.	
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.</p>	<p>Art. 318 c.p. - "Corruzione per l'esercizio della funzione". <i>"Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni."</i></p>
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 600 quote; - da 300 a 800 quote per le ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 319-bis.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p>	<p>Art. 319 c.p. - "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio". <i>"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni."</i></p> <p>Art. 319-bis c.p. - "Circostanze aggravanti". <i>"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata (a) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni in caso di commissione da parte di un soggetto apicale; (b) non inferiore a due anni e non superiore a quattro in caso di commissione da parte di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; da tre mesi a due anni se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.	
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	<p>Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 600 quote per il comma 1; - da 300 a 800 quote per il comma 2. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; 	<p>Art. 319-ter c.p. - "Corruzione in atti giudiziari". "Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni."</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>per una durata (a) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni in caso di commissione da parte di un soggetto apicale; (b) non inferiore a due anni e non superiore a quattro in caso di commissione da parte di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; da tre mesi a due anni se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</p>	
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; 	<p>Art. 319-<i>quater</i> c.p. - "Induzione indebita a dare o promettere utilità".</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.</i></p> <p><i>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>per una durata (a) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni in caso di commissione da parte di un soggetto apicale; (b) non inferiore a due anni e non superiore a quattro in caso di commissione da parte di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; da tre mesi a due anni se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</p>	
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame</p>	Art. 320 - "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio" <i>"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo."</i>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame</p> <p>Sanzione interdittiva: - vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame per una durata (a) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni in caso di commissione da parte di un soggetto apicale; (b) non inferiore a due anni e non superiore a quattro in caso di commissione da parte di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; da tre mesi a due anni se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</p>	<p>Art. 321 c.p. - "Pene per il corruttore" <i>"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità."</i></p>
<p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote per commi 1 e 3; - da 200 a 600 quote per i commi 2 e 4.</p>	<p>Art. 322 c.p. - "Istigazione alla corruzione". <i>"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il</i></p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>Sanzione interdittiva solo per i commi 2 e 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>per una durata (a) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni in caso di commissione da parte di un soggetto apicale; (b) non inferiore a due anni e non superiore a quattro in caso di commissione da parte di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; da tre mesi a due anni se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</p>	<p><i>colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.</i></p> <p><i>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</i></p> <p><i>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319."</i></p>
<p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee</p>	<p>Articolo 322-bis c.p. – "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri"</p> <p><i>"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</i></p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame</p>	<p>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</p> <p>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</p> <p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</p> <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p> <p>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</p> <p>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.</p> <p>5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi."</p>
<p>Art. 25 D.Lgs.</p>	<p>Traffico di influenze illecite</p>	<p>Art. 346-bis c.p. - "Traffico di influenze illecite"</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
231/2001	(Art. 346-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote.	<p><i>“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”</i></p>
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Peculato (Art. 314 co. 1 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.	Art. 314 c.p. co.1 - “Peculato” <i>“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.”</i>
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Peculato mediante profitto dell’errore altrui (Art. 316 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.	Art. 316 c.p. - “Peculato mediante profitto dell’errore altrui” <i>“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	<p>Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.</p>	<p>Art. 323 c.p. - "Abuso d'ufficio" <i>"Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità."</i></p>

B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

[art. 24-bis D.Lgs. 231/2001]

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 615-ter c.p. - "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico". "Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militar o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio."</p>
<p>Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva:</p>	<p>Art. 617-quater c.p. - "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche". "Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<p><i>Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:</i></p> <p><i>1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;</i></p> <p><i>2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;</i></p> <p><i>3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato."</i></p>
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	<p>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<p>Art. 617-quinquies c.p. - "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche".</p> <p><i>"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater."</i></p>
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. 	<p>Art. 635-bis c.p. - "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici".</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i></p> <p><i>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	
<p>Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 635-ter c.p. - "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità".</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i></p> <p><i>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</i></p> <p><i>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."</i></p>
<p>Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; 	<p>Art. 635-quater c.p. - "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici".</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</i></p> <p><i>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<p>Art. 635-<i>quinquies</i> c.p. - "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità". <i>"Se il fatto di cui all'articolo 635-<i>quater</i> è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</i> <i>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</i> <i>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."</i></p>
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	<p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 300 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; 	<p>Art. 615-<i>quater</i> c.p. - "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici". <i>"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa a euro 5.164.</i> <i>La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'Art. 617-<i>quater</i>."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	da tre mesi a due anni.	
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	<p>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 300 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 615-<i>quinquies</i> c.p. - "Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico". <i>"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329."</i></p>
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	<p>Documenti informatici (Art. 491-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 400 quote, salvo quanto previsto dall'art. 24 per i casi di frode in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105.</p> <p>Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o</p>	<p>Art. 491-<i>bis</i> c.p. - "Documenti informatici". <i>"Se alcuna delle falsità previste al presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	<p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 400 quote, salvo quanto previsto dall'art.24 per i casi di frode in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 640-quinquies c.p. - "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica". <i>"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro."</i>
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	<p>Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui</p>	Art. 1, comma 11, D.L. 105/2019. <i>"Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati,</i>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni (art. 1, comma 11, del D.L. 105/2019)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - fino a 400 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.</p>	<p><i>informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.”</i></p>

C. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

[art. 24-ter D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-ter D.Lgs.231/2001	<p>Associazione per delinquere (Art. 416, escluso comma 6, c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	<p>Art. 416 c.p. - "Associazione per delinquere". "Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più". (omissis VI comma). Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma."</p>
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Associazione per delinquere (Art. 416, comma. 6, c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p>	<p>Art. 416, comma. 6 c.p. - "Associazione per delinquere". "Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si</p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	<p><i>applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma."</i></p>
<p>Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 	<p>Art. 416-bis c.p. - "Associazione di tipo mafioso".</p> <p><i>"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</i></p> <p><i>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</i></p> <p><i>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</i></p> <p><i>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</i></p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	<p><i>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i></p> <p><i>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</i></p> <p><i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</i></p> <p><i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."</i></p>
<p>Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da uno a due anni.</p>	<p>Art. 416-ter c.p. - "Scambio elettorale politico-mafioso".</p> <p><i>"Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.</i></p> <p><i>La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.</i></p> <p><i>Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà'.</i></p> <p><i>In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	
<p>Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	<p>Art. 630 c.p. - "Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione".</p> <p><i>"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</i></p> <p><i>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</i></p> <p><i>Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</i></p> <p><i>Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</i></p> <p><i>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</i></p> <p><i>I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo."</i></p>
<p>Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/1990)</p>	<p>Art. 74 DPR 309/1990 - "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope".</p> <p><i>"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III</i></p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	<p>dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo."</p>
<p>Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)</p>	<p>Art. 407, comma. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. - "Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110".</p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	

D. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

[art. 25-bis D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	<p>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.</p>	<p>Art. 453 c.p. - "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate". <i>"È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:</i> <i>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</i> <i>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</i> 3) <i>chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</i> 4) <i>chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</i> <i>La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.</i> <i>La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato."</i></p>
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	<p>Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività;</p>	<p>Art. 454 c.p. - "Alterazione di monete". <i>"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00."</i></p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi ad un anno.</p>	
<p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 25-bis D.lgs. 231/2001 stabilisce che per il delitto di cui all'art. 455 c.p. le sanzioni pecuniarie sono quelle rispettivamente stabilite per le condotte punite agli artt. 453 e 454 c.p., ridotte da 1/3 alla metà. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi ad un anno.</p>	<p>Art. 455 c.p. - "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate". "Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà."</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	<p>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.</p>	Art. 457 c.p. - "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede". <i>"Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00."</i>
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	<p>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - l'art. 25-bis D.lgs. 231/2001 stabilisce che per il delitto di cui all'art. 459 c.p. le sanzioni pecuniarie sono quelle rispettivamente stabilite per le condotte punite agli artt. 453 e 455 c.p. e 457 ridotte di 1/3.</p> <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi ad un anno.</p>	Art. 459 c.p. - "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati". <i>"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali."</i>
Art. 25-bis D.Lgs.	<p>Contraffazione di carta filigranata in uso per la</p>	Art. 460 c.p. - "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
231/2001	<p>fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	<p>o di valori di bollo".</p> <p><i>"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00."</i></p>
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	<p>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica 	<p>Art. 461 c.p. - "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata".</p> <p><i>"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.</i></p> <p><i>La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c. 1 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 300 quote	Art. 464, c. 1, c.p. - "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati". <i>"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516. (...)."</i>
Art. 25-bis D.Lgs.231/2001	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.2, c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.	Art. 464, c. 2, c.p.) - "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati". (...). <i>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo."</i>
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (Art. 473 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica	Art. 473 c.p. - "Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali". <i>"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	<i>proprietà intellettuale o industriale."</i>
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	<p>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	<p>Art. 474 c.p. - "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi". "Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."</p>

E. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

[art. 25-bis.1. D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	<p>Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.</p>	<p>Art. 513 c.p. - "Turbata libertà dell'industria o del commercio". <i>"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032."</i></p>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	<p>Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.</p>	<p>Art. 515 c.p. - "Frode nell'esercizio del commercio". <i>"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103."</i></p>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	<p>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.</p>	<p>Art. 516 c.p. - "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine". <i>"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032."</i></p>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	<p>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.</p>	<p>Art. 517 c.p. - "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci". <i>"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 20.000."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	<p>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.</p>	<p>Art. 517-ter c.p. - "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale".</p> <p><i>"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000</i></p> <p><i>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</i></p> <p><i>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</i></p> <p><i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."</i></p>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	<p>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.</p>	<p>Art. 517-quater c.p. - "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".</p> <p><i>"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</i></p> <p><i>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</i></p> <p><i>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</i></p> <p><i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari."</i></p>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	<p>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.)</p>	<p>Art. 513-bis c.p. - "Illecita concorrenza con minaccia o violenza".</p> <p><i>"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di</i></p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 800 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.</p>	<p><i>concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.</i> <i>La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici."</i></p>
<p>Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 800 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi;</p>	<p>Art. 514 c.p. - "Frodi contro le industrie nazionali". <i>"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.</i> <i>Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	da tre mesi a due anni.	

F. REATI SOCIETARI

[art. 25-ter D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.) Sanzione pecuniaria: <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 400 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. 	Art. 2621 c.c. - "False comunicazioni sociali". <i>"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) Sanzione pecuniaria: <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. 	Art. 2621-bis c.c. - "Fatti di lieve entità". <i>"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale."</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	False comunicazioni sociali delle Società quotate (Art. 2622 c.c.) Sanzione pecuniaria: <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 600 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante 	Art. 2622 c.c. - "False comunicazioni sociali delle Società quotate". <i>"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	entità la sanzione è aumentata di un terzo.	<p><i>materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</i></p> <p><i>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</i></p> <p><i>1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</i></p> <p><i>2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</i></p> <p><i>3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</i></p> <p><i>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</i></p> <p><i>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."</i></p>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Falso in prospetto (art. 2623 c.c.) (Abrogato)	-
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (Art. 2624 c.c.) (Abrogato)	-
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 360 quote per il comma 2; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. 	<p>Art. 2625 c.c. - "Impedito controllo".</p> <p><i>"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €.</i></p> <p><i>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</i></p> <p><i>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p><i>Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'Art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."</i></p>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 360 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. 	<p>Art. 2626 c.c. - "Indebita restituzione dei conferimenti".</p> <p><i>"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."</i></p>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 260 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. 	<p>Art. 2627 c.c. - "Illegale ripartizione degli utili e delle riserve".</p> <p><i>"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.</i></p> <p><i>La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato."</i></p>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 360 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. 	<p>Art. 2628 c.c. - "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante".</p> <p><i>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</i></p> <p><i>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</i></p> <p><i>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 660 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. 	<p>Art. 2629 c.c. - "Operazioni in pregiudizio dei creditori". <i>"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."</i></p>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629-bis c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. 	<p>Art. 2629-bis - "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi". <i>"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, , o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi."</i></p> <p>Art. 2391 (Interessi degli amministratori): <i>"L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione"</i>.</p>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)</p>	<p>Art. 2632 c.c. - "Formazione fittizia del capitale". <i>"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 360 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. 	<p><i>beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."</i></p>
<p>Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 660 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. 	<p>Art. 2633 c.c. - "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori". <i>"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."</i></p>
<p>Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 600 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o 	<p>Art. 2635 c.c. - "Corruzione tra privati". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<i>Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte."</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 400 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<p>Art. 2635-bis c.c. - "Istigazione alla corruzione tra privati".</p> <p><i>"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</i></p> <p><i>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata."</i></p>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 660 quote; 	<p>Art. 2636 c.c. - "Illecita influenza sull'assemblea".</p> <p><i>"Chiunque, con atti simulatio fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.	
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.) Sanzione pecuniaria: <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. 	Art. 2637 c.c. - "Aggiotaggio". <i>"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni."</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.) Sanzione pecuniaria: <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 800 quote per il primo e il secondo comma; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. 	Art. 2638 c.c. - "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza". <i>"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<i>Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.”</i>

G. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO
 [art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. <p>Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	<p>Art. 270-bis c.p. - "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico".</p> <p><i>"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito o con la reclusione da sette a quindici anni.</i></p> <p><i>Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</i></p> <p><i>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.</i></p> <p><i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego."</i></p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Assistenza agli associati (Art. 270-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. <p>Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	<p>Art. 270-<i>ter</i> c.p. - "Assistenza agli associati" <i>"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto."</i></p>
<p>Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. 	<p>Art. 270-<i>quater</i> c.p. - "Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale" <i>"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (Art. 270-<i>quater</i>.1 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. <p>Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica 	Art. 270- <i>quater</i> .1 c.p. - "Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo" "Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270- <i>quater</i> , chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270- <i>sexies</i> , è punito con la reclusione da cinque a otto anni."

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	
<p>Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-<i>quinqüies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. <p>Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da uno a due anni.</p>	<p>Art. 270-<i>quinqüies</i> c.p. - "Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale" "Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-<i>sexies</i>. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici."</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	
<p>Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-<i>sexies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. <p>Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	<p>Art. 270-<i>sexies</i> c.p. - "Condotte con finalità di terrorismo" <i>"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia."</i></p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. <p>Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	<p>Art. 280 c.p. - "Attentato per finalità terroristiche o di eversione" <i>"Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentata alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."</i></p>
<p>Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. 	<p>Art. 280-bis c.p. - "Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi" <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della</i></p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	<p><i>Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.</i></p> <p><i>Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni."</i></p>
<p>Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. <p>Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le 	<p>Art. 289-bis c.p. - "Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione"</p> <p><i>"Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</i></p> <p><i>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</i></p> <p><i>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</i></p> <p><i>Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.</i></p> <p><i>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma."</i></p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	
<p>Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (Art. 302 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2.</p> <p>Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1) - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.</p>	<p>Art. 302 c.p. - "Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo" <i>"Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	
<p>Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Convenzione internazionale per la repressione del terrorismo (Convenzione dicembre 1999)</p>	<p>Per effetto del richiamo operato dal comma 4 dell'articolo 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:</p> <p>Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - dicembre 1999</p> <p><i>"1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:</i></p> <p><i>a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;</i></p> <p><i>b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.</i></p> <p><i>2. <omissis></i></p> <p><i>3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.</i></p> <p><i>4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.</i></p> <p><i>5. Commette altresì reato chiunque:</i></p> <p><i>a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;</i></p> <p><i>b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;</i></p> <p><i>c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p><i>opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:</i></p> <p><i>i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;</i></p> <p><i>ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo”.</i></p> <p>Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 -, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc).”</p>

H. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI
 [art. 25-*quater*.1. D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art 25-<i>quater</i>.1 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 300 a 700 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	<p>Art. 583-<i>bis</i> c.p. - "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili". <i>"Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</i> <i>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</i> <i>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</i> <i>La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:</i> 1) a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. <i>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia."</i></p>

I. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

[art. 25-*quinquies* D.Lgs. 231/2001]

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art. 25-<i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	<p>Art. 600 c.p. - "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù". <i>"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</i> <i>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona."</i></p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art. 25-<i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Prostituzione minorile (Art. 600-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. <p>Sanzione interdittiva (per il comma 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	<p>Art. 600-<i>bis</i> c.p. - "Prostituzione minorile".</p> <p><i>"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:</i></p> <p><i>1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;</i></p> <p><i>2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</i></p> <p><i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000."</i></p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art. 25-<i>quiquies</i> D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Pornografia minorile (Art. 600-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote per i commi 1 e 2; - da 200 a 700 per i commi 3 e 4.</p> <p>Sanzione interdittiva (primo e secondo comma): - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	<p>Art. 600-<i>ter</i> c.p. - "Pornografia minorile". "È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di annidiciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto." Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali."</p>
<p>Art. 25-<i>quiquies</i> D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote.</p>	<p>Art. 600-<i>quater</i> c.p. - "Detenzione di materiale pornografico". "Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-<i>ter</i>, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità."</p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	
<p>Art. 25-<i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Pornografia virtuale (Art. 600-<i>quater</i>.1 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote (se connesso ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma); - da 200 a 700 quote (se connesso ai delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-<i>quater</i>). <p>Sanzione interdittiva (se connesso ai delitti di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 25-<i>quinquies</i> D.Lgs. 231/01):</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da uno a due anni.</p>	<p>Articolo 600-<i>quater</i>.1 c.p. - "Pornografia virtuale"</p> <p><i>"Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-<i>quater</i> si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</i></p> <p><i>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	
<p>Art. 25-<i>quinquies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	<p>Art. 600-<i>quinquies</i> c.p. - "Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile". "Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937."</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quinquies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Tratta di persone (Art. 601 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	Art. 601 c.p. "Tratta di persone". <i>"È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni."</i>
Art. 25- <i>quinquies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività;</p>	Art. 602 c.p. - "Acquisto e alienazione di schiavi". <i>"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni."</i>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	
<p>Art. 25-<i>quinquies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; 	<p>Art. 603-<i>bis</i> c.p. - "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	<p>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</p> <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <p>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro."</p>
<p>Art. 25-<i>quinquies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Adescamento di minorenni (Art. 609-<i>undecies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	<p>Art. 609-<i>undecies</i> c.p.- "Adescamento di minorenni" "Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-<i>quinquies</i>, 609-bis, 609-quater, 609-<i>quinquies</i> e 609-<i>octies</i>, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione."</p>

J. ABUSI DI MERCATO
 [art. 25-*sexies* D.Lgs. 231/2001; art. 187-*quinquies* TUF]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>sexies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 TUF)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 	<p>Art. 184 TUF - "Abuso di informazioni privilegiate"</p> <p><i>"1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</i> <i>b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;</i> <i>c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a".</i> <p><i>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</i></p> <p><i>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</i></p> <p><i>3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni."</i></p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Manipolazione del Mercato (Art. 185 TUF)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 	<p>Art. 185 TUF - “Manipolazione del mercato”</p> <p><i>“1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro a cinque milioni.</i></p> <p><i>1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformita' a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.</i></p> <p><i>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</i></p> <p><i>2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.</i>2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:</p> <p><i>a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);</i></p> <p><i>b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;</i></p> <p><i>c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).”</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 187- <i>quinquies</i> TUF	<p>Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (Art. 187-<i>bis</i> TUF)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 20.000 a 15 milioni di Euro ovvero fino al quindici per cento del fatturato; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 	<p>Art. 187-<i>bis</i> TUF - "Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate"</p> <p><i>"1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.</i></p> <p><i>5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-<i>bis</i> e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.</i></p> <p><i>6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione."</i></p>
Art. 187- <i>quinquies</i> TUF	<p>Manipolazione del mercato (Art. 187-<i>ter</i> TUF)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 20.000 a 15 milioni di Euro ovvero fino al quindici per cento del fatturato; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 	<p>Art. 187-<i>ter</i> TUF - "Manipolazione del mercato"</p> <p><i>"1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.</i></p> <p><i>2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-<i>bis</i>, comma 5.</i></p> <p><i>4. Non puo' essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato."</i></p>

K. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
 [art. 25-septies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-septies. D.Lgs. 231/2001	<p>Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 1000 quote se l'omicidio è commesso con violazione dell'art. 55, II, TUS; - da 250 a 500 quote nelle altre ipotesi di violazione delle norme sulla tutela e sicurezza dei lavoratori. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	Art. 589 c.p. - "Omicidio colposo". <i>"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</i> <i>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</i> <i>Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.</i> <i>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici."</i>
Art. 25-septies. D.Lgs. 231/2001	<p>Lesioni personali colpose (Art. 590 co. 3 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 250 quote se commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 	Art. 590 c.p. - "Lesioni personali colpose". <i>"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.</i> <i>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.</i> <i>Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione</i>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre a sei mesi.</p>	<p><i>degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</i></p> <p><i>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</i></p> <p><i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."</i></p>

L. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO
 [art. 25-*octies* D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>octies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Ricettazione (Art. 648 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<p>Art. 648 - "Ricettazione". <i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto."</i></p>
Art. 25- <i>octies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p>	<p>Art. 648-bis - "Riciclaggio". <i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p><i>dodici anni e con la multa da e 5.000,00 a e 25.000,00.</i></p> <p><i>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i></p> <p><i>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</i></p> <p><i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."</i></p>
<p>Art. 25-<i>octies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, 	<p>Art. 648-<i>ter</i> c.p. - "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".</p> <p><i>"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da e 5.000,00 a e 25.000,00.</i></p> <p><i>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i></p> <p><i>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.</i></p> <p><i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	
Art. 25- <i>octies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Autoriciclaggio (Art. 648-<i>ter</i>.1 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<p>Art. 648-<i>ter</i>.1 c.p. - "Autoriciclaggio".</p> <p><i>"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a €25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da stacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</i></p> <p><i>Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</i></p> <p><i>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.</i></p> <p><i>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</i></p> <p><i>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</i></p> <p><i>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</i></p> <p><i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."</i></p>

M. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
 [art. 25-novies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171, primo comma, lettera a-bis e terzo comma L. 633/1941)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi ad un anno.</p>	Art. 171 L. 633/1941 [Dell'art. 171 L. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione] <i>"1. Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</i> (...); <i>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</i> (...). <i>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore."</i>
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-bis L. 633/1941)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. 	Art. 171-bis l. 633/1941 <i>"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la</i>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall' esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi ad un anno.</p>	<p><i>rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.</i></p> <p><i>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”</i></p>
<p>Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-ter L. 633/1941)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall' esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o 	<p>Art. 171-ter L. 633/1941</p> <p><i>“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</i></p> <p><i>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</i></p> <p><i>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</i></p> <p><i>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni</i></p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.</p>	<p><i>abusiva di cui alle lettere a) e b);</i></p> <p><i>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</i></p> <p><i>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</i></p> <p><i>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</i></p> <p><i>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblica per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</i></p> <p><i>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</i></p> <p>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p><i>qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</i></p> <p><i>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</i></p> <p><i>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</i></p> <p><i>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</i></p> <p><i>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</i></p> <p><i>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</i></p> <p><i>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</i></p> <p><i>b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;</i></p> <p><i>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</i></p> <p><i>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici."</i></p>
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-septies L. 633/1941)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva:</p>	<p>Art. 171-septies L. 633/1941</p> <p><i>"1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</i></p> <p><i>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</i></p> <p><i>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-octies L. 633/1941)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	<p>Art. 171-octies L. 633/1941</p> <p><i>"1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</i></p> <p><i>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."</i></p>

N. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
 [art. 25-*decies* D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>decies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.</p>	<p>Art. 377-bis c.p. - "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni."</i></p>

O. REATI AMBIENTALI
[art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 250 a 600 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi ad un anno.</p>	<p>Art. 452-bis c.p. - "Inquinamento ambientale" <i>"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</i> <i>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</i> <i>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</i> <i>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."</i></p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 800 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o</p>	<p>Art. 452-quater c.p. - "Disastro ambientale" <i>"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</i> <i>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</i> <i>2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</i> <i>3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</i> <i>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	<i>ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 500 quote.	Art. 452-quinquies c.p. - “Delitti colposi contro l'ambiente” <i>“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 250 a 600 quote.	Art. 452-sexies c.p. - “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività” <i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.”</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p>Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 300 a 1.000 quote.</p>	<p>Art. 452-octies c.p. - "Circostanze aggravanti" "Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale."</p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote.</p>	<p>Art. 727-bis c.p. - "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie."</p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote.</p>	<p>Art. 733-bis c.p. - "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto" "Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro."</p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, TUA (Art. 137 c. 2, 3 e 5 D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 150 a 250 quote per i commi 3 e 5 primo periodo; - da 200 a 300 quote per i commi 2 e 5 secondo periodo. <p>Sanzione interdittiva (solo c. 2 e 5 secondo periodo):</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre a sei mesi.</p>	<p>Art. 137 D.Lgs. 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione), c. 2, 3, 5.</p> <p><i>"2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da cinquemila euro a cinquantaduemila euro.</i></p> <p><i>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</i></p> <p><i>5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro(*). Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro."</i></p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (Art. 137 c. 11 D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 300 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p>	<p>Art. 137 D.Lgs. 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee), c. 11.</p> <p><i>"11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni."</i></p> <p><i>ART 103 (Scarichi sul suolo):</i></p> <p><i>"1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:</i></p> <p><i>a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;</i></p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre a sei mesi.</p>	<p><i>b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;</i> <i>c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;</i> <i>d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;</i> <i>e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;</i> <i>f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.</i></p> <p><i>2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.</i></p> <p><i>3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. ”</i></p> <p><i>ART 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee):</i> <i>“1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.</i> <i>2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.</i> <i>3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati</i></p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
		<p><i>estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità di scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.</i></p> <p><i>4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.</i></p> <p><i>4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.</i></p> <p><i>5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.</i></p> <p><i>5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p><i>norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.</i></p> <p><i>6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:</i></p> <p><i>a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;</i></p> <p><i>b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.</i></p> <p><i>7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.</i></p> <p><i>8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.</i></p> <p><i>8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale"</i></p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p>Scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aereomobili (Art. 137 c. 13 D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote.</p>	<p>Art. 137 D.Lgs. 152/2006 - "Sanzioni penali" (per scarichi nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aereomobili), c. 13.</p> <p><i>"13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p>Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (Art. 256 c. 1 D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 250 quote per la lettera a); - da 150 a 250 quote per la lettera b). 	Art. 256 D.Lgs. 152/2006 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 1. <i>"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi."</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p>Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (Art. 256 c. 3, D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 150 a 250 quote per il primo periodo; - da 200 a 300 quote per il secondo periodo. <p>Sanzione interdittiva per il secondo periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre a sei mesi.</p>	Art. 256 D.Lgs. 152/2006 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 3. <i>"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi."</i>
Art. 25-undecies	<p>Miscelazione di rifiuti pericolosi</p>	Art. 256 D.Lgs. 152/2006 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 5.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
D.Lgs. 231/2001	(Art. 256 c. 5 D.Lgs. 152/2006) Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote.	<i>"Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)."</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (Art. 256 c. 6 primo periodo D.Lgs. 152/2006) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote.	Art. 256 D.Lgs. 152/2006 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 6 primo periodo. <i>"Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro."</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (Art. 257 c. 1 D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote.	Art. 257 D.Lgs. 152/2006 - "Bonifica dei siti", c. 1. <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro."</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (Art. 257 c. 2 D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote.	Art. 257 D.Lgs. 152/2006 - "Bonifica dei siti", c. 2. <i>"Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 c. 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote.</p>	<p>Art. 258 D.Lgs. 152/2006 - "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari", c. 4 secondo periodo. <i>"Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto."</i></p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p>Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 c. 1 D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote.</p>	<p>Art. 259 D.Lgs. 152/2006 - "Traffico illecito di rifiuti", c. 1 <i>"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi."</i></p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-<i>quaterdecies</i>, c. 1 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 300 a 500 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; 	<p>Art. 452-<i>quaterdecies</i> c.p. - "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", c. 1 <i>"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	da tre a sei mesi. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)	
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (Art. 452- <i>quaterdecies</i> , c. 2 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 800 quote.	Art. 452- <i>quaterdecies</i> c.p. - "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", c. 2. "Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni."
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260- <i>bis</i> c. 6 D.Lgs. 152/2006) Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote.	Art. 260- <i>bis</i> D.Lgs. 152/2006 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", c. 6. "Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti."
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (Art. 260- <i>bis</i> c. 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo D.Lgs. 152/2006) Sanzione pecuniaria:	Art. 260- <i>bis</i> D.Lgs. 152/2006 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", c. 7 secondo e terzo periodo. "Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati."

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>- da 150 a 250 quote</p>	<p>Art. 260-bis D.Lgs. 152/2006 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", c. 8 primo periodo.</p> <p><i>"Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale."</i></p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione da parte del trasportatore (Art. 260-bis c.8 secondo periodo D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 300 quote.</p>	<p>Art. 260-bis D.Lgs. 152/2006 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", c. 8, secondo periodo.</p> <p><i>"La pena è aumentata fino a un terzo in caso di rifiuti pericolosi."</i></p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (Art. 279 c. 5 D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote.</p>	<p>Art. 279 D.Lgs. 152/2006 - "Sanzioni" (per il "Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria"), c. 5.</p> <p><i>"Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa."</i></p> <p>Art. 279 comma 2 D.Lgs. 152/06</p> <p><i>"Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione."</i></p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art. 25-<i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 1 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 250 quote per il comma 1; - da 150 a 250 quote per il comma 2. 	<p>Art. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 "Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione", c. 1 e c.2</p> <p><i>"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</i></p> <p><i>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</i></p> <p><i>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i></p> <p><i>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</i></p> <p><i>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</i></p> <p><i>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i></p> <p><i>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione".</i></p> <p><i>"2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di</i></p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
		<p><i>impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni."</i></p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (Art. 2 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote.</p>	<p>Art. 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 "Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione", c. 1, 2. "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p><i>commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento.</i></p> <p><i>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mese e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi."</i></p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p>Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificate, di uso di certificate o licenze falsi o alterati (Art. 3-bis c. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 250 quote per reati con pena non superiore ad un anno di reclusione; - da 150 a 250 quote per reati con pena non superiore a due anni di reclusione; - da 200 a 300 quote per reati con pena non superiore a tre anni di reclusione; - da 300 a 500 quote per reati con pena superiore a tre anni di reclusione. 	<p>Art. 3-bis Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 1.</p> <p><i>"Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale."</i></p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p>Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (Art. 6 c. 4 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p>	<p>Art. 6 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 4.</p> <p><i>"Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.</i></p> <p>Art. 6 C. 1</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- da 100 a 250 quote.	<i>"Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica."</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Impiego delle sostanze lesive dell'ozono (Art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549) Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote.	Art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549 - "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono" <i>"Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito."</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (Art. 8 c. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202) Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote per il comma 1; - da 200 a 300 quote per il comma 2. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre a sei mesi.	Art. 8 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - "Inquinamento doloso", c. 1, 2. <i>"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)</p>	
<p>Art. 25-<i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (Art. 9 c. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 250 quote per il comma 1; - da 150 a 250 quote per il comma 2. <p>Sanzione interdittiva per il comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre a sei mesi.</p>	<p>Art. 9 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - "Inquinamento colposo", c. 1 e 2.</p> <p><i>"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</i></p> <p><i>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000."</i></p>

P. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE
 [art. 25-*duodecies* D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>duodecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Disposizioni contro le migrazioni clandestine (Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione - T.U.I.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quell'igià concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; da uno a due anni.</p>	<p>Art. 12 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, commi 3, 3-<i>bis</i> e 3-<i>ter</i> - "Disposizioni contro le migrazioni clandestine". "[3] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. [3-<i>bis</i>] Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. [3-<i>ter</i>] La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto."</p>
Art. 25- <i>duodecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Disposizioni contro le migrazioni clandestine (Art. 12 comma 5, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione - T.U.I.)</p>	<p>Art. 12 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, comma 5 - "Disposizioni contro le migrazioni clandestine". "[5] Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito</p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; da uno a due anni.</p>	<p><i>delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà."</i></p>
<p>Art. 25-<i>duodecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22 comma 12, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione – T.U.I.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro.</p>	<p>Art. 22 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, commi 12, 12-<i>bis</i> e 12-<i>quinquies</i> - "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato".</p> <p><i>"[12] Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</i></p> <p><i>[12-bis] Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</i></p> <p><i>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</i></p> <p><i>b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</i></p> <p><i>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</i></p> <p><i>[12-ter] Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.</i></p> <p><i>[12-quater] Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p><i>abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno.</i></p> <p><i>[12-quinquies] Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.”</i></p>

Q. RAZZISMO E XENOFOBIA
 [art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001	<p>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis, c. 3-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 800 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	<p>Art. 604-bis c.p. - "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa". "[3-bis]. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale."</p>

R. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI
 [art. 25-*quaterdecies* D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quaterdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Frodi in competizioni sportive (Art. 1 L. 401/1989)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i delitti, fino a 500 quote; - per le contravvenzioni, fino a 260 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>da uno a due anni.</p>	<p>Art. 1 L. 401/1989 - "Frodi in competizioni sportive".</p> <p><i>"1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.</i></p> <p><i>2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.</i></p> <p><i>3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000."</i></p>
Art. 25- <i>quaterdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (Art. 4 L. 401/1989)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i delitti, fino a 500 quote; - per le contravvenzioni, fino a 260 quote. 	<p>Art. 4 L. 401/1989 - "Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa".</p> <p><i>"1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione Italiana per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>da uno a due anni.</p>	<p><i>persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.</i></p> <p><i>2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51,65 a euro 516,46. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.</i></p> <p><i>3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51,65 a euro 516,46.</i></p> <p><i>4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.</i></p> <p><i>4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.</i></p> <p><i>4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30</i></p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
		<p><i>dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.</i></p> <p><i>4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale."</i></p>

S. REATI TRIBUTARI

[art. 25-*quinqüesdecies* D.Lgs. 231/2001]

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art. 25-<i>quinqüesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 co.1 D.Lgs. 74/2000)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 2 co.1 D.Lgs. 74/2000 - "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti". <i>"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi."</i></p>
<p>Art. 25-<i>quinqüesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 co.2-<i>bis</i> D.Lgs. 74/2000)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 400 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. <p>Sanzione interdittiva:</p>	<p>Art. 2 co.2-<i>bis</i> D.Lgs. 74/2000 - "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti". <i>"2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	
Art. 25- <i>quinqüesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs. 74/2000)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. 	<p>Art. 3 D.Lgs. 74/2000 - "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici".</p> <p><i>"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</i></p> <p><i>Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</i></p> <p><i>Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quinquiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Dichiarazione infedele³ (Art. 4 D.Lgs. 74/2000)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 300 quote - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	<p>Art. 4 D.Lgs. 74/2000 - "Dichiarazione infedele".</p> <p><i>"Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.</i></p> <p><i>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</i></p> <p><i>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)."</i></p>

³ Si precisa che in tema di responsabilità amministrativa degli enti, la Società potrà essere chiamata a rispondere dell'illecito derivante dal reato tributario-presupposto di cui sopra al verificarsi di tre condizioni indefettibili:

1. il reato deve essere stato commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;
2. il reato deve essere stato commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto;
3. l'importo complessivo dell'evasione deve essere non inferiore a 10 milioni di Euro.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/201	<p>Omessa dichiarazione⁴ (Art. 5 D.Lgs.74/2000)</p> <p><u>Sanzione pecuniaria:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 400 quote - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	<p>Art. 5 D.Lgs. 74/2000 - "Omessa dichiarazione".</p> <p><i>"È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquanta mila. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.</i></p> <p><i>2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto."</i></p>

⁴ Si veda la nota precedente.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quinqüesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 co. 1 D.Lgs. 74/2000)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 8 co. 1 D.Lgs. 74/2000 - "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti". <i>"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti."</i>
Art. 25- <i>quinqüesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 co. 2-bis D.Lgs. 74/2000)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 400 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 	Art. 8 co. 2-bis D.Lgs. 74/2000 - "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti". <i>"2-bis Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	
Art. 25- <i>quinqüesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs. 74/2000)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 400 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 10 D.Lgs. 74/2000 - "Occultamento o distruzione di documenti contabili". <i>"1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari."</i>
Art. 25- <i>quinqüesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Indebita compensazione⁵ (Art. 10-<i>quater</i> D.Lgs. 74/2000)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p>	Art. 10- <i>quater</i> D.Lgs. 74/2000 - "Indebita compensazione". <i>"È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro."</i>

⁵ Si veda la nota precedente.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 400 quote - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p><i>È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.</i></p>
Art. 25- <i>quinquiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.Lgs. 74/2000)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 400 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 11 D.Lgs. 74/2000 - "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte".</p> <p><i>"1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</i></p> <p><i>2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."</i></p>

T. CONTRABBANDO[art. 25-*sexiesdecies* D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 282 DPR 43/1973 "Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali". "È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:</p> <p><i>a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;</i></p> <p><i>b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;</i></p> <p><i>c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;</i></p> <p><i>d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;</i></p> <p><i>e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;</i></p> <p><i>f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando."</i></p>
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 	<p>Art. 283 DPR 43/1973 - "Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine". "È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</p> <p><i>a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;</i></p> <p><i>b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole</i></p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>400 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p><i>lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.</i></p> <p><i>Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale."</i></p>
<p>Art. 25-<i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 284 DPR 43/1973 - "Contrabbando nel movimento marittimo delle merci".</p> <p><i>"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</i></p> <p><i>a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;</i></p> <p><i>b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;</i></p> <p><i>c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;</i></p> <p><i>d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</i></p> <p><i>e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;</i></p> <p><i>f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.</i></p> <p><i>Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale."</i></p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 285 DPR 43/1973 - "Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea". <i>"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile</i></p> <p><i>a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;</i></p> <p><i>b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</i></p> <p><i>c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;</i></p> <p><i>d) che atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometto di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.</i></p> <p><i>Con la stessa pena e' punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</i></p> <p><i>Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale."</i></p>
<p>Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 	<p>Art. 286 DPR 43/1973 - "Contrabbando nelle zone extra-doganali". <i>"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 287 DPR 43/1973 - "Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali". <i>"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-<i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 288 DPR 43/1973 - "Contrabbando nei depositi doganali". <i>"Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti."</i></p>
<p>Art. 25-<i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 	<p>Art. 289 DPR 43/1973 - "Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione". <i>"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 290 DPR 43/1973 - "Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti". <i>"Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, e' punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-<i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 291 DPR 43/1973 - "Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea". <i>"Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere."</i></p>
<p>Art. 25-<i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-<i>bis</i> DPR. 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, 	<p>Art. 291-<i>bis</i> DPR 43/1973 - "Contrabbando di tabacchi lavorati esteri". <i>"Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali e' punito con la multa di Euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.</i> <i>I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di Euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a Euro 516."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-<i>ter</i> DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	<p>Art. 291-<i>ter</i> DPR 43/1973 - "Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri". "Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di Euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. <p>La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."</p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art. 25-<i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-<i>quater</i> DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 291-<i>quater</i> DPR 43/1973 - "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri".</p> <p><i>"Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a otto anni.</i></p> <p><i>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</i></p> <p><i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o piu'.</i></p> <p><i>Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i></p> <p><i>Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti."</i></p>
<p>Art. 25-<i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Altri casi di contrabbando (Art. 292 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, 	<p>Art. 292 DPR 43/1973 - "Altri casi di contrabbando".</p> <p><i>"Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Differenze tra il carico ed il manifesto (Art. 302 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 302 DPR 43/1973 - "Differenze tra il carico ed il manifesto". <i>"Qualora si accertino differenze tra il numero dei colli e quello indicato nel manifesto del carico e, nei casi preveduti dagli articoli 107 e 108, nel manifesto di partenza, il capitano della nave o il comandante dell'aeromobile è punito, per ogni collo non annotato, con la sanzione amministrativa non minore dell'ammontare dei diritti di confine e non maggiore del quadruplo di essi.</i> <i>Agli effetti della precedente disposizione, se i colli in eccedenza hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti a diritti maggiori.</i> <i>Per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato, e per le merci alla rinfusa, quando si accertano, rispetto al manifesto, eccedenze superiori al dieci per cento o deficienze superiori al cinque per cento, la pena è dell'ammenda da Euro 0,50 mille a Euro 6."</i>
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana (Art. 303 DPR 43/1973)</p>	Art. 303 DPR 43/1973 - "Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana." 1. <i>"Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non</i>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p><i>corrispondano all'accertamento, il dichiarante e' punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.</i></p> <p><i>2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:</i></p> <p><i>a) quando nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, pur essendo errata la denominazione della tariffa, e' stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;</i></p> <p><i>b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, e' uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;</i></p> <p><i>c) quando le differenze in piu' o in meno nella quantita' o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualita' delle merci dichiarate.</i></p> <p><i>3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, e' applicata come segue:</i></p> <p><i>a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;</i></p> <p><i>b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;</i></p> <p><i>c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;</i></p> <p><i>d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;</i></p> <p><i>e) per i diritti pari o superiori a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti."</i></p>
<p>Art. 25-<i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti (Art. 304 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; 	<p>Art. 304 DPR 43/1973 - "Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti"</p> <p><i>"Qualora si riscontrino differenze di qualita' e di quantita' tra le merci destinate all'esportazione e la dichiarazione presentata per ottenere la restituzione dei diritti, il dichiarante e' punito con sanzione amministrativa non minore della somma che indebitamente si sarebbe restituita e non maggiore del decuplo di essa, sempre quando il fatto non costituisca reato di contrabbando.</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p><i>Tuttavia, se l'inesattezza della dichiarazione dipende da errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede, si applica, in luogo dell'ammenda, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della somma anzidetta.</i></p> <p><i>Le precedenti disposizioni non si applicano quando la differenza fra i diritti di cui e' stata chiesta la restituzione secondo la dichiarazione e quelli effettivamente da restituire secondo l'accertamento non supera il cinque per cento"</i></p>
Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001	<p>Mancato scarico della bolletta di cauzione. Differenze di quantità (Art. 305 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; 	<p>Art. 305 DPR 43/1973 - "Mancato scarico della bolletta di cauzione. Differenze di quantità" <i>"Qualora le merci spedite da una dogana all'altra con bolletta di cauzione non vengano presentate alla dogana di destinazione, lo speditore e' soggetto alla pena dell'ammenda dal decimo allo intero ammontare dei diritti di confine.</i></p> <p><i>Se, invece, all'arrivo delle merci alla Dogana di destinazione si trova una quantita' maggiore o minore di quella indicata nella bolletta di cauzione, lo speditore e' soggetto alla pena dell'ammenda non inferiore al decimo e non superiore alla intera differenza dei diritti di confine.</i></p> <p><i>Le pene stabilite nelle precedenti disposizioni si applicano altresì' quando si tratti di merci in esenzione da accertamento comunque trasportate, nel qual caso l'importo dei diritti di confine sara' calcolato nella misura fissata nell'art. 143, secondo comma."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	da tre mesi a due anni.	
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Differenze di qualità rispetto alla bolletta di cauzione (Art. 306 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	<p>Art. 306 DPR 43/1973 - "Differenze di qualità rispetto alla bolletta di cauzione"</p> <p><i>"Qualora alla dogana di destinazione si riscontri differenza di qualità tra le merci arrivate e quelle indicate nella bolletta di cauzione, lo speditore è soggetto alla pena dell'ammenda da un minimo di una volta ad un massimo di tre volte l'ammontare dei diritti di confine dovuti sulle merci indicate nella bolletta stessa e non rispondenti alle qualità accertate dalla dogana di partenza.</i></p> <p><i>Qualora si tratti di merci destinate al transito, ed alla dogana di uscita in luogo di quelle descritte nella bolletta di cauzione se ne trovino altre soggette a dazio di esportazione, oltre alla sanzione stabilita nel precedente comma si applica l'ammenda non minore dell'ammontare del dazio di esportazione dovuto sulle merci trovate e non superiore al triplo del dazio stesso."</i></p>
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Pene per l'alterazione dei colli spediti con bolletta di cauzione in esenzione da visita (Art. 307 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. 	<p>Art. 307 DPR 43/1973 - "Pene per l'alterazione dei colli spediti con bolletta di cauzione in esenzione da visita"</p> <p><i>"Qualora alla dogana di destinazione si trovi che i colli spediti in esenzione da accertamento sono stati alterati per modo che ne sia derivata una differenza di quantità, la pena stabilita nell'articolo 305 è aumentata in misura non minore di Euro 100 e non maggiore di Euro 500 per ogni collo alterato."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	
<p>Art. 25-<i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati (Art. 308 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 308 DPR 43/1973 - "Differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati" <i>"Qualora nella verifica delle merci immesse in magazzini doganali di proprietà privata si trovi una differenza nella qualità, ovvero vi sia una eccedenza di quantità che superi il due per cento, il concessionario del magazzino è punito con l'ammenda non minore della metà e non maggiore del triplo dei diritti di confine dovuti sulla merce di qualità diversa o sull'eccedenza che è stata riscontrata. Se vi è una deficienza superiore al due per cento oltre il calo riconosciuto, si applica la pena dell'ammenda nella misura stabilita nel comma precedente, calcolata sull'intera differenza, senza tener conto di detto calo. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali, se la differenza di quantità in più o in meno supera il venti per cento, il concessionario è obbligato a sdoganare immediatamente tutte le merci registrate a suo nome. Nel caso in cui, precedentemente, sia stata accertata a suo carico, in magazzino da lui gestito, altra differenza di quantità egualmente superiore al venti per cento, ancorché relativa a merci di diversa qualità, egli è altresì privato della concessione del deposito per la durata di un anno. Se si trovano mancanti colli annotati sui registri, la pena dell'ammenda è non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti sui colli mancanti. Se non si conosce il peso dei colli mancanti, questo è calcolato in base alla media di quelli della stessa specie costituenti la parte depositata. Se i fatti previsti nelle precedenti disposizioni costituiscono reato di contrabbando, si applicano le pene stabilite per questo reato."</i></p>
<p>Art. 25-<i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione</p>	<p>Art. 310 DPR 43/1973 - "Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione"</p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>(Art. 310 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p><i>“Qualora si riscontrino differenze di qualità o di quantità fra la dichiarazione e le merci destinate all'importazione temporanea, si applica l'ammenda non minore dell'intero ammontare dei diritti di confine dovuti per le merci trovate di qualità diversa dalla dichiarata e per le quantità eccedenti o mancanti, e non maggiore del decuplo di esso. Se si accertano deficienze su merci destinate ad essere riesportate in prodotti soggetti a dazio di uscita, sarà compreso nel computo dell'ammenda anche tale dazio, commisurato sui prodotti corrispondenti alle quantità mancanti rispetto alla dichiarazione. Per le differenze di qualità o di quantità fra la dichiarazione e le merci destinate alla esportazione temporanea, si applica l'ammenda non minore dell'intera differenza fra i diritti di entrata che sarebbero dovuti alla reimportazione delle merci secondo la dichiarazione e quelli che sarebbero dovuti secondo l'accertamento, se le merci da reimportare fossero estere, e non maggiore del decuplo della differenza stessa. Se si accertano differenza su merci soggette a dazio di uscita, sarà compreso nel computo dell'ammenda anche tale dazio, commisurato sulle differenze accertate rispetto alla dichiarazione. L'ammenda non si applica quando la differenza di quantità non supera il cinque per cento.”</i></p>
<p>Art. 25-<i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Differenze di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione (Art. 311 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 	<p>Art. 311 DPR 43/1973 - “Differenze di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione” <i>“Se le merci presentate per la riesportazione si trovano tutte od in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere riesportate, si applica l'ammenda non minore del doppio ne' maggiore del decuplo dei diritti dovuti sulle merci importate temporaneamente in luogo delle quali ne sono presentate altre. Se le merci presentate per la riesportazione in sostituzione di quelle importate temporaneamente sono soggette a diritti di uscita, si applica inoltre l'ammenda non minore del doppio, ne' maggiore del decuplo dei diritti dovuti per la esportazione delle merci medesime.”</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Differenze di qualita' nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione (Art. 312 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 312 DPR 43/1973 - "Differenze di qualita' nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione" <i>"Se le merci presentate per la reimportazione si trovano tutte od in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere reimportate, si applica l'ammenda non minore del doppio, ne' maggiore del decuplo dei diritti dovuti sulle merci trovate di qualita' diversa.</i> <i>Se le merci esportate temporaneamente in luogo delle quali ne sono presentate altre per la reimportazione, erano, soggette a diritti di uscita, si applica inoltre l'ammenda non minore del doppio ne' maggiore del decuplo dei diritti dovuti per la esportazione delle merci medesime."</i>
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Differenze di quantita' rispetto alla dichiarazione per riesportazione e per reimportazione (Art. 313 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p>	Art. 313 DPR 43/1973 - "Differenze di quantita' rispetto alla dichiarazione per riesportazione e per reimportazione" <i>"Se in confronto con la dichiarazione per riesportazione si trovano differenze di quantita' che superino il cinque per cento, si applica l'ammenda non minore dell'intero ammontare, ne' maggiore del decuplo dei diritti di entrata dovuti sulle merci mancanti o di quelli di uscita dovuti sulle merci eccedenti.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p><i>Se in confronto con la dichiarazione per reimportazione si trovano differenze di quantità che superino il cinque per cento, si applica l'ammenda non minore dell'intero ammontare, ne' maggiore del decuplo dei diritti di entrata dovuti sulle merci eccedenti o di quelli di uscita dovuti sulle merci mancanti."</i></p>
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani (Art. 316 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; 	<p>Art. 316 DPR 43/1973 - "Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani" <i>"E' punito con a sanzione amministrativa da euro 10 a euro 25 il capitano che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) ancora la nave fuori degli spazi stabiliti;</i> <i>b) ritarda la presentazione del manifesto, quando e' prescritto;</i> <i>c) e' sprovvisto del lasciapassare che tiene luogo del manifesto, a norma dell'art. 121;</i> <i>d) effettua l'imbarco, lo sbarco e il trasbordo di merci senza il permesso della dogana o senza l'assistenza dei militari della Guardia di finanza, sempre quando il fatto non costituisca reato piu' grave;</i> <i>e) e' sprovvisto del lasciapassare o della bolletta di cauzione, eccettuato il caso di cui all'art. 284, lettera e), da cui debbono essere accompagnate, a norma degli articoli 141 e 227, le merci estere nel trasporto da una dogana all'altra per via di mare e le merci nazionali nel cabotaggio o nella circolazione per il lago di Lugano.</i> <p><i>E' punito con la sanzione amministrativa da euro 8 a euro 41 il capitano di una nave di stazza netta superiore a duecento tonnellate, che non possiede il manifesto e i documenti del carico o ricusa di esibirli.</i></p> <p><i>E' punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 61 il capitano che, quando ne sia obbligato, rifiuta di ricevere a bordo i funzionari della dogana e i militari della Guardia di finanza, ovvero fa partire la</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	da tre mesi a due anni.	<i>nave senza il permesso della dogana, sempreche' il fatto non costituisca reato piu' grave."</i>
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili (Art. 317 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	<p>Art. 317 DPR 43/1973 - "Inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili." "E' punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 20 il comandante di aeromobile che: a) attraversa il confine dello spazio aereo sottoposto alla sovranita' dello Stato fuori dei punti prescritti; b) atterra volontariamente fuori dell'aeroporto doganale prescritto, ancorche' ne segnali l'atterraggio alle Autorita' di cui all'art. 114; c) e' sfornito del manifesto di cui all'art. 115, quando e' prescritto, o rifiuta di presentarlo, sempre quando il fatto non costituisca reato piu' grave; d) non adempie all'obbligo della presentazione del manifesto prima della partenza, quando tale presentazione e' prescritta; e) effettua l'imbarco, lo sbarco o il trasbordo di merci, bagaglio e persone senza il permesso della dogana o senza la assistenza dei militari della guardia di finanza, sempre quando il fatto non costituisca reato piu' grave.</p> <p><i>Il comandante dell'aeromobile, che si oppone agli accertamenti di competenza delle autorita' doganali o ne trasgredisce gli ordini, e' punito con la sanzione amministrativa da 10 a euro 61, sempreche' il fatto non costituisca reato piu' grave.</i></p> <p><i>Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale."</i></p>
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Omissione o ritardo nella presentazione della dichiarazione doganale. (Art. 318 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. 	<p>Art. 318 DPR 43/1973 - "Omissione o ritardo nella presentazione della dichiarazione doganale." "E' punito con la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582 chi omette di fare la dichiarazione prescritta dall'art. 56 nel termine stabilito, o prorogato ai sensi dell'art. 95. "</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	
<p>Art. 25-<i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Inosservanza di formalita' doganali (Art. 319 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 319 DPR 43/1973 - "Inosservanza di formalita' doganali" "E' punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 chiunque: a) importa od esporta per vie o in orari non permessi merci esenti da diritti di confine; b) e' sprovvisto del lasciapassare o della bolletta di cauzione da cui devono essere accompagnate le merci nazionali o nazionalizzate nella circolazione per via di terra, a norma dell'art. 227. E' punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 25 chiunque: a) presenta alla dogana di destinazione merci estere, spedite da altra dogana con bolletta di cauzione, dopo il termine stabilito nella bolletta stessa, quando non sia giustificato il ritardo; b) presenta alla dogana di destinazione, nei casi di cui alla lettera precedente, colliche siano esteriormente alterati, ma senza differenza di peso. L'ammenda si applica per ogni collo alterato."</p>
<p>Art. 25-<i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Pene per le violazioni delle norme sui depositi nelle zone di vigilanza</p>	<p>Art. 320 DPR 43/1973 - "Pene per le violazioni delle norme sui depositi nelle zone di vigilanza" "Chiunque violi le norme stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica indicato nell'art. 26, per</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	(Art. 320 DPR 43/1973) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	<i>regolare l'istituzione e l'esercizio dei depositi di merci nelle zone di vigilanza, è punito con l'ammenda da euro 103 a euro 516."</i>
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Pene per le violazioni delle discipline imposte alla navigazione nelle zone di vigilanza (Art. 321 DPR 43/1973) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico	Art. 321 DPR 43/1973 - "Pene per le violazioni delle discipline imposte alla navigazione nelle zone di vigilanza" <i>"Il capitano, il quale violi le discipline stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica indicato nell'art. 27, per la navigazione nei laghi e nei fiumi compresi nelle zone di vigilanza, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 24."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	

U. REATI TRANSNAZIONALI
[art. 10 L. 146/2006]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 10 L. 146/2006	<p>Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.</p>	<p>Art. 416 c.p. - "Associazione per delinquere". "Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601, 601-bis e 602 nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma". Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma."</p>
Art. 10 L. 146/2006	<p>Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p>	<p>Art. 416-bis c.p. - "Associazione di tipo mafioso". "Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da uno a due anni.</p>	<p><i>intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</i></p> <p><i>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</i></p> <p><i>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i></p> <p><i>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</i></p> <p><i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</i></p> <p><i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, anche straniere, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."</i></p>
Art. 10 L. 146/2006	<p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/1990)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 	<p>Art. 74 DPR 309/1990 - "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope".</p> <p><i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</i></p> <p><i>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</i></p> <p><i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</i></p> <p><i>Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a</i></p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da uno a due anni.</p>	<p><i>ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i></p> <p><i>La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</i></p> <p><i>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</i></p> <p><i>7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</i></p> <p><i>Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo."</i></p>
<p>Art. 10 L. 146/2006</p>	<p>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 	<p>Art. 291-quater DPR 43/1973 - "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri".</p> <p><i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</i></p> <p><i>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</i></p> <p><i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</i></p> <p><i>Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i></p> <p><i>Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adoperava per evitare che l'attività</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelligià concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.	<i>delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizi a o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti."</i>
Art. 10 L. 146/2006	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	Art. 377-bis c.p. - "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni."</i>
Art. 10 L. 146/2006	Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	Art. 378 c.p. - "Favoreggiamento personale". <i>"Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto."</i>
Art. 10 L. 146/2006	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter, 5 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286) Sanzione pecuniaria:	Art. 12 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 - "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine". <i>"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello</i>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>- da 200 a 1000 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p><i>Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</i></p> <p><i>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</i></p> <p><i>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</i></p> <p><i>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</i></p> <p><i>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</i></p> <p><i>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.</i></p> <p><i>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</i></p> <p><i>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</i></p> <p><i>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</i></p> <p><i>b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</i></p> <p><i>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà."</i></p>



ALLEGATO 2

***Elenco delle procedure aziendali e di Gruppo che regolano
i “processi a rischio 231”***

Parte Speciale 1 - Gestione amministrativa e finanziaria

Processi potenzialmente a rischio ex D.Lgs. 231/2001	Procedure aziendali in essere
Accounting e bilancio	<ul style="list-style-type: none"> • Policy Gestione del ciclo passivo (POL GADR-FEN.006) • Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con Enti di certificazione (Procedura organizzativa - P.ORG. - ADR - 004) • Gestione del ciclo attivo (Procedura Organizzativa - P.ORG - ADR - 003) • Gestione dei contratti (Procedura organizzativa - P.ORG GADR-FEN. 017) • Richiesta ed affidamento delle consulenze e prestazioni professionali (Procedura Organizzativa - P.ORG GADR-FEN. 019) • Gestione delle attività propedeutiche alla predisposizione del bilancio civilistico delle società controllate del Gruppo ADR (P.ORG - ADR - 017) Finanza e Tesoreria TUF (Procedura amministrativo-contabile) • Gestione del Payroll TUF (Procedura amministrativo-contabile) • Gestione adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali TUF (Procedura amministrativo-contabile) • Ciclo Passivo TUF (Procedura amministrativo-contabile) • Gestione commesse TUF (Procedura amministrativo-contabile) • Bilancio TUF (Procedura amministrativo-contabile)
Gestione finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione Tesoreria Gruppo ADR (Procedura organizzativa - P.ORG. - GADR - FEN. 012) • Finanza e Tesoreria TUF (Procedura amministrativo-contabile)
Gestione degli adempimenti fiscali	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con Enti di certificazione (Procedura organizzativa - P.ORG. - ADR - 004) • Gestione adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali (Procedura organizzativa - P.ORG - ADR - 007) • Gestione adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali TUF (Procedura amministrativo-contabile) • Gestione dei conflitti di interesse del Gruppo Atlantia (ATL_PR_COM01_rev00_2017)
Assicurazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Policy Gestione del ciclo passivo (POL GADR-FEN.006) • Gestione dei contratti (Procedura Organizzativa - P.ORG GADR-FEN. 017) • Richiesta ed affidamento delle consulenze e prestazioni professionali (Procedura Organizzativa - P.ORG GADR-FEN. 019) • Ciclo Passivo TUF (Procedura amministrativo-contabile)
Gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con Enti di certificazione (Procedura organizzativa - P.ORG. - ADR - 004) • Gestione dei conflitti di interesse del Gruppo Atlantia (ATL_PR_COM01_rev00_2017)

Parte Speciale 2 - Sistemi informativi

Processi potenzialmente a rischio ex D.Lgs. 231/2001	Procedure aziendali in essere
Esercizio e gestione dei sistemi e sviluppo di soluzioni ICT	<ul style="list-style-type: none"> • Linee Guida sulla gestione della sicurezza dei sistemi informatici, comprensivi degli strumenti informatici (Linee Guida - LIG - GADR-

Processi potenzialmente a rischio ex D.Lgs. 231/2001	Procedure aziendali in essere
	<p>FEN.001)</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestione degli accessi logici ai sistemi informatici (Procedura organizzativa - P.ORG - GADR-FEN. 002) Gestione degli incidenti di sicurezza informatica e di privacy (Procedura organizzativa - P.ORG - GADR-FEN. 004) Utilizzo degli strumenti informatici (Procedura organizzativa - P.ORG - GADR-FEN. 005) Gestione delle modifiche ai sistemi informativi (Procedura Operativa - P.OPE. - ADR/AIT - 005) Certificazione periodica delle abilitazioni informatiche (Procedura Operativa - P.OPE. - GADR-FEN - 002) Gestione degli amministratori di sistema, monitoraggio e protezione degli account privilegiati (Procedura Operativa - P.OPE. - GADR-FEN - 009)

Parte Speciale 3 - Comunicazione e rapporti con i media e Gestione omaggi, liberalità, spese di ospitalità e di rappresentanza

Processi potenzialmente a rischio ex D.Lgs. 231/2001	Procedure aziendali in essere
Gestione della comunicazione e dei rapporti con i media	<ul style="list-style-type: none"> Rapporti con gli Organi di Informazione e tutela del diritto d'autore (Procedura Organizzativa - P.ORG - ADR - 008) Linee Guida per la gestione dei contenuti protetti da diritto d'autore e proprietà industriale (Allegato alla Procedura Organizzativa Atlantia)
Gestione di omaggi, liberalità, spese di ospitalità e di rappresentanza	<ul style="list-style-type: none"> Gestione delle donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e spese di rappresentanza (Procedura Organizzativa - P.ORG ADR - FEN.013) Gestione delle sponsorizzazioni (Procedura Gruppo Atlantia -ATL PR IRE01 rev00 2018 Gestione delle Sponsorizzazioni) Utilizzo delle carte di credito aziendali (Procedura Operativa - P.OPE - GADR- FEN - 12) Linee Guida per la due diligence anticorruzione e i rapporti con i soci in affari e il personale (Linee Guida - ADR.LCA - 001)

Parte Speciale 4 – Affari Legali e Societari

Processi potenzialmente a rischio ex D.Lgs. 231/2001	Procedure aziendali in essere
Studio e applicazione della normativa	<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con Enti di certificazione (Procedura organizzativa - P.ORG. - ADR - 004)
Gestione dei contenziosi	<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con Enti di certificazione (Procedura organizzativa - P.ORG. - ADR - 004) Gestione degli accordi e del contenzioso tributario (Procedura Organizzativa - P.ORG - GADR-FEN - 008) Gestione delle transazioni e del contenzioso giudiziale generale (Procedura Organizzativa - P.ORG - GADR-FEN - 009) Gestione delle transazioni e del contenzioso giuslavoristico (Procedura

Processi potenzialmente a rischio ex D.Lgs. 231/2001	Procedure aziendali in essere
	<i>Organizzativa - P.ORG - GADR-FEN - 010)</i>
Affari societari	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Il funzionamento dell'Assemblea dei Soci è regolamentato dallo Statuto di ADR Ingegneria</i>

Parte Speciale 5 - Risorse umane

Processi potenzialmente a rischio ex D.Lgs. 231/2001	Procedure aziendali in essere
Selezione e reclutamento	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale dirigente (Procedura Organizzativa - 03-G-P-001)</i> • <i>Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale operaio, impiegato e quadro (Procedura Organizzativa GADR-FEN. 015)</i> • <i>Linee Guida per la due diligence anticorruzione e i rapporti con i soci in affari e il personale (Linee Guida - ADR.LCA - 001)</i>
Gestione delle risorse umane e Sviluppo professionale	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale dirigente (Procedura Organizzativa - 03-G-P-001)</i> • <i>Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale operaio, impiegato e quadro (Procedura Organizzativa GADR-FEN. 015)</i> • <i>Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con Enti di certificazione (Procedura organizzativa - P.ORG. - ADR - 004)</i> • <i>Gestione adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali (Procedura Organizzativa - P.ORG - ADR - 007)</i> • <i>Missioni (Procedura di Gruppo - 02-G-P-001)</i> • <i>Missioni richiesta ed emissione biglietti (Istruzione Operativa - 05 - SGD - 001)</i> • <i>Linee Guida per la due diligence anticorruzione e i rapporti con i soci in affari e il personale (Linee Guida - ADR.LCA - 001)</i> • <i>Gestione del Payroll TUF (Procedura amministrativo-contabile)</i>
Gestione delle relazioni industriali	-

Parte Speciale 6 - Acquisti

Processi potenzialmente a rischio ex D.Lgs. 231/2001	Procedure aziendali in essere
Supply management	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Policy Gestione del ciclo passivo (POL GADR-FEN.006)</i> • <i>Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con Enti di certificazione (Procedura organizzativa - P.ORG. - ADR - 004)</i> • <i>Gestione degli appalti in ambito pubblicistico (Codice Appalti) (Procedura organizzativa - P.ORG. - ADR - 014)</i> • <i>Gestione dei contratti (Procedura Organizzativa - P.ORG GADR-FEN. 017)</i> • <i>Richiesta ed affidamento delle consulenze e prestazioni professionali (Procedura Organizzativa - P.ORG GADR-FEN. 019)</i> • <i>Gestione operativa delle richieste d'acquisto (Procedura Operativa - P.OPE GADR.25)</i>

Processi potenzialmente a rischio ex D.Lgs. 231/2001	Procedure aziendali in essere
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Acquisti dei beni non a scorta tramite cataloghi elettronici (Procedura Operativa - P.OPE GADR.29)</i> • <i>Linee Guida per la due diligence anticorruzione e i rapporti con i soci in affari e il personale (Linee Guida - ADR.LCA - 001)</i> • <i>Ciclo Passivo TUF (Procedura amministrativo-contabile)</i> • <i>Regolamento per l'affidamento dei contratti ad evidenza pubblica nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria (art. 36, comma 8, D.Lgs. 50/2016)</i> • <i>Gestione e protezione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale del Gruppo Atlantia (Procedura Gruppo Atlantia - ATL_PR_LEG01_Proprietà Industriale ed Intellettuale)</i>
Gestione di forniture e servizi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Policy Gestione del ciclo passivo (POL GADR-FEN.006)</i> • <i>Gestione degli appalti in ambito pubblicistico (Codice Appalti) (Procedura organizzativa - P.ORG. - ADR - 014)</i> • <i>Gestione dei contratti (Procedura Organizzativa - P.ORG GADR-FEN. 017)</i> • <i>Richiesta ed affidamento delle consulenze e prestazioni professionali (Procedura Organizzativa - P.ORG GADR-FEN. 019)</i> • <i>Ciclo Passivo TUF (Procedura amministrativo-contabile)</i> • <i>Regolamento per l'affidamento dei contratti ad evidenza pubblica nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria (art. 36, comma 8, D.Lgs. 50/2016)</i>
Gestione delle operazioni infragruppo	-

Parte Speciale 7 – Pianificazione Progettazione e Direzione Lavori

Processi potenzialmente a rischio ex D.Lgs. 231/2001	Procedure aziendali in essere
Pianificazione e Sviluppo Aeroportuale; Progettazione Infrastrutture di Volo, Terminal e altre infrastrutture; Direzione Lavori Infrastrutture di Volo, Lavori Terminal e altre infrastrutture	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con Enti di certificazione (Procedura organizzativa - P.ORG. - ADR - 004)</i> • <i>Procedura Attività di controllo sull'operato dei CSE.</i> • <i>Procedura operativa gestione commesse</i>
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione	<i>Si veda Parte Speciale 10</i>

Parte Speciale 8 - Vendite

Processi potenzialmente a rischio ex D.Lgs. 231/2001	Procedure aziendali in essere
Vendita dei servizi di ingegneria aeroportuale	<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con Enti di certificazione (Procedura organizzativa - P.ORG. - ADR - 004) <p>Per gli aspetti legati alla fatturazione si rinvia alle procedure di cui alla Parte Speciale 1 per quanto applicabili.</p>
Partecipazione alle gare	<ul style="list-style-type: none"> Procedura Gestione gare Italia ed estero;

Parte Speciale 9 - Sistemi di monitoraggio e controllo

Processi potenzialmente a rischio ex D.Lgs. 231/2001	Procedure aziendali in essere
Gestione delle certificazioni	<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con Enti di certificazione (Procedura organizzativa - P.ORG. - ADR - 004)
Gestione della Qualità	<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei minimi di scalo (Procedura Operativa - P.OPE - ADR/DG/QAS/SEC/ASS/CLN - 001) Elaborazione della carta dei servizi, monitoraggio e consuntivazione degli indicatori di qualità (Procedura Operativa - P.OPE - ADR/DG/QAS/ - 002) Gestione dell'indagine "Airport Service Quality" (Procedura Operativa - P.OPE - ADR/DG/QAS/ - 003)
Gestione aspetti ambientali ed energetici e Gestione della Salute e sicurezza sul lavoro	<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con Enti di certificazione (Procedura organizzativa - P.ORG. - ADR - 004)

Parte Speciale 10 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Processi potenzialmente a rischio ex D.Lgs. 231/2001	Procedure aziendali in essere
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> Procedura Lavori in quota; Procedura informazione, formazione e addestramento; Procedura gestione dei dispositivi di protezione individuale; Procedura gestione della sorveglianza sanitaria; Procedura automezzi e accesso ai cantieri; Procedura preparazione e risposta alle emergenze; Procedura salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: controlli e verifiche; Procedura gestione emergenze individuali; Procedura notizie di infortunio-mancato infortunio e successiva analisi; Norme di sicurezza amianto; Istruzione tecnica sicurezza in fase di progettazione. Indicazioni per

Processi potenzialmente a rischio ex D.Lgs. 231/2001	Procedure aziendali in essere
	<p><i>la redazione del PSC;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Procedura interfaccia funzionale tra servizio prevenzione e protezione e coordinatori e gestione delle non conformità</i> • <i>Procedura gestione ambienti di lavoro;</i> • <i>Procedura pericoli, valutazione rischi e definizione misure;</i> • <i>Procedura Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva in ambito aeroportuale;</i> • <i>Procedura Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione in ambito aeroportuale</i>

Parte Speciale 11 - Ambiente

Processi potenzialmente a rischio ex D.Lgs. 231/2001	Procedure aziendali in essere
Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Procedura Gestione delle terre e rocce da scavo;</i> • <i>Procedura Gestione dei rifiuti;</i> • <i>Procedura gestione strumentazione di misura e relativi SW;</i> • <i>Istruzione verifiche ambientali interne.</i>